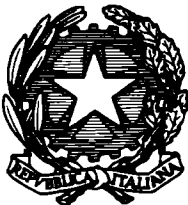


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 settembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE	PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE	PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 484. Ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta il 18 marzo 2000.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Esecuzione della misura (nella specie, da parte di condannato residente, con lavoro stabile, in Germania) nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza, quale garanzia di parità lavorativa tra i cittadini, e del diritto al lavoro - Incidenza sul diritto alla libera circolazione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, art. 47.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 27

Pag. 9

N. 485. Ordinanza emessa dal tribunale di Fermo il 18 maggio 2000.

Reati e pene - Rittrattazione - Questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un procedimento per reato di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), con rinvio alla memoria di parte in atti, anche in riferimento alla sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale.

- Cod. pen., art. 376.
- Costituzione, art. 3

» 11

N. 486. Ordinanza emessa dal tribunale di Venezia l'11 novembre 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Rendita per invalidità - Previsione, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge n. 537/1999, della revoca del beneficio, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma abrogatrice censurata, per insussistenza dei requisiti prescritti, dalla data dell'accertamento, nell'ipotesi di rinuncia, e dall'anno antecedente l'accertamento, con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti, nell'ipotesi di mancata rinuncia - Mancata previsione della efficacia retroattiva della norma abrogatrice - Ingiustificata disparità di trattamento dei beneficiari delle provvidenze, a seconda dell'epoca in cui sia stata disposta la cessazione delle stesse - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.L. 20 giugno 1996, n. 232 (convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425), art. 4, comma 3-nonies.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 12

N. 487. Ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Trapani il 29 maggio 2000.

Processo penale - Giudice che ha emesso il decreto penale di condanna - Incompatibilità a giudicare, a seguito di opposizione, sulle richieste di giudizio immediato, di giudizio abbreviato e di applicazione della pena - Mancata previsione - Trattamento pregiudizievole per l'imputato - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Contrasto con il criterio di terzietà ed imparzialità del giudice di cui all'art. 2 della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

- Cod. proc. pen., art. 461, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 e 111.

Processo penale - Procedimento per decreto - Requisiti del decreto penale di condanna - Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze - Mancata previsione - Diversità di disciplina rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.

- Cod. proc. pen., art. 460, primo comma, lett. b), in relazione agli artt. 464, terzo comma, 417, primo comma, lett. b), 552, primo comma, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma

Pag. 14

N. 488. Ordinanza emessa dal tribunale di Ancona il 21 dicembre 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Gestione speciale artigiani e commercianti - Contributi previdenziali annui rapportati alla totalità dei redditi d'impresa, denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, ivi compresi i redditi del socio accomandante di società in accomandita semplice - Ingiustificato deteriore trattamento del socio accomandante di società in accomandita semplice rispetto al socio di società di capitali - Violazione del principio della capacità contributiva, per l'indebita estensione del prelievo fiscale alla contribuzione previdenziale, nonché della garanzia previdenziale, per il concorso al sistema contributivo pensionistico di reddito non da lavoro.

- Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis.
- Costituzione, artt. 3, 38, secondo comma, e 53

» 16

N. 489. Ordinanza emessa dal Tribunale di Vigevano l'8 luglio 1999.

Astensione e ricusazione del giudice - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e il sequestro dei beni di questi ultimi (art. 146 r.d. n. 267/1942) - Obbligo di astenersi dal giudicare nella causa medesima - Mancata previsione - Contrasto con il principio del «giusto processo».

- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 19

N. 490. Ordinanza emessa dal tribunale militare di Padova il 5 aprile 2000.

Processo penale - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale - Reato di peculato militare - Attribuzione al tribunale militare in composizione collegiale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di peculato comune.

- Cod. proc. pen., art. 33-bis, primo comma, lett. b).
- Costituzione, art. 3

Pag. 24

N. 491. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, il 20 dicembre 1999.

Scuola statale e privata - Regione Emilia-Romagna - Criteri per l'assegnazione dei contributi ai comuni per l'attivazione di un sistema pubblico integrato della scuola dell'infanzia - Ripartizione del fondo per la promozione delle convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private, tra i comuni sottoscrittori di convenzioni con le scuole dell'infanzia private - Limitazione dei finanziamenti alle scuole sottoscrittrici di convenzioni con i comuni - Violazione della sfera di competenza regionale limitata all'assistenza scolastica ed invasione della sfera di competenza statale relativa all'istruzione scolastica - Violazione del principio della libertà di istruzione di scuole e istituti d'istruzione senza oneri finanziari a carico del bilancio pubblico - Riproposizione di questione, già oggetto della ordinanza della Corte n. 67/1998.

- Legge Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52.
- Costituzione, artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma

» 26

N. 492. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto il 17 dicembre 1999.

Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo - Previsione di autorizzazione regionale, condizionata all'accertamento di requisiti di professionalità e al versamento di deposito cauzionale e tassa regionale, anche per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale e violazione dei limiti della legge-quadro n. 217/1983 - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998.

- Legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lett. a), b) e d), 7, commi 2 e 3; 11 e 12; d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voce 23 della tariffa allegata.
- Costituzione, artt. 41, 117 e 120; l. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9

» 34

N. 493. Ordinanza emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli il 18 maggio 2000.

Processo penale - Competenza per territorio - Annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti, per effetto della sentenza n. 70/1996 della Corte costituzionale, al pubblico ministero presso il giudice competente anziché al giudice competente-Irragionevole regressione del procedimento (trattandosi, nella specie, di procedimento per reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), con incidenza sulla durata del processo - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., artt. 23, primo comma, e 24, primo comma, modificati dalla sent. n. 70 del 7 marzo 1996 della Corte costituzionale.
- Costituzione, artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma

» 41

N. 494. Ordinanza emessa dal tribunale di Genova il 3 aprile 2000.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico - Predeterminazione legislativa dei valori monetari dei punti di invalidità fino al nono e dei punteggi di invalidità permanente fino al 9% - Inidoneità del ristoro economico risultante da essi - Impossibilità di motivata correzione «equitativa» da parte del giudice - Lesione del diritto alla salute - Richiamo alla sent. n. 184/1986 della Corte costituzionale.

- D.L. 17 marzo 2000, n. 70, art. 3, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3 e 32.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico - Predeterminazione legislativa di criteri ed importi - Assenza di correttivi in relazione all'età del danneggiato - Disparità di trattamento.

- D.L. 17 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, art. 3.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno morale collegato al danno biologico - Contenimento nel limite massimo di un quarto dell'importo liquidato per quest'ultimo - Irrisorietà del ristoro così determinato - Lesione della dignità umana e del diritto alla salute - Discriminazione rispetto al danno morale da reato (di cui è consentita la liquidazione equitativa).

- D.L. 17 marzo 2000, n. 70, art. 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32

Pag. 44

N. 495. Ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 2 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Sospensione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedano il diritto a trattamenti pensionistici anticipati nei confronti dei dipendenti pubblici e privati - Irragionevole lesione di aspettative prossime a diventare diritti e dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata per la compromissione dell'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi pensionistici.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Irragionevole incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione del principio di libertà sindacale per il mancato utilizzo, nella specie, dello strumento della negoziazione contrattuale.

- D.Lgs. 21 aprile 1993, art. 18, comma 8-*quiquies*, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41

» 52

N. 496. Ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 15 aprile 1999.

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Perfezionamento (secondo il diritto vivente) alla data di ricezione dell'atto, anziché al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario per la spedizione - Applicabilità di tale regola pur se la parte notificante, risiedendo in luogo diverso da quello in cui va eseguita la notifica, abbia adempiuto in termini a tutte le formalità richieste per la notificazione a mezzo posta - Violazione del diritto di difesa del notificante - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto all'art. 140 cod. proc. civ., nonché alle norme sui ricorsi amministrativi ed a quelle sul contenzioso tributario.

- Cod. proc. civ., art. 149.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 55

N. 497. Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato il 21 gennaio 2000.

Borsa - Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Preclusione assoluta dell'accesso a qualsiasi notizia, informazione o dato venuti in possesso della CONSOB in connessione con la sua attività di vigilanza - Mancata previsione di deroga nell'ipotesi di dati, notizie e informazioni evocati a fondamento dell'avvio di procedimento disciplinare contro soggetto operante nel settore «retto» dalla CONSOB - Deteriore trattamento dei soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e controllo della CONSOB rispetto ai pubblici dipendenti e ai professionisti, in relazione all'accesso al fascicolo processuale - Violazione del principio di diritto comunitario della trasparenza del processo decisionale, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 97

Pag. 57

N. 498. Ordinanza emessa dal tribunale di Alba sezione distaccata di Bra il 22 maggio 2000.

Processo penale - Responsabile civile - Citazione da parte dell'imputato, nel caso di responsabilità civile derivante da assicurazione non obbligatoria - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel processo civile - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 83.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 61

N. 499. Ordinanza emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Imperia il 21 gennaio 2000.

Processo penale - Udienda preliminare - Modifiche normative - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, per i quali l'udienza preliminare sia in corso o sia stata fissata entro il 2 gennaio 2000 - Prevista applicazione delle norme anteriormente vigenti - Contrasto con il principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 220.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 62

N. 500. Ordinanza emessa dal tribunale di La Spezia il 10 aprile 2000;

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata nel medesimo procedimento - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, secondo comma.
- Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma.....

» 63

N. 501. Ordinanza emessa dal tribunale di Genova il 24 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sui principi della libertà di iniziativa economica privata, di libertà della contrattazione collettiva, di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riproposizione, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 289/1999 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quiquies*, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41

Pag. 65

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 484

*Ordinanza emessa 18 marzo 2000 dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Gambino Rosario*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Esecuzione della misura (nella specie, da parte di condannato residente, con lavoro stabile, in Germania) nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza, quale garanzia di parità lavorativa tra i cittadini, e del diritto al lavoro - Incidenza sul diritto alla libera circolazione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, art. 47.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 27.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva formulata nell'apposita udienza ha pronunciato la seguente ordinanza nei procedimenti per affidamento al servizio sociale — detenzione domiciliare — nei confronti di Gambino Rosario, nato il 24 dicembre 1957 a Palma di Montechiaro, elettivamente domiciliato presso lo studio legale avv. G. Dacqui — piazza Trento n. 49 — Caltanissetta.

Letta l'istanza, viste le richieste del p.g. e le conclusioni della difesa

O S S E R V A

Con provvedimento del 2 luglio 1998, la procura generale di Caltanissetta ordinava sospendersi l'esecuzione dell'ordine di carcerazione 21 novembre 1995, relativo alla pena complessiva di mesi tre, giorni venti di reclusione e L. 700.000 di multa, di cui al provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 49/95 del 7 ottobre 1995.

Con istanza del 4 agosto 1998, Gambino Rosario, nato a Palma di Montechiaro il 24 dicembre 1957 e in atto residente in Germania, tramite il suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe Dacqui, chiedeva il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ed, in subordine, quello della detenzione domiciliare, in relazione alla pena di cui al predetto ordine di sospensione.

Dopo l'istruzione dell'istanza, all'udienza del 25 novembre 1993, il difensore depositava memoria con la quale sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione.

Dalla istruzione della causa si accertava che il Gambino risiedeva in Germania, dove era emigrato dal 9 novembre 1990 (vedi nota questura di Agrigento 10 novembre 1998, precisamente in Antoniusstrasse 52-D52249 Schweiller, e, altresì, veniva documentalmente dimostrato che il medesimo aveva trovato lavoro stabile fin dal 1° giugno 1998 presso una ditta di trasporti tedesca, rispondente alla denominazione Jakobs-Spedition-Transport S.r.l., con sede in Matthias-Zimmermann-Strasse, 13, D52152 Simmerath (vedi attestato di lavoro in atti), nonché che lo stesso si era regolarmente sposato con prole.

All'udienza dell'8 marzo 2000 il difensore reiterava l'eccezione di illegittimità costituzionale già avanzata.

Di essa il p.g. d'udienza chiedeva il rigetto, in quanto manifestamente infondata, e poiché occorrerebbe tener presente eventuali accordi internazionali fra Italia e Germania. Lo stesso p.g. chiedeva, tuttavia, nel merito, l'accoglimento della misura più ampia, richiesta cui il difensore, sia pure in subordine, si associava.

Ciò premesso il tribunale ritiene che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal difensore in relazione all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, sia rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Essa appare rilevante in quanto da una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme soprarichiamate, comunque possa essere motivata, deriva direttamente l'individuazione dell'ambito operativo all'interno del quale soltanto quelle norme possono trovare efficacia, in relazione alla concessione della misura alternativa invocata, sia sotto il profilo dei presupposti di questa, sia sotto il profilo delle modalità concrete della sua attuazione.

La questione appare inoltre non manifestamente infondata per le seguenti considerazioni.

È pur vero che la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto (sez. I, 29 gennaio 1997) ha escluso la possibilità di concedere l'affidamento in prova al condannato residente all'estero nella considerazione che la misura alternativa non può svolgersi in una nazione diversa in quella in cui deve essere espiata la pena e rilevando, anche, che non è ammissibile l'affidamento in prova presso il consolato italiano all'estero in quanto destinatari di detto affidamento possono essere soltanto i centri di servizio sociale dipendenti dalla amministrazione penitenziaria.

È altrettanto vero che il D.A.P., preoccupato dei problemi pratici che ne potrebbero derivare, ha escluso che il beneficio dell'affidamento in prova possa avere esecuzione al di fuori del territorio nazionale (vedi circolare 18 settembre 1998, protocollo n. 561557) dal momento che il centro di servizio sociale non ha all'estero alcuna competenza, e dal momento che non si saprebbe a chi addossare le spese necessarie per tenere i contatti con operatori stranieri (per esempio corrispondenza epistolare o telefonica).

In altri termini è chiaro che la macchina amministrativa delle istituzioni non è pronta o predisposta per dar corso ad una tale forma di esecuzione al di fuori del territorio nazionale.

È tuttavia indubitabile che, nell'ambito di una eventuale divergenza fra un principio di diritto, da un lato, e una prassi amministrativa, o operativa, dall'altro, è sempre questa che deve cedere a quello e non viceversa: il che non solo è conforme ai principi di uno Stato di diritto, ma è ciò che puntualmente è sempre accaduto nel nostro sistema. Opinando in senso contrario, a titolo di esempio, si dovrebbe giungere a dichiarare inammissibile una proposta, pur legittima, di *referendum* popolare abrogativo, sol perché in caso di effettiva abrogazione delle norme impugnate si creerebbero delle pur gravi difficoltà organizzative e/o amministrative.

Nell'ambito della questione in esame, delle due, l'una: o la pena ha uno scopo puramente afflittivo; oppure, come recita l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, essa persegue uno scopo rieducativo.

Nel primo caso, *nulla questio*. Anzi, escludere la misura alternativa per il solo fatto che l'istante risiede all'estero, dove pure ha trovato lavoro, e pure in presenza degli altri presupposti che ne legittimino la concessione, equivale a massimizzare l'afflizione in quantoché allo stesso si richiederà di rientrare nel territorio nazionale, ove egli non ha alcuna possibilità occupazionale, di scontare la pena *in vinculis* e probabilmente di perdere l'occupazione precedente nel territorio straniero.

Ma se, al contrario, si crede — così come detta la logica più genuina del principio costituzionale richiamato e dell'intero sistema delle misure alternative previste dalle norme vigenti — che la pena debba innanzitutto svolgere una funzione rieducativa, sul piano personale e di reinserimento sociale, allora la persona condannata dovrà esser posta dall'ordinamento nelle condizioni tali da rendere operativi quei principi. Così come dovrà assicurarsi la tutela del principio di eguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, quale garanzia di parità lavorativa fra tutti i cittadini, a prescindere dal fatto che essi risiedano o meno nello Stato e, nel contempo, dovrà assicurarsi la tutela del principio costituzionale del diritto al lavoro, sancito dall'art. 4 della Costituzione, per cui è riconosciuto al cittadino, sia il diritto al lavoro, che la promozione delle condizioni che lo rendano effettivo.

Daltronde essendo assicurata ad ogni cittadino, dall'art 16 ultimo comma della Costituzione, la libertà di uscire dal territorio nazionale e quella di rientrarvi, dovrà necessariamente assicurarsi che questa libertà — ove esercitata ai fini dell'espletamento di attività lavorativa — non venga di fatto vanificata dalla impossibilità di svolgere lavoro all'estero.

Al riguardo vale la pena di osservare come già da anni si parli di «spazio giuridico europeo»; come gli accordi di Shengen abbiano già da anni rinsaldato e cementato la cooperazione internazionale in tema di sicurezza e di collaborazione penale, come sia stata già resa operativa la c.d. «cittadinanza europea» sotto il triplice profilo del diritto di ogni cittadino comunitario di avere liberamente accesso in un paese della Unione europea (senza che occorra esibire passaporto), di risiedervi, ove ritenga, di intraprendervi un'attività lavorativa libera o dipendente, senza che occorran permessi o autorizzazioni di sorta.

In questa prospettiva di ormai consolidata cittadinanza europea davvero singolare è antistorico sarebbe escludere un beneficio, come quello richiesto, e a cui si protrebbe legittimamente aspirare, sol perché i centri di servizio sociale non godono, allo stato, di competenze normativamente stabilite che permettano loro di coordinarsi con i consolati italiani all'estero o con paritetici organismi che all'estero siano operanti.

Ogni contraria obiezione, fondata su ragioni di carattere normativo/organizzativo, appare perciò inconsistente e giuridicamente irrilevante. Come già è accaduto in passato saranno l'organizzazione o la prassi amministrativa a doversi adeguare al principio di diritto.

Nella specie, posto che il Gambino si trova nelle menzionate condizioni soggettive, atte alla concessione del beneficio, il solo fatto che egli risieda e lavori in Germania non può essere considerato motivo giuridicamente rilevante per escluderlo dal beneficio;

P. Q. M

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione nella parte in cui la norma impugnata non prevede che l'esecuzione della misura possa aver luogo anche nel territorio dello stato della Unione Europea;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte medesima;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Gambino Rosario e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa venga comunicata anche ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Caltanissetta l'8 marzo 2000.

Il Presidente: CARUSO

Il magistrato di sorveglianza estensore: VITALE

00C0949

N. 485

*Ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Vecchietti Giacomo*

Reati e pene - Ritrattazione - Questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un procedimento per reato di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), con rinvio alla memoria di parte in atti, anche in riferimento alla sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale.

- Cod. pen., art. 376.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo iscritto al n. 543/1998 R.G. Mod. 23 Pret. Fermo e al n. 2831/1997 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo promosso a carico di Vecchietti Giacomo (nato il 5 luglio 1966 a Montegiorgio); imputato del delitto di cui all'art. 378 del c.p. perché, «dopo che era stato commesso dal Mattei Graziano il reato di vendita a suo favore di una dose di eroina, aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'autorità motivando il possesso della dose di eroina (trovatagli sulle mani nonostante il tentativo di nascondimento) con un precedente acquisto ed il passaggio di denaro come richiesta di un prestito al Mattei, in Porto S. Giorgio il 26 maggio 1997».

Considerato che, essendo esaurita la fase dell'istruttoria dibattimentale del sopra rubricato processo penale ed avendo i testi uditi in giudizio ricostruito i fatti sottostanti all'ipotesi accusatoria formulata dal p.m., il presente giudicante si trova nell'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale dell'art. 376 del c.p. sollevata dalla difesa dell'imputato con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Che, infatti, l'eventuale accoglimento di detta questione condurrebbe al proscioglimento dell'imputato per il reato al medesimo ascritto;

Che le argomentazioni svolte dalla difesa con memoria in atti, anche con specifico riferimento al contenuto della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, appaiono condivisibili, onde la questione non può ritenersi manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda la cancelleria di trasmettere la presente ordinanza unitamente agli atti del processo e alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale.

Fermo, addì 18 maggio 2000.

Il giudice: MORICONI

00C0950

N. 486

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal tribunale di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Bertoloni Marisa e Ministero dell'Interno ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Rendita per invalidità - Previsione, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge n. 537/1999, della revoca del beneficio, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma abrogatrice censurata, per insussistenza dei requisiti prescritti, dalla data dell'accertamento, nell'ipotesi di rinuncia, e dall'anno antecedente l'accertamento, con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti, nell'ipotesi di mancata rinuncia - Mancata previsione della efficacia retroattiva della norma abrogatrice - Ingiustificata disparità di trattamento dei beneficiari delle provvidenze, a seconda dell'epoca in cui sia stata disposta la cessazione delle stesse - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.L. 20 giugno 1996, n. 232 (convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425), art. 4, comma 3-*nonies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 145/1997 R.G. promosso da: Bertoloni Marisa nei confronti di Ministero dell'interno e Ministero del tesoro in punto: appello avverso sentenza del pretore di Verona n. 206 del 1997 sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Va ricordato in fatto che con lettera del 23 gennaio 1995 il Ministero del tesoro aveva invitato la Bertoloni a rinunciare alle provvidenze economiche di cui godeva, giusta accertamento medico del 15 giugno 1994 che diagnosticava una riduzione del grado di invalidità al cinquanta per cento, avvisandola che in difetto sarebbero state ripetute le somme già percepite dal 15 giugno 1994, data del nuovo accertamento: la Bertoloni non aveva aderito: era intervenuta revoca ministeriale (con provvedimento in data 18 luglio 1996) e il prefetto di Verona aveva disposto sia la cessazione della rendita sia la ripetizione delle somme percepite dal 1° luglio 1993 al 30 aprile 1995.

Di conseguenza la Bertoloni aveva promosso ricorso avanti al pretore di Verona chiedendo che le fosse applicato l'articolo 3-*ter* della legge 21 febbraio 1977 n. 29, con conseguente ritenzione di quanto percepito fino alla comunicazione della riduzione del grado di invalidità (1° febbraio 1995) anziché l'articolo 11, comma quarto della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ritenuto dall'ente erogante, norma di cui veniva eccepita l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24 e 38 della Carta costituzionale.

Il pretore di Verona aveva respinto il ricorso facendo applicazione proprio della norma contestata rispetto alla quale escludeva dubbi di costituzionalità.

Con ricorso di appello depositato il 3 luglio 1997, e regolarmente notificato ad ambo i convenuti, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado proponendo al contempo che il collegio rinviasse la decisione all'esito del giudizio avanti al Corte costituzionale, nel frattempo investita da altri giudici *a quo*.

Alla udienza del giorno 11 novembre 1999 la difesa della Bertoloni ha insistito perché venga sollevata questione di illegittimità costituzionale sia della norma più volte citata sia dell'art. 4, comma 3-*nonies* della legge n. 425 del 1996, che ne ha disposto l'abrogazione dando atto che con ordinanza 26 maggio 1999 n. 213 la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili le ordinanze di rimessione precedenti per difetto di motivazione «in ordine alla persistente rilevanza delle questioni sollevate, alla luce di eventuali, perduranti effetti della norma impugnata, pur abrogata» sottolineando nel caso di specie che gli effetti discendenti dal combinato disposto delle due norme «non appaiono essere assolutamente eventuali, bensì certi, sicuri, reali nonché perduranti, al punto che l'eventuale rigetto del presente gravame si risolverebbe nell'illegittimo danno a carico di parte ricorrente, la quale sarà di conseguenza esposta all'obbligo di rifondere all'erario le somme che si assumono ingiustamente dovute, non avendo la norma abrogatrice disposto alcunché con efficacia retroattiva».

Ciò posto, le osservazioni della difesa della Bertoloni appaiono cogliere nel segno. Innanzitutto va ribadito che l'articolo 11, comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sanzionava la tardiva adesione dell'interessato alle pretese dell'erario con la perdita delle provvidenze già maturate nell'anno anteriore al nuovo accertamento medico: tale disposto, innovativo del sistema, era suscettibile di forti sospetti di illegittimità costituzionale perché, pur perseguendo l'apprezzabile esigenza di pronta definizione del contenzioso inerente alle provvidenze per invalidità civile, introduceva di fatto una rilevante limitazione del diritto di difesa giacché l'intrapresa di un giudizio comportava di per sé perdita e/o restituzione di ratei maturati nell'anno anteriore alla data del nuovo accertamento.

Inoltre la innovazione legislativa produceva ingiustificata distinzione tra i destinatari delle provvidenze a cui veniva applicato un trattamento diverso a seconda dell'epoca in cui fosse stata disposta la cessazione delle provvidenze incidendo su situazione protetta dall'art. 38 della Carta costituzionale.

Tali dubbi non sono venuti meno a seguito della legge n. 425 del 1996 perché essa ha sì disposto l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 527 del 1993, ma tanto è avvenuto *ex nunc* senza disporre per il passato sicché le cessazioni «definite» in epoca precedenza continuano a essere regolate e a produrre effetti secondo le regole abrogate.

Tanto va ritenuto anche per il caso di specie ove è già stata disposta con decreto del Ministero del tesoro n. 1639/10 del 21 maggio 1996 sia la revoca della provvidenza economica sia la «ripetizione dei ratei corrisposti nell'anno precedente alla stessa data nonché di quelli successivi» e tale situazione ha determinato il tenore delle conclusioni della ricorrente/appellante che nella sostanza richiedono di verificare la correttezza e legittimità del provvedimento amministrativo previa ricostruzione della normativa da applicarsi all'epoca che viene indicata *in primis* nell'art. 3-*ter* della legge 21 febbraio 1977 n. 29 e in subordine nell'art. 11 della legge n. 537 del 1993, sospettato di non conformità alla Carta costituzionale.

Non vi è modo per evitare il vaglio della Corte regolatrice perché, come rilevato dal giudice di prime cure la disciplina del 1977 è stata abrogata dalla legge n. 537/1993 mentre alla normativa nuova, introdotta con l'art. 4, comma 3-*ter* della legge n. 425 del 1996 (per cui la revoca delle provvidenze ha effetto a decorrere dalla data della visita di verifica) non è stata conferita quella espressa retroattività a cui è vietato pervenire in via interpretativa.

P. Q. M.

Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

*Ritenuta non manifestamente inammissibile (rectius irrilevante) ed infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-*nonies* d.-l. 20 giugno 1996 n. 425, nella parte in cui abroga l'art. 11, quarto comma legge 24 dicembre 1993 n. 537 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della costituzione sospende il giudizio e rimette agli atti alla corte costituzionale;*

Riserva la motivazione a 30 giorni;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, nonché alle parti costituite;

Venezia, addì 11 novembre 1999.

Il Presidente: BRUNI

N. 487

*Ordinanza emessa il 29 maggio 2000 dal g.i.p. presso il tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Accardo Giuseppe*

Processo penale - Giudice che ha emesso il decreto penale di condanna - Incompatibilità a giudicare, a seguito di opposizione, sulle richieste di giudizio immediato, di giudizio abbreviato e di applicazione della pena - Mancata previsione - Trattamento pregiudizievole per l'imputato - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Contrasto con il criterio di terzietà ed imparzialità del giudice di cui all'art. 2 della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

- Cod. proc. pen., art. 461, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 e 111.

Processo penale - Procedimento per decreto - Requisiti del decreto penale di condanna - Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze - Mancata previsione - Diversità di disciplina rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.

- Cod. proc. pen., art. 460, primo comma, lett. b), in relazione agli artt. 464, terzo comma, 417, primo comma, lett. b), 552, primo comma, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti relativi al procedimento sopra emarginato nei confronti di Accardo Giuseppe, nato a Castellammare del Golfo il 23 maggio 1954, residente a Erice, Casa Santa, via dei Pescatori n. 71, elettivamente domiciliato in Trapani, via Nicolò Fabrizi n. 48, presso l'ufficio della ditta individuale Accardo Giuseppe, difeso di fiducia dall'avv. Marco Siragusa;

D E D U C E

La illegittimità costituzionale dell'art. 461, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che ha emesso il decreto penale di condanna a giudicare lo stesso imputato a seguito di opposizione sulla richiesta di giudizio immediato o sulla richiesta di giudizio abbreviato o sulla richiesta di applicazione di pena, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 76 e 111 Cost.

Questo giudice ha emesso nei confronti di Accardo Giuseppe decreto penale di condanna in data 28 gennaio - 31 gennaio 2000 per il reato di cui all'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e per il reato di cui all'art. 221 del testo unico leggi sanitarie, comminando la pena di L. 4.000.000 di ammenda.

Accardo Giuseppe ha presentato opposizione avverso il predetto decreto di condanna entro i termini di legge con richiesta di giudizio immediato.

Ai sensi dell'art. 461, terzo comma, c.p.p., sempre questo giudice è stato investito della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, essendo espressamente statuito che «con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ».

La previsione esplicita di compatibilità sancita dall'art. 461, terzo comma, c.p.p., del giudice che ha emesso il decreto penale di condanna a giudicare lo stesso imputato a seguito di opposizione sulla richiesta di giudizio immediato o sulla richiesta di giudizio abbreviato o sulla richiesta di applicazione di pena, ad avviso di questo rimettente, violerebbe l'art. 3 Cost. per il trattamento pregiudizievole riservato all'imputato poiché la sua posizione ha già formato oggetto di valutazione da parte di questo giudice investito della richiesta di decreto penale di condanna, e quindi questo stesso giudice si troverebbe chiamato a giudicarlo sullo stesso fatto in sede di opposizione, e l'art. 24 Cost., in quanto in tal modo risulterebbe compromesso anche il diritto di difesa.

Le due disposizioni censurate contrasterebbero inoltre con il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 Cost., perché sarebbe alterato il criterio della terzietà e della imparzialità del giudice, di cui all'art. 2 della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto compromesso dalla valutazione in ordine alla configurabilità del reato e alla sua riconducibilità all'indagato, già espressa nel momento in cui è stato emesso decreto penale di condanna, poiché i possibili esiti del giudizio a seguito dell'atto di opposizione, sono demandati alla competenza dello stesso soggetto processuale che vi ha dato impulso mediante l'emissione del decreto penale di condanna.

È acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale che l'istituto della incompatibilità per atti compiuti nel procedimento penale è preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia né possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo e tali da poter pregiudicare la neutralità del suo giudizio. Il principio del giusto processo, infatti, comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione già in precedenza espresse:

non vi è dubbio che il procedimento per decreto penale di condanna integra gli estremi di un vero e proprio giudizio di merito, in quanto presuppone l'accertamento giudiziale del fatto storico e della responsabilità dell'imputato;

tali caratteri sono presenti anche nell'attività decisoria con cui il giudice valuta la richiesta motivata di decreto penale formulata dal pubblico ministero; valutazione che, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta, si sostanzia in un esame di merito sulla responsabilità dell'imputato.

che il controllo del giudice attenga non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito della richiesta, si ricava in primo luogo dall'art. 459 comma 3 c.p.p., da cui emerge che la valutazione del giudice può sfociare nell'emissione di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.. Inoltre, la valutazione di merito è estesa alla congruità della misura della pena indicata dal pubblico ministero, in quanto, alla stregua degli artt. 459 comma 3, e 460 comma 2 c.p.p., il giudice, ove non ritenga di applicare la pena nella misura indicata dal pubblico ministero, deve rigettare la richiesta e restituirgli gli atti (cfr. sentenza della Corte costituzionale 21 novembre 1997, n. 346).

Pertanto «non può lo stesso giudice che ha già compiuto una così incisiva valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato» continuare a trattare del procedimento a seguito di opposizione, soprattutto allorché si consideri l'opposizione con richiesta di giudizio abbreviato o con richiesta di applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p.

La pronuncia del giudice sui possibili giudizi a seguito di opposizione, è quindi pregiudicata, con violazione dei principi del giusto processo e dell'imparzialità del giudice, dalla precedente pronuncia del decreto di condanna da parte dello stesso giudice.

La questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio appare pertanto risolutiva nel giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Il difensore di Accardo Giuseppe, prospetta, a sua volta, la illegittimità costituzionale dell'art. 460, primo comma, lettera b) c.p.p., in relazione agli artt. 464, comma 3, n. 417, comma 1, lettera b), n. 552, comma 1, lettera c) c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, Cost. nella parte in cui esso non prevede che il decreto penale di condanna deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze.

Infatti, a mente degli artt. 417, comma 1, lettera b), e 552, comma 1, lettera c) c.p.p., l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze sono requisiti formali, rispettivamente della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio.

Questo nuovo inciso è stato introdotto dal legislatore della riforma (legge n. 479/1999) al chiaro scopo di vincolare l'organo della pubblica accusa alla formulazione di addebito il più possibile specifico, dettagliato e comprensibile, in modo che sia facilitata la funzione giudicante attivata con l'esercizio dell'azione penale e consentita apertamente la difesa dell'incolpato, come sancito dall'art. 111, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede che «... la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

È indubbia, quindi, la diversità dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'azione penale a seconda che si proceda con procedimento per decreto o altrimenti con richiesta di rinvio a giudizio o con decreto di citazione a giudizio, con conseguente disparità di trattamento dell'imputato nei confronti del quale si procede per decreto e in senso a lui pregiudizievole, atteso che la chiarezza e la precisione dell'imputazione assicura una maggiore tutela dei diritti della difesa.

La questione sollevata dalla difesa di Accardo Giuseppe appare pertanto preclusiva del giudizio e non manifestamente infondata.

Ravvisati, quindi, due questioni di illegittimità che è necessario risolvere con l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e segnatamente di tutti gli atti formanti il presente fascicolo nonché la presente ordinanza;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trapani, addì 29 maggio 2000.

Il giudice per le indagini preliminari: INGOGLIA

00C0952

N. 488

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1999 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra Mazzoni Guido e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Gestione speciale artigiani e commercianti - Contributi previdenziali annui rapportati alla totalità dei redditi d'impresa, denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, ivi compresi i redditi del socio accomandante di società in accomandita semplice - Ingiustificato deteriore trattamento del socio accomandante di società in accomandita semplice rispetto al socio di società di capitali - Violazione del principio della capacità contributiva, per l'indebita estensione del prelievo fiscale alla contribuzione previdenziale, nonché della garanzia previdenziale, per il concorso al sistema contributivo pensionistico di reddito non da lavoro.

- Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis.
- Costituzione, artt. 3, 38, secondo comma, e 53.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 dicembre 1999, letti ed esaminati gli atti;

O S S E R V A

Con ricorso depositato in data 15 settembre 1995 Mazzoni Guido ha adito questo giudice esponendo:

di aver versato all'I.N.P.S., sede di Ancona, per gli anni 1993-1994, oltre la legittima contribuzione dovuta per l'assicurazione I.V.S. gestione commercianti in qualità di agente di commercio, anche quella relativa al reddito di socio accomandante della società in accomandita semplice Confezioni Laurenzi di Laurenzi Adele e C.;

di aver presentato domanda di rimborso all'I.N.P.S., ma con esito negativo, atteso che l'ente giustificava il proprio operato richiamandosi all'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui il contributo annuo per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, facendo altresì presente che redditi di impresa, ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 917/1986, sono considerati anche i redditi del socio accomandante di società in accomandita semplice;

di aver inutilmente esperito ricorso al comitato amministratore gestione artigiani e commercianti dell'I.N.P.S.

Ha chiesto dunque il riconoscimento del suo diritto al rimborso dell'importo dei contributi versati sul reddito di socio accomandante, con conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione della relativa somma, oltre rivalutazione ed interessi legali.

A tal fine, in via principale, ha denunciato violazione di legge per falsa ed errata interpretazione dell'art. 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, sostenendo che la suddetta disposizione non può essere interpretata nel senso di ricomprendere fra i redditi assoggettati a contribuzione anche quelli derivanti dalla qualità di socio di una S.a.s., posto che tali redditi non sono in alcun modo ricollegabili ad una prestazione lavorativa, ma sono sostanzialmente redditi da capitale. In subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992 n. 438, deducendo la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

dell'art. 3, perché essa introduce un'ingiustificata disparità di trattamento tra il socio di società di capitali ed il socio di società di persone, in quanto il primo, a differenza del secondo, non vede assoggettato il reddito societario a contribuzione I.N.P.S., pur trattandosi, in entrambi i casi, di redditi frutto, non di attività lavorativa, ma di capitale investito;

dell'art. 38, perché fa concorrere al sistema contributivo-pensionistico un reddito non da lavoro;

dell'art. 53, perché applica ai fini contributivo-previdenziali un reddito non da lavoro da considerarsi solo a fini fiscali.

Costitutosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alle disposizioni di legge citate e ha sostenuto l'infondatezza delle sollevate eccezioni.

R I L E V A

Ritiene il giudicante che le questioni di legittimità costituzionale prospettate non siano manifestamente infondate.

Invero l'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, al comma 1, dispone testualmente «a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono».

I soggetti di cui all'art. 1, legge 2 agosto 1990, n. 233, sono «i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori».

Orbene tra i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF devono includersi anche i redditi del socio accomandante della società in accomandita semplice, atteso che, ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), sono considerati redditi di impresa «i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale».

La disposizione dell'art. 3-bis, legge n. 438/1992, assoggettando dunque alla contribuzione previdenziale anche i redditi di società di persone come S.n.c. e S.a.s., sembra violare la Costituzione sotto vari profili, condividendosi al riguardo le osservazioni di parte ricorrente.

Deve in primo luogo rilevarsi che la suddetta previsione appare discriminare ingiustificatamente il socio accomandante di società in accomandita semplice rispetto al socio di società di capitali, in quanto soltanto il reddito societario del primo è sottoposto a contribuzione I.N.P.S., e ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le due tipologie di reddito (e quindi identità di posizione, sotto il profilo che interessa, tra le due categorie di soci), nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attività lavorativa, ma in conseguenza della sottoscrizione di quote di capitale sociale con versamento degli importi corrispondenti e a seguito della formazione di utili.

In secondo luogo la citata disposizione sembra porsi in contrasto con l'art. 38 secondo comma, della Costituzione, che, prevedendo il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori, esclude che al sistema contributivo previdenziale possa concorrere un reddito non da lavoro. Non si comprende, infatti, a quale titolo un reddito non ricollegabile ad una prestazione lavorativa, come quello appunto di socio accomandante di una S.a.s., debba contribuire al sistema pensionistico.

Infine la norma in esame mal pare accordarsi con l'art. 53 della Costituzione che sancisce il principio della «capacità contributiva» complessiva ai soli fini fiscali e non anche contributivo-previdenziali. Se dunque, ai fini fiscali, è corretto ritenere qualunque reddito oggetto di tassazione, diverso è il discorso ai fini previdenziali, atteso che soltanto i redditi da lavoro possono costituire oggetto di prelievo contributivo.

Questo giudice ritiene pertanto che l'art. 3-bis, legge n. 438/1992 debba essere sottoposto al vaglio di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, non potendosi interpretare la suddetta disposizione nel senso di escludere i redditi da società in accomandita semplice dall'ammontare del contributo percentuale annuo, stante il tenore letterale della stessa ed il disposto dell'art. 6, comma 3, d.P.R. 917/1986.

Da ultimo non va pretermessa la manifesta irragionevolezza della normativa in oggetto che, al solo malcelato scopo di ampliare la base contributiva, assoggetta a contribuzione quello che nella sostanza, al di là della qualificazione formale operata dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 917/1986 a soli fini fiscali, è un mero reddito da capitale.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, nei termini sopra esposti, appare anche rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto, trattandosi di norma applicabile al caso di specie e non interpretabile, in considerazione del suo tenore letterale, in conformità con le citate disposizioni costituzionali, la domanda del ricorrente potrebbe accogliersi solo a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui consente che il contributo dovuto da artigiani e commercianti sia rapportato non ai soli redditi da lavoro; dovendo, viceversa, in caso di ritenuta legittimità, farsi luogo alla reiezione del ricorso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992, n. 438, per contrasto con gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti.

Ancona, addì 21 dicembre 1999.

Il giudice del lavoro: PASINI

N. 489

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal tribunale di Vigevano
sull'istanza di ricazione proposta da Caserta Franco*

Astensione e ricazione del giudice - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e il sequestro dei beni di questi ultimi (art. 146 r.d. n. 267/1942) - Obbligo di astenersi dal giudicare nella causa medesima - Mancata previsione - Contrasto con il principio del «giusto processo».

- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla istanza di ricazione proposta addì 11 giugno 1999 dal sig. Franco Caserta, convenuto nella causa civile iscritta al numero 214 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1999, nei confronti del giudice dell'esecuzione dott. Alessandro Rizzieri, giudice di questo stesso tribunale di Vigevano.

Ritenuto in fatto

Il sig. Franco Caserta, convenuto nella causa civile promossa dal curatore del fallimento della Nutrimax Società a responsabilità limitata dinanzi a questo tribunale di Vigevano, ha proposto istanza di ricazione nei confronti del giudice istruttore, al quale la causa medesima era stata assegnata, il dott. Alessandro Rizzieri: istanza da esso stesso convenuto sottoscritta e depositata in cancelleria il giorno 11 giugno 1999, dopo la designazione del dott. Rizzieri come giudice istruttore della causa.

Con provvedimento del 22 giugno 1999 il Presidente del tribunale di Vigevano ha incaricato questo collegio di decidere su detta istanza di ricazione.

La causa in cui il ricusante è convenuto riguarda una azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 secondo comma della legge fallimentare, promossa dal curatore del fallimento della Nutrimax S.r.l. assumendosi, da parte dell'attore, che, sebbene dagli atti sociali risulti che l'amministratore unico della Società fallita è tale Emanuele Milanesi, in realtà il vero amministratore (di fatto) sarebbe proprio esso convenuto Franco Caserta.

Fatta questa premessa, il convenuto Caserta ricusa il giudice Rizzieri sostanzialmente per i seguenti motivi:

a) nel corso di un dibattimento penale, che vedeva come imputato di bancarotta l'amministratore (tale indicato negli atti sociali) della Società fallita, Emanuele Milanesi, dinanzi a questo stesso tribunale di Vigevano, il giudice a latere dott. Rizzieri avrebbe rivolto a Franco Caserta, ivi sentito come testimone, numerose domande in nessun modo pertinenti all'oggetto del procedimento penale, bensì tendenti unicamente a far conoscere quale attività avesse in concreto svolto lo stesso Caserta in seno alla Società poi fallita; e ciò con l'ulteriore intento di raccogliere elementi di prova rilevanti per la futura azione di responsabilità contro lo stesso Caserta: azione che il medesimo dott. Rizzieri, come giudice delegato del fallimento ha poi autorizzato il curatore a promuovere;

b) il dott. Rizzieri, come giudice delegato del fallimento della Nutrimax S.r.l., ha autorizzato il curatore sia a promuovere contro Franco Caserta l'azione di responsabilità di cui si è detto, sia, in vista di essa e prima ancora che l'atto di citazione venisse notificato, a sequestrare tutti i beni dello stesso Caserta a garanzia del pagamento della somma che, in accoglimento della domanda da proporre con la preannunciata (e autorizzata) citazione, esso stesso Caserta sarebbe stato (così si auspica) condannato a pagare; nonostante che il dott. Rizzieri abbia, con decreto del 2 febbraio 1999, concesso entrambe queste autorizzazioni e abbia poi, con ordinanza del 2 marzo 1999, confermato l'autorizzazione al sequestro (l'altra autorizzazione, ossia quella per promuovere la lite, non abbisogna di alcuna conferma ora lo stesso dott. Rizzieri si trova a istruire la causa in tal modo da lui stesso autorizzata nonché a far parte del collegio che la deciderà.

Questa istanza di ricusazione veniva comunicata, ad opera di questo stesso collegio (chiamato a decidere su di essa), al giudice ricusato dott. Alessandro Rizzieri il quale ha fatto pervenire una memoria scritta. In questa egli chiede che l'istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile, o sia comunque rigettata, in quanto che i fatti esposti nell'istanza medesima (qui sopra riportati) non realizzerebbero alcuna ipotesi di astensione obbligatoria e quindi di ricusazione.

Il collegio ha preso visione dell'intero fascicolo della causa civile di cui ora è investito il giudice ricusato (n. 214 del ruolo generale contenzioso del corrente anno 1999), iniziata con atto di citazione notificato a Franco Caserta il 16 marzo 1999 (per l'udienza del 16 giugno 1999) e che vede convenuti sia lo stesso Caserta sia Emanuele Milanesi; dell'intero fascicolo della procedura fallimentare che, come si è ora visto, sta a monte di detta causa (Fallimento n. 1282/1994); nonché dell'intero fascicolo della procedura di reclamo avverso l'ordinanza di sequestro di cui si è detto del 2 marzo 1999 (n. 105/1999): procedura, quest'ultima, conclusasi con il rigetto del reclamo proposto da Franco Caserta (ordinanza collegiale del 12 aprile 1999; di tale collegio, ovviamente, il dott. Rizzieri non faceva parte).

Considerato in diritto

Va preliminarmente osservato che l'istanza di ricusazione è stata tempestivamente proposta da una delle parti in causa, e cioè più di due giorni della prima udienza (art. 52 secondo comma, c.p.c.), e ha determinato la sospensione della causa medesima.

L'istanza del curatore del fallimento, indirizzata al giudice delegato dott. Rizzieri depositata in cancelleria il 2 febbraio 1999, volta ad ottenere sia l'autorizzazione a promuovere l'azione di responsabilità contro Franco Caserta, sia a sequestrargli i beni, si fonda in gran parte sulle dichiarazioni rese poco tempo prima dallo stesso Caserta come testimone al dibattimento penale, dinanzi a questo stesso tribunale di Vigevano, nel procedimento contro Emanuele Milanesi, imputato di bancarotta; e il curatore allega all'istanza il resoconto stenografico della deposizione testimoniale ora detta. Da questo resoconto risulta che, effettivamente, numerose domande al teste Caserta, pur citato dal pubblico ministero, furono poste dal giudice a latere dott. Rizzieri; e proprio dalle risposte date dal teste a queste domande (del giudice) il curatore del fallimento trae argomento a sostegno della propria istanza.

Purtuttavia, anche a voler ammettere, come si sostiene nell'istanza di ricusazione, che le domande rivolte al teste dal giudice Rizzieri non fossero pertinenti al processo, ma servissero unicamente a preconstituire una prova della responsabilità dello stesso teste come amministratore di fatto della, società poi fallita (responsabilità qui fatta valere con l'azione autorizzata dallo stesso dott. Rizzieri come giudice delegato del fallimento), da ciò non conseguirebbe mai alcun obbligo di astensione del giudice Rizzieri nella causa di responsabilità di cui trattasi (e quindi alcuna possibilità, per la parte, di ricusarlo), posto che la situazione ora descritta in ipotesi, ancorché fosse vera, non è prevista da alcuna disposizione dell'art. 51 del codice di procedura civile come motivo di astensione obbligatoria; né questa mancata previsione legislativa sembra confliggere con alcuna norma della Costituzione.

Diverso discorso deve farsi invece, per il secondo motivo di ricusazione proposto, e cioè avere il giudice Rizzieri autorizzato l'instaurazione di una causa (e autorizzato altresì, in vista di essa, un sequestro) ed essere lui stesso il giudice di questa medesima causa.

Non vi è dubbio che la procedura fallimentare, da una parte, e una qualunque causa civile, originata dal fallimento e autorizzata dal giudice delegato, dall'altra, sono due processi distinti, ancorché in qualche modo collegati tra loro, e quindi non possono, assolutamente, essere considerati come due gradi di uno stesso processo. Manifestamente inapplicabile alla fattispecie in esame è dunque la norma di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c., nella parte relativa al «magistrato che ha conosciuto della causa in altro grado del processo».

Altrettanto estranea alla fattispecie in esame è l'altra parte della norma citata, la quale fa riferimento al giudice che «ha dato consiglio nella causa». Invero autorizzare il curatore del fallimento a promuovere una causa non è, propriamente «dare consiglio»; e, in ogni caso, la norma si riferisce ai consigli dati dal giudice al di fuori delle ipotesi in cui, per espressa disposizione di legge, egli debba e possa esprimere il suo parere sull'oggetto della controversia, e quindi, in definitiva, ai consigli dati come privato.

Ancor meno può pensarsi che il giudice delegato possa avere un interesse in una causa da lui stesso autorizzata (interesse che, se esistesse, sarebbe, come è noto, motivo di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 51 n. 1 c.p.c.). Invero, anche a voler considerare il giudice delegato del fallimento sostanzialmente l'attore della causa da lui stesso autorizzata così riducendo il curatore al rango di *longa manus* del giudice delegato, si configurerebbe soltanto un interesse dell'ufficio, ma giammai un interesse proprio e personale del giudice (che è l'interesse preso in considerazione dall'art. 51 n. 1 c.p.c.).

Infine, anche a voler ritenere una preconcetta e ingiustificata convinzione del giudice Rizzieri sulla responsabilità di Franco Caserta nel dissesto che ha portato al fallimento della Nutrimax S.r.l., sarebbe comunque del tutto arbitrario ascrivere questo prematuro e, in ipotesi; temerario giudizio a personale inimicizia (e grave per giunta) del giudice Rizzieri nei confronti del predetto Caserta, anche perché nell'istanza di ricusazione non si fa cenno (almeno in maniera esplicita) a siffatta inimicizia, e nulla, del resto, risulta dagli atti su questo punto. Perciò anche la norma di cui all'art. 51 n. 3 c.p.c. è inapplicabile alla fattispecie in esame.

È dunque giocoforza concludere che questa stessa fattispecie non rientra in alcuna previsione di legge come possibile motivo di astensione obbligatoria (e quindi di ricusazione) del giudice.

Il compito di questo collegio potrebbe così considerarsi esaurito col rigetto della istanza di ricusazione di cui trattasi.

Eppure questo collegio deve porsi responsabilmente la questione se la mancata previsione, nelle norme di legge sulla astensione obbligatoria del giudice, della fattispecie che si è verificata nel caso ora in esame sia, o meno, conforme alla Costituzione: questione tanto più impellente, in quanto che, come a tutti è noto, in questi ultimi anni la Corte costituzionale, con riferimento al processo penale, ha emesso numerose sentenze (l'ultima addirittura pochi giorni orsono: la numero 241 del 17 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1999) le quali hanno, di volta in volta, dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di legge (processuale penale) in quanto essa non prevede una determinata causa di incompatibilità del giudice (e quindi di astensione obbligatoria).

Ed è appena il caso di aggiungere che, in linea generale, sarebbe del tutto irragionevole ammettere che il giudice civile possa essere (o apparire) meno imparziale del giudice penale.

La questione di legittimità costituzionale, che ora qui si prospetta, non è stata mai sottoposta all'esame della Corte costituzionale; e non è pregiudicata da alcuna delle tre sentenze di rigetto che la Corte ha emesso su questioni in qualche modo analoghe, ma non identiche.

Più precisamente la sentenza n. 148 del 8 maggio 1996 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma (art. 146 terzo comma della legge fallimentare) che consente al giudice delegato di disporre d'ufficio il sequestro dei beni dell'amministratore della società fallita. In realtà qui ora non viene in considerazione questa norma (prescindendo dal considerare che, comunque, il sequestro di cui trattasi non è stato disposto di ufficio dal giudice Rizzieri, bensì da lui autorizzato in accoglimento di una specifica istanza del curatore). Viene invece in considerazione la norma che consente al giudice delegato del fallimento di far parte del collegio che deve giudicare sulla azione di responsabilità da lui stesso autorizzata (e in vista della quale egli stesso ha autorizzato il sequestro). Dunque questa sentenza della Corte costituzionale non riguarda il caso ora in esame.

Con la sentenza n. 326 del 7 novembre 1997 la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma (art. 700 c.p.c.) che consente al giudice che ha emesso un provvedimento cautelare *ante causam* (al di fuori, peraltro, di ogni fallimento) di giudicare poi nella successiva causa di merito. In realtà qui ora non viene in considerazione soltanto la norma che consente al giudice delegato del fallimento di giudicare in quella causa in vista della quale egli stesso abbia emesso un provvedimento cautelare (sequestro), ma anche e soprattutto la norma che consente al giudice delegato di far parte del collegio che deve giudicare su una causa promossa dal curatore con la sua (di esso giudice) autorizzazione. Dunque neanche questa sentenza della Corte costituzionale riguarda il caso ora in esame.

Infine con la sentenza n. 351 del 21 novembre 1997 la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 34 c.p.p.) che consente al giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato il curatore a costituirsi parte civile in un procedimento penale, di essere poi giudice di questo stesso processo penale. In realtà il giudice Rizzieri non ha autorizzato il curatore ad esercitare una azione civile in un processo penale, bensì lo ha autorizzato a promuovere autonomamente una azione civile (dinanzi al giudice civile), azione oltre tutto, non dipendente da reato.

D'altronde, la sentenza della Corte costituzionale, cui ora ci si riferisce, di infondatezza della questione sollevata, è motivata con specifico riferimento alla peculiarità del caso di specie, allora sottoposto all'esame della Corte, ossia, come si è detto, della azione civile proposta in un processo penale iniziato, come è ovvio, da una parte pubblica (il pubblico ministero): circostanza, quest'ultima, sottolineata nella motivazione della sentenza. Pertanto quest'ultima sentenza non riguarda il caso del quale ora ci si occupa.

Fatte queste opportune precisazioni, il collegio ritiene di dover sollevare di ufficio, siccome non manifestamente infondata e di indiscutibile rilevanza in questo procedimento incidentale di ricusazione, devoluto alla sua competenza funzionale (di esso stesso collegio investito dell'esame della istanza di ricusazione di cui si è più volte fatto cenno), la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 51 del codice di procedura civile nella parte

in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, che abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 146 secondo comma della legge fallimentare e abbia, nel contempo, autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni dei futuri convenuti ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima, per il contrasto di questa norma con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

E invero, come è ormai da tutti pacificamente riconosciuto, nonché affermato in plurime sentenze della Corte costituzionale, dalle ora citate norme della Costituzione discende il cosiddetto principio del «giusto processo», ossia, più precisamente, dovere in ogni processo, sia civile che penale, il giudice non solo essere, ma anche apparire, imparziale, così da escludere, nel singolo processo, quel giudice (persona fisica) il cui giudizio si teme possa essere condizionato dalla cosiddetta «forza della prevenzione», cioè dalla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio già espresso.

Ora, venendo al caso di specie, il giudice delegato del fallimento, che autorizza il curatore a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e nel contempo autorizza, o comunque dispone, il sequestro dei beni degli stessi, esprime necessariamente un ponderato giudizio sul comportamento di detti amministratori, qualificandolo come colposamente illecito nonché dannoso per la società alla stregua di quanto disposto dall'art. 2392 del codice civile.

Altrimenti, l'autorizzazione a promuovere l'azione non verrebbe rilasciata né, tanto meno, verrebbe autorizzato (o disposto) il sequestro dei beni degli amministratori.

Si prescinde qui dalla motivazione del decreto del 2 febbraio 1999 del giudice Rizzieri (ricusato) e da quella dell'ordinanza del 2 marzo 1999 dello stesso giudice (la quale ordinanza confermò il decreto nella parte relativa al sequestro): motivazioni, peraltro, entrambe, ampie ed esaurienti e che manifestano, in termini di assoluta certezza, senza lasciare spazio a margini di dubbio, il convincimento del dott. Rizzieri dell'essere stato il sig. Franco Caserta l'effettivo amministratore della società fallita e dell'avere lui stesso, in tale qualità, «distratto danaro e merci della società» e «arrecato comunque alla società gravi danni economici».

Quel che conta ai fini della questione di legittimità costituzionale non è la motivazione data dal singolo giudice delegato, nel singolo caso, al provvedimento autorizzativo, quanto piuttosto il tipo di motivazione che, secondo legge, deve essere data a siffatto provvedimento (ancorché dovesse accadere, ma non è certo questo il caso attuale, che l'autorizzazione di cui trattasi non fosse motivata affatto o fosse motivata in maniera del tutto superficiale).

Ora non vi è dubbio che la gravità e importanza del provvedimento da adottare (che coinvolge interessi patrimoniali spesso di rilevante valore economico, sia dei creditori della società fallita, sia degli amministratori della stessa, soprattutto se debba decidersi se sequestrare o meno i beni di questi ultimi) impone al giudice delegato del fallimento, in osservanza, tra l'altro, delle prescrizioni degli articoli 24 e 111 della Costituzione (il cui rispetto non può essere inteso in senso formalistico, ma tanto più attento e rigoroso quanto più importanti sono gli interessi di gioco), di esaminare l'istanza del curatore e gli atti della procedura fallimentare con valutazione per così dire «contenutistica» e di esprimere un giudizio, che può essere manifestato nel provvedimento con motivazione più o meno esplicita, sui danni che il pregresso comportamento degli amministratori può aver arrecato al patrimonio della società fallita e, in definitiva, sulla loro responsabilità.

Vero è che questo giudizio è, pur sempre, espresso allo stato degli atti, e che le risultanze della causa, che il curatore viene autorizzato a promuovere, potrebbero essere tali da ribaltarli e cioè dal far respingere la domanda dell'attore (ossia del fallimento).

Ma gioca, in ogni caso, come si è già notato, contro il principio del «giusto processo» la cosiddetta «forza della prevenzione», in quanto il giudice si è comunque già espresso in precedenza sulla fondatezza della domanda dell'attore con una valutazione «di contenuto».

D'altra parte a differenza di quanto può accadere in molte fattispecie analoghe, ma estranee alla materia fallimentare, il provvedimento del giudice delegato, che autorizza il curatore del fallimento a promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e, nel contempo, a sequestrare i beni di questi ultimi, presenta aspetti particolari che accentuano ancor più quella «forza della prevenzione» (da contrastare) di cui si è più volte detto.

Invero la vigente legge fallimentare italiana (oltre tutto emanata in condizioni storiche e politiche molto diverse dalle attuali, prima della Costituzione, e poi non più modificata) delinea la figura del giudice delegato come il vero *dominus* della procedura, caratterizzata, quest'ultima, da molti elementi officiosi (ossia di provvedimenti che devono o possono essere emessi di ufficio), con conseguente abbassamento della figura del curatore.

Ne consegue che il giudice delegato del fallimento, per i poteri di cui dispone e per i modi con cui può esercitarli, è (o appare) un giudice per così dire «meno terzo» rispetto al giudice di altri tipi di processo civile (ad esempio rispetto al giudice dell'esecuzione).

In questo contesto il provvedimento del giudice delegato, relativo alla proposizione della azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e al sequestro dei loro beni, ancorché adottato formalmente in accoglimento di una istanza del curatore, appare essere, sostanzialmente, frutto dell'iniziativa del giudice medesimo, soprattutto se non vi siano state sollecitazioni da parte dei creditori, tenuto anche conto della importanza capitale che simile provvedimento può avere nella procedura concorsuale.

Questo provvedimento, a differenza di quello che autorizza il curatore a costituirsi parte civile in un procedimento penale (in relazione al quale provvedimento come si è visto più sopra, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale), fa apparire il giudice delegato del fallimento sostanzialmente come attore nella causa di responsabilità di cui trattasi e come parte sequestrante (ovviamente nell'interesse dei creditori della società fallita). Ecco perché, per concludere, in questo caso la cosiddetta «forza della prevenzione» appare più pregnante che mai.

Per i suesposti motivi la prospettata questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata e viene pertanto, di ufficio, rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione dell'attuale procedimento incidentale sulla istanza di ricusazione proposta dal convenuto sig. Franco Caserta nei confronti del giudice dott. Alessandro Rizzieri.

Superfluo aggiungere che la causa assegnata al giudice Rizzieri, nella quale il sig. Caserta è convenuto, già sospesa *ope legis* in virtù della presentazione dell'istanza di ricusazione, rimarrà sospesa fino a tanto che questo collegio non avrà deciso su tale istanza: il che, attesa la sospensione (anche questa *ope legis*) del procedimento incidentale di ricusazione, determinata dalla questione di legittimità costituzionale ora sollevata di ufficio, non potrà avvenire prima che sulla questione medesima la Corte costituzionale si sia pronunciata.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1;

Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 secondo comma della legge fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista detta di causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima, per il contrasto di questa norma con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso, relativo all'istanza di ricusazione proposta dal convenuto sig. Franco Caserta nei confronti del giudice dott. Alessandro Rizzieri;

Manda al cancelliere di trasmettere copia della presente ordinanza al presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, nonché di far notificare, tramite ufficiale giudiziario, altre copie della presente ordinanza alle parti e difensori qui di seguito indicati:

- 1. al dott. Alessandro Rizzieri, giudice del tribunale di Vigevano;*
- 2. al sig. Franco Caserta, elettivamente domiciliato in Vigevano, Via Boldrini n. 5, presso l'avv. Paolo Longhi;*
- 3. all'avv. Carlo Nola, elettivamente domiciliato in Vigevano, Via Boldrini n. 5, presso l'avv. Paolo Longhi;*
- 4. al dott. Stefano Seclì, nella sua qualità di curatore del fallimento della Nutrimax Società a responsabilità limitata, elettivamente domiciliato in Vigevano, Via Buozzi n. 41, presso l'avv. Umberto Sparano;*
- 5. all'avv. Umberto Sparano, Via Buozzi n. 41, Vigevano;*
- 6. al sig. Emanuele Milanese, via Jamoretti n. 174, Induno Olona.*

Così deciso in Vigevano, nella camera di consiglio del tribunale, addì 8 luglio 1999.

Il Presidente: PALMINOTA

N. 490

*Ordinanza emessa il 5 aprile 2000 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Sportelli Giuseppe Carmine ed altro*

Processo penale - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale - Reato di peculato militare - Attribuzione al tribunale militare in composizione collegiale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di peculato comune.

- Cod. proc. pen., art. 33-bis, 1° comma, lett. b).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro:

1) Sportelli Giuseppe Carmine, nato il 16 luglio 1950 a Putignano (BA), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Guardino Vincenzo del foro di Udine, atto di nascita n. 358/I/A, coniugato, incensurato, colonnello;

2) Serafini Adriano, nato il 16 giugno 1964 a Salerno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Coiro Mario del foro di Pordenone, atto di nascita n. 2016/I/A, coniugato, incensurato, capitano, imputati:

per Sportelli: «peculato militare continuato in concorso» (Artt. 215 c.p.m.p.; 81 capoverso c.p. e 110 c.p.) perché, Ten.Col. E.I. Capo servizio amministrativo del Comando 2ª Btg. F. «Pordenone» di stanza in Pordenone, in concorso con Serafini Adriano, Capo gestione denaro, utilizzava somme di denaro appartenenti all'amministrazione militare per l'acquisto di merce diversa da materiale di cancelleria presso la Ditta «Centro Contabile Chiappino» di Daniela Chiappino con sede in Manzano (UD) per l'importo complessivo di circa L.12.000.000; merce mai consegnata al reparto militare con relativa appropriazione a proprio profitto del denaro che l'amministrazione militare ha erogato per pagare le fatture, in Pordenone negli anni 1991 e 1992;

per Serafini: «peculato militare continuato in concorso» (Artt. 215 c.p.m.p.; 81 capoverso c.p. e 110 c.p.) perché, in concorso con Sportelli Giuseppe, Capo servizio amministrativo, Capitano Capo gestione denaro del Comando 2ª Btg. F. «Pordenone» di stanza in Pordenone, utilizzava somme di denaro appartenenti all'amministrazione militare per l'acquisto di merce diversa da materiale di cancelleria presso la Ditta «Centro Contabile Chiappino» di Daniela Chiappino con sede in Manzano (Udine) per l'importo complessivo di circa L. 12.000.000; merce mai consegnata al reparto militare con relativa appropriazione a proprio profitto del denaro che l'amministrazione militare ha erogato per pagare le fatture, in Pordenone negli anni 1991 e 1992;

Vista la richiesta del p.m. di proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1 lett. b) c.p.p. nella parte in cui non prevede che sia attribuito al tribunale in composizione collegiale il reato di peculato militare (art. 215 c.p.m.p.) per contrasto con l'art. 3 Costituzione;

Sentiti il difensore dell'imputato Sportelli che si è associato a detta richiesta ed il difensore dell'imputato Serafini che si è rimesso;

O S S E R V A

L'art. 33-bis c.p.p. introdotto dall'art. 169 del d.lgs. 51/1998, recante norme per l'istituzione del giudice unico, e modificato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, non contempla tra i reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale alcun reato militare, ad eccezione (per effetto di una previsione di carattere generale) di quelli puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. E ciò nonostante la Corte costituzionale abbia più volte affermato che anche per i reati militari la competenza appartiene in via normale all'autorità giudiziaria ordinaria e solo in via di eccezione ai tribunali militari;

Quella disposizione di legge stabilisce peraltro che i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli artt. 329, 331 primo comma, 332, 334 e 335, siano attribuiti al tribunale in composizione collegiale, volendosi da un lato offrire maggiori garanzie agli imputati dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e dall'altro comunque riservare all'organo collegiale i reati caratterizzati da rilevanti difficoltà di accertamento o da particolare allarme sociale;

Orbene non vi sono motivi che possano dare ragione del fatto che il delitto di peculato militare (di cui oggi è causa e sanzionato con la reclusione fino a 10 anni), fattispecie corrispondente a quella contemplata dall'art. 314 c.p. non sia stata inserita tra i reati elencati nell'art. 33-bis comma 1 lett. b) c.p.p.;

In ragione di detta omessa previsione nel procedimento odierno un giudice monocratico anziché un organo collegiale è investito della cognizione del reato di peculato militare, di una ipotesi di reato cioè che, per unanime orientamento dottrinario e giurisprudenziale, è considerata speculare rispetto alla fattispecie comune di peculato di cui all'art. 314 c.p. stante la sostanziale identità tra delitti, come riconosciuto in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale (sentenze 4/1974, 473/1990, 448/1991);

Ed infatti la Corte costituzionale proprio nella sentenza 4/1974 ha affermato che «i due reati hanno in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato; identico altresì l'azione tipica delle due condotte criminose concretatesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e militare incaricato di funzioni amministrative o di comando)».

La conferma della ritenuta identità sostanziale tra le due figure e la necessità conseguente di una omogeneizzazione delle rispettive discipline si rinviene anche in altre pronunce della Corte costituzionale: in considerazione di essa è stata estesa al peculato militare l'amnistia di cui al d.P.R. 283/1970, nonché eliminato (sentenza 448/1991) dall'art. 215 c.p.m.p. l'inciso «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri», per ripristinare in quest'ultimo caso appunto il parallelismo tra le due norme, spezzato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 che aveva modificato il testo originario dell'art. 314 c.p..

La circostanza che la cognizione del peculato militare appartenga ad un giudice monocratico crea una irragionevole disparità di trattamento tra imputati a seconda che siano pubblici ufficiali militari (militari incaricati di funzioni amministrative o di comando) ovvero pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p. e, quindi, a secondo che siano imputati di peculato militare ex art. 215 c.p.m.p. ovvero imputati del peculato comune di cui all'art. 314 c.p..

Tale disparità di trattamento appare in tutta evidenza se si considera che un soggetto non militare qualora fosse imputato di peculato comune sarebbe giudicato dal tribunale in composizione collegiale, qualora diversamente dovesse rispondere di peculato militare (in concorso) sarebbe giudicato dal tribunale in composizione monocratica.

E non sembra sostenibile che questo diverso regime possa collegarsi alla diversa gravità delle due ipotesi di reato — essendo stato dal legislatore considerato meno grave il peculato militare, dato che per esso è comminata una sanzione, che nel minimo è inferiore di un anno a quella prevista per il peculato comune —, in quanto come ancora ritiene la Corte costituzionale «una diversa valutazione delle due fattispecie non può essere desunta da particolari ragioni inerenti all'amministrazione militare».

In definitiva la situazione denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione contraddicendo il principio ivi enunciato che impone identità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, e pertanto la questione non appare manifestamente infondata, e d'altro canto è rilevante nel procedimento in corso per le conseguenze che ne deriverebbero dal suo accoglimento in relazione alla composizione del giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1 lett. b) C.P.P., laddove non prevede che sia attribuito al tribunale in composizione collegiale il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p. per contrasto con l'art. 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Padova, addì 5 aprile 2000.

Il giudice: BOCCHINI

N. 491

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sul ricorso proposto da Comitato bolognese «Scuola e Costituzione» ed altre contro la Regione Emilia Romagna

Scuola statale e privata - Regione Emilia-Romagna - Criteri per l'assegnazione dei contributi ai comuni per l'attivazione di un sistema pubblico integrato della scuola dell'infanzia - Ripartizione del fondo per la promozione delle convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private, tra i comuni sottoscrittori di convenzioni con le scuole dell'infanzia private - Limitazione dei finanziamenti alle scuole sottoscrittrici di convenzioni con i comuni - Violazione della sfera di competenza regionale limitata all'assistenza scolastica ed invasione della sfera di competenza statale relativa all'istruzione scolastica - Violazione del principio della libertà di istruzione di scuole e istituti d'istruzione senza oneri finanziari a carico del bilancio pubblico - Riproposizione di questione, già oggetto della ordinanza della Corte n. 67/1998.

- Legge regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52.
- Costituzione, artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Comitato Bolognese «Scuola e Costituzione», dalla chiesa evangelica metodista di Bologna, dalla chiesa cristiana avventista del settimo giorno di Bologna, dalla comunità ebraica di Bologna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Sorrentino, Massimo Luciani, Corrado Mauceri e Maria Virgilio e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, Via Rubbiani n. 3;

Contro Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pennesi (Bologna, Strada Maggiore n. 47); per l'annullamento:

della deliberazione del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna del 28 settembre 1995, n. 97 recante l'intitolazione «legge regionale 24 aprile 1995, n. 52 — approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai comuni per l'anno 1995 per l'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia private senza fini di lucro o gestite da I.P.A.B.» e degli atti connessi e presupposti, in particolare della circolare dell'assessore regionale agli affari sociali e familiari, associazionismo, qualità urbana, prot. n. 20783 del 17 agosto 1995.

Uditi all'udienza pubblica del 15 ottobre 1998 gli avv.ti Maria Virgilio e Massimo Luciani per i ricorrenti e Andrea Pennesi per la Regione resistente; considerato quanto segue:

»

F A T T O

La parte ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, gli atti meglio indicati dianzi. A sostegno del ricorso, essa presenta le censure seguenti:

1. — Violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 comma 1 lettera *b*), quinto alinea; 10, comma 1, lett. *e bis*); 10, penultimo comma, legge regionale Emilia-Romagna 25 gennaio 1983 n. 6, nel testo modificato della legge regionale Emilia-Romagna 24 aprile 1995 n. 52.

Si rileva come «l'art. 4, comma 1, legge regionale n. 52 del 1995 ha istituito un fondo per la promozione delle convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private». A sua volta, l'art. 5, comma 1, ha disposto che tale fondo è ripartito fra i comuni che abbiano stipulato convenzioni con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a carico dei comuni per contributi di spesa corrente e di investimento».

Si aggiunge che «il fondo ha la funzione di promuovere la stipulazione di convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private, e solo fra i comuni che tali convenzioni abbiano stipulato il fondo dev'essere ripartito. In totale spregio della legge, la deliberazione impugnata, invece, prevede che al riparto del fondo accedono anche i comuni che sono privi delle menzionate convenzioni».

Si rileva, infine, che «anche a volersi rifare allo spirito della legge, tuttavia, le conclusioni non muterebbero. Intenzione del legislatore era infatti garantire un sostegno finanziario ai comuni che avessero effettivamente stipulato convenzioni con istituti scolastici privati. (...)».

Soltanto limitando il sostegno finanziario ai comuni dotati di convenzione, del resto, era possibile incentivare i comuni a dotarsi dello strumento convenzionale. Ritenere, come si fa nelle premesse alla proposta della giunta

regionale (integralmente recepita dalla deliberazione impugnata), che la stipula di ulteriori convenzioni si possa promuovere e sollecitare attraverso il grazioso finanziamento anche e proprio dei comuni che non hanno stipulato convenzioni è un controsenso che non abbisogna di commenti».

2. — Violazione di legge e, in riferimento agli artt. 3, 33, primo e terzo comma, e 128 della Costituzione e agli artt. 2, comma 1, lettera b), quinto alinea, e 10, penultimo comma, della legge regionale Emilia-Romagna 25 gennaio 1983 n. 6, nel testo modificato dalla legge regionale Emilia-Romagna 24 aprile 1995 n. 52.

Si osserva come «la deliberazione impugnata dispone che, per i comuni della fascia a), ai fini della determinazione dei contributi, verrà considerata, fra l'altro (punto 1.2.)» «la congruenza dei contenuti delle convenzioni adottate a livello locale rispetto al protocollo d'intesa tra regione e FISM regionale (...), in particolare rispetto ai seguenti elementi: accesso degli utenti, modalità di partecipazione delle famiglie, equità di trattamento economico, orientamenti educativi (con riferimento al d.m. 3 giugno 1991) organizzazione del servizio, personale e coordinamento tecnico, raccordo con altre agenzie educative, adeguamento strutturale, servizi per l'accesso, criteri di valutazione-verifica.»

Ne discende che «il computo della misura dei contributi da erogarsi in favore dei comuni viene effettuato assumendo quale criterio determinante, accanto a quelli del numero delle sezioni delle scuole materne convenzionate (punto 1.1) e dell'ampiezza demografica dei comuni (punto 1.3) la congruenza rispetto al (e quindi il rispetto del) protocollo d'intesa tra regione e FISM regionale.

In questo modo (...) la fruibilità concreta dei contributi regionali è rigidamente subordinata al rispetto di un protocollo d'intesa fra l'amministrazione regionale e una comune associazione privata. Per quanto rappresentativa questa possa essere, un simile trattamento è del tutto ingiustificato. Invero, non esiste nella legislazione regionale alcun elemento che la isoli e la differenzi rispetto alle altre associazioni private operanti nel mondo della scuola. Aver assunto un accordo stipulato con detta associazione quale stregua cui commisurare le convenzioni stipulate dai vari comuni è dunque scelta che non trova alcun supporto normativo.»

Si aggiunge che «manifestamente violate, poi, sono le predette disposizioni della legge regionale n. 6 del 1983 (nel testo modificato dalla legge regionale n. 52 del 1995)».

Esse, infatti, si limitano a prevedere che le risorse del «fondo per la promozione delle convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private» siano ripartite tra i comuni che abbiano stipulato convenzioni con istituzioni scolastiche private, senza differenziare affatto all'interno di tale categoria.

Spettava dunque alla giunta regionale determinare i criteri per la concreta ripartizione delle risorse, ma è evidente che ciò avrebbe dovuto avvenire sulla base di parametri il più possibile oggettivi e in riferimento alle effettive esigenze dei comuni in ordine alla prestazione del servizio scolastico.

Ancorando l'erogazione delle risorse al rispetto di un accordo tra la regione e un'associazione privata, la deliberazione impugnata stravolge il senso della previsione legislativa, sostituendo la volontà soggettiva dei firmatari del Protocollo all'oggettività dei fatti e dei bisogni.

È chiaro, altresì, che per questo aspetto il provvedimento impugnato viola il principio di eguaglianza.

La FISM, infatti, è stata arbitrariamente preferita ad ogni altra associazione privata operante nel mondo scolastico, senza alcuna apertura pluralistica alle altre realtà del settore. Questo, oltretutto, in un ambito, come quello dell'istruzione, nel quale le esigenze dell'eguaglianza fra i cittadini sono al centro dell'attenzione della Carta Costituzionale.

Per giunta, la FISM è stata addirittura investita di una funzione condizionante nei confronti dei comuni, nel momento in cui la si è chiamata a stipulare con la regione un protocollo al quale è stato conferito valore paradigmatico in sede di assegnazione delle risorse gestite nell'ambito del «fondo per la promozione delle convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private».

In questo modo, subordinando l'autonomia comunale all'autonomia privata, si è arrecato un gravissimo *vulnus* all'autonomia degli enti locali garantita dall'art. 128 Cost., a tenor del quale i comuni «sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica».

Il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dei comuni ha l'evidente funzione di garantire, da un lato, l'autogoverno e la partecipazione delle popolazioni locali (in questo stesso senso, del resto, proprio l'art. 53 dello statuto della regione Emilia-Romagna); dall'altro, di assicurare un apprezzamento del pubblico interesse in ragione dell'adeguata considerazione delle esigenze locali, di volta in volta diverse.

L'una e l'altra funzione della garanzia costituzionale sono frustrate dalla deliberazione impugnata, che subordina l'autonomia degli enti locali (che possono accedere ai finanziamenti solo nella misura in cui si conformano al protocollo) all'autonomia privata di un soggetto particolare come la FISM. Il tutto, in una materia in cui le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 616 del 1977, «sono attribuite ai comuni».

Gravemente vulnerate, poi, sono la libertà di insegnamento e la libertà di istituire scuole che sono garantite dall'art. 33, primo e terzo comma, Cost.. È infatti evidente che qualunque istituzione scolastica privata, se vorrà accedere al sostegno previsto dalla legge regionale n. 52 del 1995, dovrà necessariamente conformarsi alle previsioni dettate dal menzionato protocollo.

Esso, però, incide profondamente sull'autonomia didattica, sull'organizzazione dei servizi, sullo stesso rapporto di impiego dei dipendenti, condizionando così in modo inaccettabile le libere scelte di chi voglia operare nel settore scolastico per l'infanzia. Per soprammercato, tale condizionamento è determinato da un atto (il protocollo) che recepisce, oltre alla volontà dell'ente regionale, la privata volontà della FISM, e cioè di una associazione privata, che possiede una specifica connotazione ideale e culturale. Come nell'*orwelliana* fattoria degli animali, dunque, anche se formalmente tutti sono eguali, sostanzialmente alcuni operatori scolastici finiscono per essere più eguali degli altri.

3. — Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 128 della Costituzione.

Si rileva come «nella denegata ipotesi che la prima parte della ricostruzione prospettata al paragrafo precedente venisse respinta, ritenendosi che la deliberazione impugnata non sia violativa della menzionata normativa regionale, i vizi di illegittimità lamentati nei confronti della deliberazione dovrebbero pianamente trasferirsi su quest'ultima, nella parte in cui consente all'amministrazione regionale di assumere provvedimenti così clamorosamente contrastanti con il principio di eguaglianza fra i privati e con il principio dell'autonomia degli enti locali.»

4. — Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33, e 117, primo comma della Costituzione.

Si rileva che «un vizio ancor più radicale affligge, però, il provvedimento impugnato. Esso risulta infatti (ancorché illegittimamente (...)) attuativo di una legge regionale (la legge regionale n. 52 del 1995) della quale è evidente l'illegittimità costituzionale.

Fra le materie di competenza regionale di cui al 117 della Costituzione, infatti, sono ricomprese l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica. La materia "istruzione" in generale, invece, non è menzionata. A sua volta, il d.lgs. n. 616 del 1997 non consente che si faccia confusione fra istruzione e assistenza scolastica.»

Si osserva come appare chiaro che il legislatore regionale ha inteso, in violazione del dettato costituzionale, disciplinare proprio la materia istruzione, fuoriuscendo dai limiti ad esso assegnati, ed in particolare andando ben al di là della semplice «assistenza scolastica.»

Già la modificazione del titolo originario della legge regionale n. 6 del 1983 è rivelatrice. Mentre (...) tale legge si intitolava semplicemente «diritto allo studio», il nuovo titolo è «diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia». Come risulta da tale formulazione letterale, il legislatore regionale ha inteso andare ben oltre il campo (...) della garanzia del diritto allo studio, invadendo quello della disciplina generale dell'istruzione.

Tanto, oltretutto, con ambizioni di altissimo profilo: l'obiettivo è (...) la realizzazione di un «sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative», e il legislatore regionale mira alla «qualificazione di tali offerte, per valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati» (art. 1, comma 2, punto 2-bis, della legge regionale n. 6 del 1989, nel testo introdotto dalla legge regionale n. 52 del 1995).

Le enormi ambizioni del legislatore regionale sono, comunque, ulteriormente (...) disvelate proprio dalle premesse della proposta della giunta regionale recepita dall'atto protocollo d'intesa con la FISM e della risoluzione n. 5172/5362, adottata dal consiglio regionale in data 6 ottobre 1994. In quest'ultima, in particolare, il consiglio regionale valuta «indifferibile un riordino strutturale e culturale che, ragionando in termini di "sistema", abbia come obiettivi l'aumento dell'efficacia formativa e della scolarità come risorsa individuale e sociale», e impegna la giunta ad adottare interventi di qualificazione dell'intero sistema delle scuole dell'infanzia, etc.. Cosa tutto questo abbia a che vedere con la materia «assistenza scolastica» non è dato comprendere.

Tutto l'impianto della legge n. 52 del 1995, comunque, è radicalmente illegittimo, perché tutti gli interventi ivi previsti sono funzionalizzati al raggiungimento di tali obiettivi. È dunque questo un caso di illegittimità costituzionale di un intero testo legislativo, ipotesi che (...) secondo la giurisprudenza costituzionale ricorre tutte le volte in cui il legame della legge sia tanto stretto che esse risultano in autonome le une rispetto alle altre.

5. — Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 33, commi 1 e 3, della Costituzione.

Si rileva come «ulteriormente viziata da illegittimità costituzionale risulta peraltro la legge regionale n. 52 del 1995, e con essa la deliberazione impugnata, per violazione dell'art. 33, terzo comma della Costituzione, a tenor del quale «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato», in

combinato disposto con il comma 1 del medesimo art. 33 (..) è attualmente assai accesa la discussione sulle modalità di un possibile sostegno pubblico che favorisca la frequenza della scuola privata, senza modificare l'art. 33, comma 4, della Costituzione (..) comunque, non si è andati oltre la proposta di un sostegno indiretto per le famiglie che indirizzino i propri figli alla scuola privata attraverso la detassazione delle loro spese scolastiche (cfr. ad es. l'art. 9 del p.d.l. Camera, n. 142), oppure quella di agevolazioni fiscali per il settore scolastico (cfr. ad es. l'art. 8 del p.d.l. Senato, n. 1339 o l'art. 8 del p.d.l. Camera, n. 2404). Per la sua evidente contrarietà all'art. 33, comma 3, Cost., invece, la proposta di finanziamenti diretti alla scuola privata non è stata avanzata in sede parlamentare.

In effetti, il dettato costituzionale non si presta ad equivoci. Come ha osservato la più autorevole dottrina costituzionalistica, l'art. 33, terzo comma, Cost., esclude «nei termini più larghi» che l'esercizio della (pur indiscutibile) libertà di istituire e gestire scuole private possa gravare sul bilancio dello Stato (..). Il divieto, peraltro, non riguarda solo lo Stato ma anche gli altri enti pubblici (..) fra i quali ovviamente le regioni. La logica della disposizione costituzionale è infatti quella che l'iniziativa privata nel settore scolastico non debba (..) essere compressa, ma non possa neppure essere sostenuta da pubbliche risorse, che altrimenti si stornerebbero fondi da impiegarsi per il necessario e imprescindibile intervento pubblico in materia, che è così vasto che lo Stato è tenuto ad istituire proprie scuole «per ogni ordine e grado» (artt. 33, comma 2, Cost.).

Questo regime, del resto, è coerente con il principio di libertà che ispira tutta la normativa costituzionale in materia di scuola. Tale principio illumina tutto il settore: libertà di istituire scuole private; libertà di insegnamento; libertà degli studenti di formarsi i propri autonomi convincimenti, etc..

La preclusione del finanziamento pubblico non comprime, ma addirittura esalta la libertà, che (..) è inevitabilmente assoggettata a limiti e controlli quando la mano pubblica interviene per sostenerla finanziariamente (e la cosa, qui, si è puntualmente verificata, con il sistema degli «impegni» che le scuole private debbono assumere in sede di convenzione per poter poi godere del pubblico sostegno). Il divieto di finanziamento con pubblico danaro delle scuole private non è un limite, ma una vera e propria garanzia per la libertà (fondamentale) di istituirla.

Tutto questo è stato completamente dimenticato dal legislatore regionale, che ha tranquillamente previsto che i comuni possano contribuire alla gestione delle scuole private, addossandosi «oneri per contributi di spesa corrente e di investimento» (art. 10, penultimo comma, della legge regionale n. 6 del 1983, nel testo introdotto dalla legge regionale n. 52 del 1995), e che essi possano attivarsi per il «sostegno» delle scuole private (art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 6 del 1983, nel testo introdotto dalla legge regionale n. 52 del 1995).

Come si riconosce espressamente nel provvedimento impugnato (v. la parte dell'all. A nella quale si definisce la fascia di comuni «B»), gli oneri finanziari che la legge regionale consente ai comuni di assumere in materia scolastica sono diretti in favore delle scuole private. In questo modo, e in considerazione dell'enorme vastità degli obiettivi degli interventi di sostegno (cioè che si evince dall'ampiezza dei temi oggetto della convenzione -tipo), si chiarisce che il finanziamento pubblico non riguarda i soli studenti (o le loro famiglie) per consentire che tutti, anche coloro che si rivolgono alla scuola privata siano posti in condizione di godere effettivamente del diritto allo studio. Esso si rivolge invece (addirittura primariamente) agli istituti privati, e vale a sostenere direttamente la loro gestione.»

La parte ricorrente ha conclusivamente richiesto l'annullamento degli atti impugnati, «eventualmente sollevando in via pregiudiziale questione incidentale di legittimità costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna n. 6 del 1983, per come modificata dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 52 del 1995, in riferimento agli artt. 3, primo e terzo commi; 34; 117, primo comma, e 128 della Costituzione.»

L'amministrazione regionale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (mancata notifica alla controinteressata federazione italiana scuole materne — Emilia Romagna; carenza di interesse). Con sentenza parziale 1º aprile 1997 n. 191, questa sezione ha in parte accolto il ricorso (con riferimento alla prima censura), in parte dichiarato inammissibile il medesimo (con riferimento alla seconda e terza censura, per mancata notifica alla FISM Emilia Romagna quale controinteressata unicamente in relazione a tali specifici profili di gravame) ed infine inviato alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 28 settembre 1995 n. 52 in relazione agli artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quarta e quinta censura).

Con ordinanza 17 marzo 1998 n. 67, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dianzi indicata, sotto il profilo della carenza di motivazione sulla rilevanza della questione medesima.

Con successive memorie in data 3 e 9 ottobre 1998 (quest'ultima tardivamente depositata), le parti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.

La sezione — con decisione in data odierna — ha rinviato alla Corte costituzionale, con la presente e separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995 per contrasto con gli artt. 33, primo, secondo e terzo comma e 117, primo comma della Costituzione, sospendendo nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità ogni definitiva decisione nel merito.

DIRITTO

1. — Va preliminarmente rilevato che — indipendentemente dalla consequenzialità formale delle censure in esso dedotte — nel presente ricorso si contesta l'impugnata delibera sia nella sua interezza (seconda, terza, quarta e quinta censura), sia in relazione ad un suo profilo parziale e ben delimitato (prima censura) e che pertanto oggetto largamente prevalente del «*thema decidendum*» è la illegittimità derivata dall'impugnata delibera per l'asservita illegittimità costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/1983 — per come modificata dalla successiva legge regionale Emilia-Romagna n. 52/1995 — in riferimento agli artt. 3, 33 commi primo e terzo, 34, 117 primo comma e 128 della Costituzione: questione di legittimità Costituzionale sollevata in via pregiudiziale dalla parte ricorrente (v. ricorso, pag. 18/19).

Va anche aggiunto che questa sezione, con la decisione parziale 1º aprile 1997 n. 191 — ha in parte accolto il ricorso (con riferimento esclusivo al profilo parziale e ben delimitato di cui alla prima censura), in parte dichiarato inammissibile il medesimo (con riferimento alla seconda e terza censura, per mancata notifica del ricorso alla FISM Emilia-Romagna quale controinteressata unicamente in relazione a tali specifici profili di gravame) ed infine — riconoscendo l'ammissibilità del ricorso nella parte residua — ha rinviato alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 28 settembre 1995 n. 52, in relazione agli artt. 33, secondo e terzo comma, e 117 primo comma della Costituzione (quarta e quinta censura).

Con ordinanza 17 marzo 1998 n. 67, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dianzi indicata sotto il profilo esclusivo della carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione medesima ai fini della decisione della presente controversia.

Rileva, peraltro, il collegio che la predetta pronuncia della Corte costituzionale ha una valenza meramente processuale e non di merito e che pertanto essa non preclude — per la sua natura non specificamente decisoria la riproposizione della suindicata questione di legittimità costituzionale (in tal senso v., per tutte, Corte costituzionale. dec. 19 - 27 luglio 1989, n. 451, in motivazione), nei termini parzialmente modificati di cui in prosieguo.

La parte ricorrente delinea — con la quarta e quinta censura — la illegittimità derivata dall'impugnata delibera per l'assenta incostituzionalità della legge regionale n. 52/1995 nel suo complesso a causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa, per violazione degli artt. 33 e 117, primo comma della Costituzione.

Si afferma, in particolare, che il legislatore regionale — fuoriuscendo dall'ambito della competenza assegnatagli dalla costituzionale, che limita il suo intervento all'assistenza scolastica ed all'istruzione artigiana e professionale ha inteso disciplinare la materia dell'istruzione. Di ciò si avrebbe conferma dallo stesso titolo della legge in esame («diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico — privato delle scuole dell'infanzia») sostitutivo del precedente titolo della legge regionale n. 6/1983 («diritto allo studio») di cui la prima costituisce integrazione ed ampliamento.

Il legislatore regionale inoltre — mediante il riconoscimento di contributi di spesa corrente e di investimento a sostegno diretto delle scuole private d'infanzia e della loro gestione — avrebbe manifestamente violato la disposizione di cui all'art. 33, terzo comma, della Costituzione che riconosce bensì ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, purché senza oneri per lo stato.

Il collegio ritiene che tale questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata in entrambi i profili dianzi indicati, per le considerazioni che seguono.

Quanto al profilo relativo all'assenta illegittimità costituzionale della legislazione regionale di riferimento per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, va preliminarmente rilevato che quest'ultima norma include fra le materie di competenza legislativa regionale, tra le altre, l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica. Ciò posto, appare evidente come la materia in esame non riguardi né l'uno né l'altro comparto. In particolare, per quanto attiene al comparto dell'assistenza scolastica, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 42 — stabilisce che «le funzioni amministrative relative alla materia (...) concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o

mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, (...) l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi».

Ne discende che l'assistenza scolastica è materia distinta, ancorché collegata strettamente a quella dell'istruzione, poiché essa attiene all'insieme di misure e provvidenze dirette a facilitare, per poterlo rendere effettivo, il diritto allo studio nel suo fondamento materiale (Corte costituzionale, dec. 22 gennaio 1982, n. 36, in motivazione; Id., dec. 1° febbraio 1967, n. 7; Id. dec. 2 luglio 1968, n. 106).

Essa pertanto riguarda esclusivamente l'erogazione di sussidi e provvidenze direttamente a favore degli alunni, mentre invece nel caso in esame la legge regionale n. 52/1995 prevede l'erogazione di un sostegno finanziario, mediante contributi di spesa corrente e di investimento, direttamente a favore delle scuole private d'infanzia (artt. 3 e 5 legge citata).

Né le provvidenze ed i sussidi previsti dalla legge regionale in esame potrebbero rientrare — diversamente da quel che opina l'amministrazione resistente (v. allegato n. 2 alla memoria 3 ottobre 1998) — nell'ambito della materia della beneficenza pubblica, anch'essa ricompresa dall'art. 117, primo comma tra le materie di competenza legislativa regionale.

Il d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 — all'art. 22 — stabilisce infatti che le «funzioni amministrative relative alla materia (...) concernono tutte le attività che attengono, nel quadro/della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate e — nel successivo art. 23 («specificazione») — precisa che sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione speciale di cui agli artt. 8 e ss. della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

Ne discende che la materia predetta ha direttamente per destinatari persone fisiche — come singoli o per gruppi e categorie — in condizioni di rilevante disagio sociale ed ha conseguentemente caratteri costitutivi fortemente differenziati rispetto ad un intervento legislativo regionale — quale quello in esame — diretto ad assicurare invece sostegno finanziario in via continuativa sotto forma di contributi di spesa corrente e di investimento a favore delle scuole private d'infanzia e comunque indipendentemente dalle condizioni di bilancio di queste ultime.

Va anche aggiunto che lo stesso statuto della regione Emilia-Romagna collega le residuali competenze regionali in materia scolastica alla finalità esclusiva di rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti (art. 2, comma 3, lett. e).

Il collegio rileva, pertanto, che l'intervento legislativo regionale in oggetto non appare rientrare in alcuna delle materie riservate alla competenza regionale dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Ma vi è di più. Tale intervento legislativo — nel perseguire espressamente «l'obiettivo di realizzare un sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati» (art. 2 legge n. 52/1995) — attiene specificamente alla materia dell'istruzione che è preclusa alla competenza regionale (ad eccezione dell'istruzione artigiana e professionale) dall'art. 117, primo comma, della Costituzione ed è invece riservata allo Stato (a cui spetta dettare le norme generali sull'istruzione) dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione.

Che la disciplina concernente le scuole d'infanzia attenga specificamente alla materia dell'istruzione, appare discendere — ad avviso del collegio — da una molteplicità univoca di elementi di valutazione.

Sin dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 (avente ad oggetto «provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965») si fa espressamente menzione — al titolo II, artt. 31 e ss. — di «provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche», includendovi il complesso delle scuole materne statali e non (art. 31) oltre che altri istituti scolastici come le scuole speciali per minorati psicosofici e per la rieducazione sociale e le classi differenziali presso le scuole comuni (art. 32), i corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti (art. 36), ecc.

Successivamente, la legge 18 marzo 1968, n. 444 (in tema di «ordinamento della scuola materna statale»), prescrive che tale scuola «si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia» (art. 1, secondo comma)

e che «gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati (...) su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione» (art. 2 cpv.); inoltre «è garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma» (art. 2, secondo comma).

Ed ancora il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (in tema di «approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni grado»), nel confermare le disposizioni generali dianzi indicate, include espressamente il titolo relativo alla scuola materna (artt. 99 ss.) nell'ambito della parte II relativa all'ordinamento scolastico, su proposta del Ministero della pubblica istruzione ed acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

Infine, il d.m. 3 giugno 1991 — adottato dal Ministro della pubblica istruzione, udito il consiglio nazionale della pubblica istruzione — nel definire gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, rileva nella premessa come «la legge n. 444/1968 ha consentito (...) una più definita consapevolezza delle funzioni della scuola materna, che si configura ormai come il primo grado del sistema scolastico» e nella parte II («il bambino e la sua scuola») riconosce che «la scuola dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi».

Conclusivamente sul punto, ritiene dunque il collegio che la finalità costitutiva di formazione della personalità degli allievi, la connessa libertà d'insegnamento dei docenti e la stessa definizione degli orientamenti educativi da parte degli organi interni del Ministero funzionalmente competente in materia concorrano univocamente al riconoscimento che qualsiasi normativa direttamente attinente all'attività e gestione delle scuole d'infanzia si configura necessariamente come normativa in materia di istruzione, come tale preclusa (nel comparto in esame) alla competenza legislativa regionale dall'art. 117, primo comma della Costituzione.

Quanto, infine, al profilo relativo all'asserita illegittimità costituzionale della legislazione regionale di riferimento per violazione degli artt. 33, primo e terzo comma, della Costituzione, va preliminarmente rilevato che tali disposizioni stabiliscono da un lato il principio della libertà d'insegnamento e dall'altro il principio della libertà di istituzione di scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Ciò posto, ritiene il collegio che — rientrando le scuole d'infanzia nell'amplessima nozione costituzionale dianzi indicata e relativa al complesso sia delle scuole sia degli istituti di educazione, per le considerazioni sopraindicate e per la connotazione specificamente formativa della personalità, e quindi educativa, che le scuole d'infanzia necessariamente possiedono — la previsione di un sostegno finanziario direttamente a favore delle scuole d'infanzia private per contributi di spesa corrente e di investimento, come previsto dagli artt. 3 e 5 legge regionale n. 52/1995, appaia in contrasto con il divieto costituzionale di oneri finanziari in materia a carico del bilancio pubblico. Un divieto che — secondo l'orientamento della Corte costituzionale (dec. 30 dicembre 1994, n. 454, in motivazione) — non risulta violato unicamente nell'ipotesi in cui la prestazione pubblica di sostegno abbia come destinatari diretti gli alunni e non le scuole private.

Inoltre, ritiene il collegio che ogni contribuzione pubblica — ove rivolta direttamente a favore della gestione di scuole ed istituti di educazione privati — contenga il rischio elevato di una ingerenza sull'organizzazione della scuola stessa.

E più la contribuzione concessa è significativa — nel caso in esame l'impugnata delibera regionale prevede uno stanziamento annuale a tal fine di £. 3.000.000.000 (tre miliardi) — tanto maggiore sarà il rischio sopraindicato, nel senso che il necessario controllo sulle concrete modalità d'uso delle risorse pubbliche assegnate, ancorché formalmente rivolto a profili estranei all'insegnamento può nella sostanza condizionare, ove particolarmente penetrante, anche quest'ultimo, come già rilevato nella precedente ordinanza di remissione 1° aprile 1997, n. 1 di questa sezione.

Il collegio ritiene, infine, che la questione di legittimità costituzionale dianzi indicata sia rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

Va a tale riguardo preliminarmente osservato che — come ha recentemente argomentato la Corte costituzionale — «secondo costante giurisprudenza, il controllo che la Corte è chiamata a svolgere sulla valutazione di rilevanza compiuta dal giudice remittente, nel ritenere di dover fare applicazione della norma al caso sottoposto al suo esame, consiste nella verifica di una ragionevole possibilità che la disposizione denunciata sia applicabile nel giudizio *a quo* (Corte costituzionale, dec. 19 giugno 1998, n. 227, in motivazione) e che l'applicabilità nel presente giudizio della denunciata legge regionale discende manifestamente dalla circostanza che l'impugnata delibera consiliare costituisce espressamente attuazione in dettaglio di quella medesima legge regionale per cui il riconoscimento in ipotesi dell'illegittimità costituzionale di quest'ultima non potrebbe non riverberarsi anche sulla legittimità della delibera consiliare impugnata nel presente giudizio».

Va anche aggiunto che — indipendentemente dalla consequenzialità formale delle censure in esso dedotte — nel ricorso all'esame è stata sollevata in via pregiudiziale questione di legittimità costituzionale della legge regionale citata (v. ricorso, pag. 18/19) e che l'impugnata delibera è stata contestata sia nella sua interezza (seconda, terza, quarta e quinta censura), sia in relazione ad un suo profilo parziale e ben delineato (prima censura) accolto da questa sezione con la decisione 1º aprile 1997, n. 191: ne discende che oggetto largamente prevalente del «*thema decidendum*» è l'asserita illegittimità derivata dell'impugnata delibera per illegittimità costituzionale della legge regionale citata e che pertanto la richiamata decisione di questa sezione non appare esaurire il potere decisorio del collegio in merito alla presente controversia, perché essa ha definito soltanto una parte secondaria (e sostanzialmente marginale) dell'oggetto del contendere.

Con altre parole, il collegio non può non rilevare come la prospettazione che possa essersi esaurito — nella controversia all'esame — il potere decisorio del giudice remittente (ordinanza 17 marzo 1998, n. 67 della Corte cost.) potrebbe concorrere a configurare, in ipotesi, una situazione futura di diniego sostanziale di giustizia in relazione all'oggetto principale (e largamente prevalente, nella sua ampiezza) del *thema decidendum* nella presente controversia e dello stesso *petitum* della parte ricorrente, come dianzi delineato.

Occorre, infine, osservare che questa sezione — nella menzionata decisione 1º aprile 1997, n. 191 — ha già motivato in ordine alla riconosciuta inammissibilità del ricorso per la parte connessa alle determinazioni d'interesse della F.I.S.M. (seconda e terza censura) ed alla contestuale ammissibilità delle ulteriori censure (quarta e quinta).

In tale decisione si argomenta, infatti, che l'impugnata delibera «si compone di più determinazioni. Rispetto ad alcune di esse la FISM non assume la posizione di controinteressata (..).

Con esclusione del punto 1.2. [dell'impugnata delibera] in cui si rinvia anche alla congruenza dei contenuti delle convenzioni adottate a livello locale rispetto al protocollo d'intesa tra regione e FISM regionale al fine della determinazione del contributo da concedere, si osserva che le altre determinazioni, in quanto determinazioni a contenuto generale, non direttamente riferibili ad un soggetto preciso, superano il vaglio dell'eccezione di inammissibilità. Ne consegue che il gravame è ammissibile in ogni sua parte, ad esclusione del punto 1.2 della deliberazione impugnata (che rinvia espressamente all'applicabilità del protocollo d'intesa con la F.I.S.M.) censurato con la seconda e terza doglianza» (dec.cit., pag. 12/13).

Va anche aggiunto, incidentalmente, che il sindacato sulla eventuale latitudine della richiamata decisione di inammissibilità solo parziale del ricorso, adottata da questa sezione, compete esclusivamente al giudice amministrativo d'appello.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 33, primo, secondo e terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 52 del 24 aprile 1995;

Dispone che — a cura della segreteria della sezione — la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del consiglio regionale della medesima regione.

Così deciso in Bologna in data 15 ottobre 1998, e 20 dicembre 1999.

Il Presidente estensore: MOZZARELLI

N. 492

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sul ricorso proposto da Holding Italia Turismo S.p.a. ed altra contro la Regione Veneto ed altre*

- Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e di turismo - Previsione di autorizzazione regionale, condizionata all'accertamento di requisiti di professionalità e al versamento di deposito cauzionale e tassa regionale, anche per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale e violazione dei limiti della legge-quadro n. 217/1983 - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998.**
- Legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lett. a), b) e d), 7, commi 2 e 3; 11 e 12; d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voce 23 della tariffa allegata.
 - Costituzione, artt. 41, 117 e 120; l. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1514 del 1999 proposto dalle agenzie di viaggio H.I.T. — Holding Italia Turismo, e Comitours S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Burghignoli e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce n. 466/G;

Contro la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria *ex lege* in piazza San Marco, n. 63; e nei confronti della provincia di Verona e della provincia di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, non costituiti in giudizio; per l'annullamento dei seguenti atti:

1) — nota prot. n. 1541/T in data 4 maggio 1999 della provincia di Verona — servizio turismo — ufficio agenzie di viaggio e turismo, con la quale, in relazione alla domanda di apertura di una nuova filiale di agenzia di viaggio H.I.T. — Sestante Travel Network in Verona — via Flavio Gioia n. 14, ove, negli stessi locali, era presente l'agenzia Comitours, si pretende «l'emissione dell'autorizzazione all'apertura di nuova agenzia di viaggio» e si richiede di presentare la documentazione indicata nella nota stessa al fine di ottenere l'autorizzazione;

2) — nota prot. n. 1635/T in data 4 maggio 1999 della provincia di Verona — servizio turismo — Ufficio agenzie di viaggio e turismo, con la quale, in riferimento alla domanda di variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia di viaggio sita in Verona, corso Porta Nuova 7, da World Vision Travel in HIT — Sestante Travel Network si pretende l'emissione di specifica autorizzazione e si richiede la presentazione di documenti (già indicati nella nota del Servizio Turismo prot. n. 1468 del 26 aprile 1999) «entro 30 giorni...pena l'archiviazione della pratica»;

3) — nota prot. n. 154/T in data 4 maggio 1999 della provincia di Verona — Servizio Turismo — Ufficio Agenzie di Viaggio e Turismo, con la quale si richiede alla Comitours la rinuncia all'autorizzazione relativa ai locali di Verona — Via Flavio Gioia n. 14, e la restituzione dell'autorizzazione stessa;

4) — nota prot. n. 14226/1999 in data 20 aprile 1999 della provincia di Treviso — Ufficio Turismo, con la quale, in relazione alla domanda di variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia di viaggio sita in Treviso, Vicolo Avogari n. 19, da Sestante CIT in HIT — Sestante Travel Network, si pretende la reistestazione dell'autorizzazione, previa presentazione degli atti e dei documenti indicati nella nota stessa;

Visto il ricorso, notificato il 22 giugno 1999 e depositato in segreteria il successivo 29 giugno, con i relativi allegati;

vista l'ordinanza 7 luglio 1999 n. 817 con la quale la sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;

Vista l'ordinanza presidenziale istruttoria n. 98 del 2 ottobre 1999 e le documentate relazioni di chiarimenti prodotte dalle province di Verona e di Treviso;

Visto il controricorso della Regione Veneto;

Viste le memorie delle ricorrenti in data 6 luglio, 1º dicembre e 10 dicembre 1999;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, all'udienza del 17 dicembre 1999 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Stefano Sacchetto per le ricorrenti e Antonella Daneluzzi per la Regione Veneto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Prima di ricostruire i fatti nel loro svolgimento cronologico occorre premettere che le ricorrenti sono state autorizzate all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio in forza di provvedimenti rilasciati, rispettivamente, in data 28 gennaio 1999 dalla provincia di Parma e in data 23 settembre 1999 dal comune di Torino (v. allegati 7 e 8 fasc. ric.).

Occorre inoltre premettere che, con riferimento alla provincia di Verona, le ricorrenti hanno avviato due distinti procedimenti:

a) il primo riguarda l'autorizzazione al cambio di denominazione della filiale di Corso Porta Nuova 7, in seguito al mutamento della ragione sociale della società proprietaria da World Vision Travel in HIT — Sestante Travel Network;

b) il secondo concerne l'autorizzazione all'apertura di una nuova filiale di agenzia di viaggio della HIT nei medesimi locali di Via Flavio Gioia 14 ove si trovava una filiale della Comitours.

Quanto alla provincia di Treviso, si fa questione del rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio nei locali di Vicolo Avogari 19 a seguito della variazione della denominazione della società e dell'agenzia da Sestante Cit in HIT — Sestante Travel Network.

Verso la fine di ottobre del 1998 sono pervenute al Servizio Turismo della provincia di Verona lettere della Sestante Travel Network, divisione della HIT, rispettivamente a) di comunicazione della variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia di viaggio, e di richiesta di rilascio, a seguito delle variazioni anzidette, di una nuova autorizzazione per l'agenzia Sestante Travel Network di Corso Porta Nuova 7; e b) recante la domanda di autorizzazione per l'apertura di una filiale di agenzia di viaggio Sestante Travel Network — HIT in Via Flavio Gioia 14 (v. allegati 1., 1.1. e 1.2. alla nota Prov. Verona 5 novembre 1999 prot. n. 4664/T).

Con note in data 3 novembre 1998 (v. allegati 2. e 2.1. alla nota Prov. Verona cit.) il Servizio Turismo dell'Amministrazione provinciale ha chiesto integrazioni documentali relative a entrambe le domande.

Nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 362 del 6 novembre 1998, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nelle parti in cui — per quanto qui maggiormente interessa — condizionava l'esercizio di filiali di agenzie di viaggio e turismo, autorizzate da altre Regioni, a un'autorizzazione ulteriore, al pagamento di altra tassa di concessione e di altra cauzione e all'assunzione di un direttore tecnico obbligato a prestare la propria attività con carattere di esclusività presso la filiale.

Conseguentemente, con lettera in data 16 aprile 1999 (allegato 4 alla nota Prov. Verona 5 novembre 1999) la HIT — Sestante Travel Network, dopo avere sottolineato che la legge regionale n. 44 del 1997, recante nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo, disciplina la materia in modo identico a quello della legge della regione Lombardia n. 27 del 1996 oggetto della sentenza d'incostituzionalità n. 362 del 1998, ha precisato di non essere «più in alcun modo tenuta, per esercitare la propria attività in Verona, Corso Porta Nuova n. 7, a munirsi di ulteriore autorizzazione, né a versare un ulteriore deposito cauzionale, né a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, né ad assumere un direttore tecnico addetto in via esclusiva alla menzionata filiale».

La HIT ha inoltre comunicato di voler aprire una propria filiale in Via Flavio Gioia n. 14.

Con lettera anch'essa in data 16 aprile 1999 (*sub* allegato 5 nota Prov. cit.) pure la Comitours, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998, ha comunicato alla Provincia di non essere «più in alcun modo tenuta, per esercitare la propria attività in Verona, Corso Porta Nuova 7, a munirsi di ulteriore autorizzazione, né a versare un ulteriore deposito cauzionale, né a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, né ad assumere un direttore tecnico addetto in via esclusiva alla filiale».

In data 4 maggio 1999 il Servizio Turismo della provincia di Verona ha emesso le note in epigrafe indicate ai punti 1), 2) e 3) rilevando anzitutto l'inevitabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 1998 alle norme della legge Regione Veneto n. 44 del 1997, «che non è stata modificata».

Ai fini dell'«emissione dell'autorizzazione all'apertura» della nuova filiale di Via Flavio Gioia n. 14 la Provincia ha chiesto alla HIT di presentare, entro 180 giorni, tra l'altro, il deposito cauzionale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 44 del 1997 e la dichiarazione di assunzione del direttore tecnico con l'attestazione, da parte di quest'ultimo, di prestare la propria opera esclusivamente nella filiale di Via Flavio Gioia (v. nota prot. n. 1541/T).

Con nota prot. n. 1542/T la Provincia ha chiesto alla Comitours di rinunciare all'autorizzazione relativa ai locali di Via Flavio Gioia n. 14, e la restituzione dell'autorizzazione stessa.

Quanto all'agenzia di Corso Porta Nuova n. 7 è stato chiesto alla HIT, «per l'emissione dell'autorizzazione», di presentare entro 30 giorni «la documentazione già richiesta con lettera del 26 aprile 1999 prot. n. 1468» (v. nota prot. n. 1635/T).

Nel maggio del 1999 la HIT ha prodotto i documenti richiesti con le note 1541/T e 1635/T e la Comitours ha restituito l'autorizzazione, cosicché il dirigente del Servizio Turismo della Provincia:

a) con atto n. 20/1999 del 26 maggio 1999 ha autorizzato la società HIT a esercitare l'attività di agenzia di viaggio in Via Flavio Gioia 14;

b) con atto n. 23/1999 del 7 giugno 1999 ha autorizzato la società HIT al cambio della titolarità e della denominazione dell'agenzia di viaggio con sede in Corso Porta Nuova n. 7.

Per quanto riguarda la Provincia di Treviso, nell'ottobre del 1998 la HIT ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio in Treviso, Vicolo Avogari n. 19, a seguito di variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia.

Con lettera alla Provincia datata 22 marzo 1999 la HIT ha svolto osservazioni analoghe a quelle formulate con le note del 16 aprile 1999 indirizzate alla Provincia di Verona.

Con l'impugnata nota del 20 aprile 1999 la Provincia di Treviso ha risposto alla HIT evidenziando — anche qui — l'inevitabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 1998 nei confronti della legge regionale n. 44 del 1997 e richiedendo, per la reintestazione dell'autorizzazione, la presentazione degli atti e dei documenti indicati nella nota stessa.

Con provvedimento del 4 giugno 1999 il dirigente del Settore Turismo, dato atto della conformità della documentazione presentata a corredo della domanda rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, ha autorizzato la società HIT a esercitare l'attività di agenzia di viaggio in Vicolo Avogari n. 19.

Nel ricorso si è premesso che le note provinciali in epigrafe menzionate integrano altrettanti rifiuti al «libero e legittimo esercizio dell'attività economica tipica delle ricorrenti, esplicitando la volontà degli enti di procedere applicando la legge regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza n. 362/1998 della Corte costituzionale», e che le ricorrenti medesime hanno accettato di assoggettarsi a ingiuste e illegittime pretese d'integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o la cessazione dell'attività, precisando peraltro che l'invio della documentazione richiesta «non pregiudica i diritti... sulla base dei principi sanciti dalla sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale» (cfr. allegati da 18 a 21 fasc. ric.), cosicché gli atti impugnati appaiono direttamente lesivi e persiste inoltre l'interesse delle ricorrenti alla impugnazione delle note citate e alla decisione del ricorso.

Le ricorrenti sono quindi passate a illustrare le eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme della legge regionale n. 44 del 1997 sulla base delle quali le Province di Verona e Treviso hanno adottato gli atti impugnati:

1) incostituzionalità degli articoli 2, commi 1, 2 e 3; 6 lettera d) e 7, commi 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 per violazione dell'art. 9 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e quindi dell'art. 117 Cost.;

2) incostituzionalità degli articoli 2, commi 1, 2 e 3; 6 lettera d) e 7, commi 2 e 3 della legge regionale n. 44 del 1997 per violazione degli articoli 41 e 120 Cost.;

3) ulteriore questione di costituzionalità per violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione alla violazione degli articoli 52 e 59 (ed eventualmente 30) del Trattato UE.

Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate le ricorrenti osservano che «fra i presupposti impliciti negli atti impugnati rientrano ...tutti quei requisiti... che sono previsti dalla legge regionale per l'esercizio dell'agenzia», vale a dire la necessità di autorizzazione anche per l'apertura di una filiale, l'obbligo di assicurare le prestazioni professionali del direttore tecnico, in una sola filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, la necessità di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa, l'obbligo, per esercitare l'attività suindicata mediante l'apertura di filiali, di versare un ulteriore deposito cauzionale e di provvedere al pagamento di una ulteriore tassa di concessione regionale.

«Le ricorrenti — si conclude — non potrebbero esercitare la propria attività senza adeguarsi a codeste prescrizioni».

L'istanza di sospensiva è stata rigettata e i Servizi Turismo delle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso, adempiendo all'ordinanza presidenziale istruttoria n. 98 del 2 ottobre 1999, hanno prodotto in giudizio documentate relazioni di chiarimenti sulle vicende.

La Provincia di Verona ha eccepito la carenza d'interesse della HIT in relazione al fatto che entrambe le procedure — nuova filiale di Via Flavio Gioia n. 14 e cambio di titolarità e di denominazione della filiale di Corso Porta Nuova n. 7 — si sono concluse con il rilascio delle richieste autorizzazioni nn. 20/1999 del 26 maggio 1999 e 23/1999 del 7 giugno 1999.

Si è soggiunto che le note impugnate sarebbero meramente interlocutorie e prive di autonoma capacità lesiva: da un eventuale accoglimento del ricorso non si otterrebbe, insomma, alcun vantaggio.

Inoltre, la nota n. 1635/T sarebbe meramente confermativa rispetto alla lettera del 26 aprile 1999 prot. n. 1468.

Con memoria in data 1° dicembre 1999 la HIT ha evidenziato tra l'altro che la Provincia di Verona, con nota 5 novembre 1999, si è rifiutata di rilasciare l'autorizzazione ad aprire un'agenzia *in-plant* presso la Glaxo — Welcome, «che costituirebbe una diramazione operativa dell'agenzia di Via Flavio Gioia n. 14». Sempre in memoria la HIT ha dedotto motivatamente l'illegittimità della nota su citata.

Con ulteriore memoria in data 10 dicembre 1999 la HIT ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 — voce 23 della tariffa allegata, nella parte in cui viene stabilito che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. Ciò in riferimento alle disposizioni costituzionali indicate nel ricorso, oltre che con riguardo all'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega.

La HIT ha quindi replicato alle eccezioni in rito formulate dalla Provincia di Verona.

D I R I T T O

2. — Ciò premesso, al collegio non è del tutto chiaro se con la memoria 1° dicembre 1999 la HIT abbia inteso impugnare la nota in data 5 novembre 1999 con la quale la Provincia di Verona — Servizio Turismo, ha rifiutato di autorizzare la ricorrente all'apertura di un'agenzia *in-plant* presso la Glaxo.

Se così fosse, l'impugnazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile giacché, anziché essere formulata con autonomo e separato ricorso, è stata fatta con memoria nemmeno notificata all'autorità emanante.

Chiarito questo, le eccezioni in rito sollevate dalla provincia di Verona nella relazione di chiarimenti — eccezioni che comunque attengono a questioni rilevabili d'ufficio — sono infondate e vanno respinte.

Anzitutto il collegio non ritiene che il rilascio delle chieste autorizzazioni, avvenuto nel 1999, abbia comportato la sopravvenuta carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso.

E nemmeno ritiene che le note impugnate siano prive di autonoma capacità lesiva.

Correttamente infatti la difesa delle ricorrenti sostiene che le note impugnate costituiscono altrettanti rifiuti al «libero e legittimo esercizio dell'attività economica tipica delle ricorrenti, esplicitando la volontà degli enti di procedere applicando la legge regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza n. 362/1998 della Corte costituzionale», e che le ricorrenti medesime hanno accettato di assoggettarsi a richieste — a loro dire illegittime e ingiuste — d'integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o la cessazione dell'attività, chiarendo, difatti, nell'inviare i documenti (ritenuti) indispensabili per la prosecuzione dell'istruttoria, che la trasmissione della documentazione richiesta non pregiudicava «i diritti ...sulla base dei principi sanciti dalla sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale».

Tanto basta per poter qualificare le note impugnate come atti direttamente e immediatamente lesivi e per far ritenere persistente l'interesse delle ricorrenti alla impugnazione delle note citate e alla decisione del ricorso.

Dall'accoglimento delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti non potrebbe infatti non discendere, a giudizio del collegio, l'annullamento delle note impugnate con effetto caducatorio (s'intende, nelle parti che interessano) esteso agli atti consequenziali.

Le note stesse presuppongono, invero, ai fini dell'apertura di una nuova filiale di agenzia di viaggio oppure del cambio di titolarità e denominazione di filiale di agenzia esistente l'osservanza dei seguenti requisiti previsti, appunto, dalla legge regionale n. 44 del 1997:

- a) necessità di una specifica autorizzazione anche per l'apertura di una filiale;
- b) obbligo di assicurare le prestazioni del direttore tecnico, in una sola filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività;
- c) necessità di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa;
- d) obbligo, per esercitare la propria attività mediante l'apertura di una filiale, di versare un'ulteriore somma di denaro a titolo di deposito cauzionale;
- e) di provvedere al pagamento di una ulteriore tassa di concessione regionale.

Quanto poi al carattere meramente confermativo, o no, dell'impugnata nota Prov. Verona 4 maggio 1999 prot. n. 1635/T rispetto alla lettera 26 aprile 1999 prot. n. 1468, è evidente che quest'ultima lettera è stata redatta prima che la Provincia di Verona esaminasse la nota 16 aprile 1999 con la quale la HIT aveva domandato all'amministrazione di applicare direttamente la sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale. Il fatto è che la Provincia di Verona ha preso posizione per la prima volta sullo specifico quesito suindicato soltanto con la nota 4 maggio 1999 che ha fatto sorgere, in capo alla HIT, l'interesse a ricorrere.

In altre parole, poiché — come esattamente sottolinea la difesa della HIT — ai fini dell'ammissibilità del ricorso ciò che conta è che la Provincia abbia risposto, allo specifico quesito rivolto dalla HIT, con la nota Servizio Turismo n. 1635/T del 4 maggio 1999 esprimendo anzitutto l'opinione che la sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 1998 non potesse estendersi alle fattispecie disciplinate dalla legge regionale veneta n. 44 del 1997, ben si può concludere affermando che l'impugnata nota n. 1635/T del 4 maggio 1999, nella parte in cui esige dalla ricorrente, per poter emettere l'autorizzazione, la presentazione dei documenti richiesti con la citata lettera del 26 aprile 1999, non può essere qualificata come atto meramente confermativo.

La nota stessa costituisce insomma un atto nuovo, adottato a seguito di una nuova domanda formulata dalla ricorrente e di un riesame della questione — sotto il profilo squisitamente giuridico — da parte della provincia (sulla fattispecie, per certi versi analoga a quella odierna, concernente la natura non confermativa dell'atto adottato a seguito di riesame di una questione di diritto che si traduca in una ulteriore o nuova motivazione dell'atto, ancorché rimanga identico il dispositivo, v. Cons. St., V, 1614 del 1996).

3. — Nel merito, per poter definire l'ambito della questione di legittimità costituzionale da sollevare sembra utile ripetere che le ricorrenti, con lettere in data 16 aprile e 22 marzo 1999 hanno comunicato alle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso di non ritenersi più in alcun modo obbligate, per svolgere la propria attività mediante filiali, a munirsi di una ulteriore autorizzazione, né a versare un ulteriore deposito cauzionale, né a corrispondere una nuova tassa sulle concessioni regionali né ad assumere un direttore tecnico che assicuri le proprie prestazioni professionali «a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività» presso una singola filiale.

Nel ricorso introduttivo, prima di prospettare una questione di legittimità costituzionale coerente (fermo ciò che si dirà *infra* sulla necessità di estendere l'incidente di costituzionalità agli articoli 6, comma 2, lettere a) e b), 11 e 12 della legge regionale n. 44 del 1997, nei limiti che si preciseranno) con l'interesse concreto dimostrato dalle ricorrenti anteriormente alla instaurazione dell'odierno giudizio, si è rimarcato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 362 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

per violazione degli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 legge 17 marzo 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), e 120 Cost., dell'art. 4 comma 1 legge Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo in quanto — posto che dall'art. 9 della legge-quadro, che funge da principio al quale la legislazione regionale è vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie, definite, testualmente, imprese; che non vi è alcun elemento, nell'art. 9, che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realtà più cir-

coscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale; che dagli artt. 41 e 120 della Costituzione emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva; che l'art. 120 della Costituzione impedisce alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali e vieta alle stesse di negare alle agenzie di viaggio, che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni, la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con l'utenza non territorialmente limitata; e che, in base all'art. 41 Cost., la decisione se mantenere l'attività d'impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni — l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e di intermediazione nei servizi turistici non può non riguardare l'impresa come entità unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire;

per violazione dei medesimi parametri di cui al punto precedente, dell'art. 7, comma 2 — nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale, dell'art. 11, comma 1 — nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale, dell'art. 13 comma 1 della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale, in quanto, una volta dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 nella parte in cui prevede l'obbligo della autorizzazione per le filiali o sedi secondarie, si devono dichiarare altresì fondate le questioni che hanno ad oggetto disposizione che tale obbligo di autorizzazione presuppongono;

per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, dell'art. 14 comma 4 della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività, in quanto l'interpretazione testuale e logica della disposizione interposta impone di escludere che il legislatore regionale sia legittimato a imporre alle agenzie la presenza continua e in esclusiva di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria.

Analogamente a quanto è stato deciso con riguardo alle suindicate disposizioni della legge regionale lombarda n. 27 del 1996, le sottoindicate norme della legge regionale veneta n. 44 del 1997 incorrono in censure d'incostituzionalità identiche a quelle favorevolmente decise dalla Corte. Il collegio intende riferirsi:

all'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale n. 44 del 1997, nella parte in cui l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo viene subordinato al rilascio di autorizzazione;

all'art. 6, comma 2, lettera d), della medesima legge regionale, nella parte in cui si prevede che anche nella filiale di un'agenzia di viaggio il direttore tecnico debba prestare la propria attività a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività: poiché in base all'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 44 del 1997 sono considerate agenzie di viaggio e turismo anche le singole filiali, allo stato della odierna legislazione non sembra consentito interpretare il citato art. 6, comma 2, lettera d), nella parte in cui viene impiegato il termine «agenzia», se non nel senso che il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività sia in una sola agenzia sia in ciascuna sede operativa (filiale, succursale, rappresentanza);

all'art. 7, comma 2, della stessa legge regionale, nella parte in cui si prevede che nell'autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale, dell'impresa;

all'art. 7, comma 3, nella parte in cui viene previsto il rilascio di una nuova autorizzazione anche con riferimento all'esercizio di una filiale in presenza delle modificazioni ivi indicate;

all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), e 11 e 12 della medesima legge regionale, nella parte in cui l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio viene assoggettata al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale: il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale vada estesa anche alle citate norme di cui agli articoli 6 e 11 — 12 (s'intende, *in partibus quibus*), benché nel ricorso queste disposizioni non siano state specificamente indicate, giacché l'individuazione delle disposizioni della cui conformità a Costituzione si dubita va eseguita considerando il complesso delle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo. Orbene, nel ricorso e in memoria le ricorrenti hanno evidenziato di non ritenersi più tenute, per esercitare la propria attività mediante le citate filiali, né a versare un ulteriore deposito cauzionale, né a pagare un'ulteriore tassa di concessione regionale, diversamente da quanto si ricava dal combinato disposto di cui agli articoli 2 comma 1 (nella parte in cui sono considerate agenzie di viaggio e turismo anche le singole filiali), 6 comma 2 lettere a) e b) nonché 11 e 12 della legge regionale n. 44 del 1997;

infine, come è stato opportunamente segnalato dalla difesa delle ricorrenti nella memoria 10 dicembre 1999, il collegio intende riferirsi alla voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui viene stabilito che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Così fissati i termini della questione da sottoporre alla Corte costituzionale, non appare inutile ripetere che le disposizioni della Costituzione che si assumono violate sono gli articoli 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge-quadro n. 217 del 1983) e 120, per motivi identici a quelli evidenziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 362 del 1998.

Sulla rilevanza, si è già detto al p. 1. della prevedibile necessità di applicare le norme suindicate per poter definire l'odierno giudizio.

Si è già detto, cioè, che i Servizi Turismo delle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso, nell'adottare gli atti impugnati, hanno dato per presupposta, ai fini dell'apertura di una nuova filiale o del cambio di titolarità e denominazione di filiale di agenzia esistente, la necessità di osservare le seguenti prescrizioni, stabilite, appunto, dalla legge regionale n. 44 del 1997:

- a) obbligo di una specifica autorizzazione anche per l'apertura di una filiale;
- b) necessità di assicurare le prestazioni del direttore tecnico in ciascuna singola filiale a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività;
- c) necessità di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa;
- d) obbligo, per esercitare la propria attività mediante l'apertura di una filiale, di versare un'ulteriore somma di denaro a titolo di deposito cauzionale;
- e) di provvedere al pagamento di una ulteriore tassa di concessione regionale.

In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili d'incostituzionalità addotti dalle ricorrenti, ribadita la non manifesta infondatezza — oltre che, come si è appena visto, la rilevanza — della questione di legittimità costituzionale surriferita, dev'essere disposto l'immediato invio degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3, 6, comma 2, lettera d), 7, commi 2 e 3, 6, comma 2, lettere a) e b) e 11 e 12 della legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, oltre che della voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, nelle parti specificate in motivazione, in riferimento agli articoli 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge n. 217 del 1983) e 120 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale del Veneto nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del consiglio regionale del Veneto;

Dispone inoltre che la segreteria della sezione invii gli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 1999.

Il Presidente: TROTTA

L'estensore: BURICELLI

N. 493

*Ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal g.u.p. presso il tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Cimmino Tancredi ed altro*

Processo penale - Competenza per territorio - Annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti, per effetto della sentenza n. 70/1996 della Corte costituzionale, al pubblico ministero presso il giudice competente anziché al giudice competente - Irragionevole regressione del procedimento (trattandosi, nella specie, di procedimento per reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), con incidenza sulla durata del processo - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., artt. 23, primo comma, e 24, primo comma, modificati dalla sent. n. 70 del 7 marzo 1996 della Corte costituzionale.
- Costituzione, artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Premesso in fatto quanto segue.

Il g.u.p. presso il tribunale di Napoli, con sentenza del 9 maggio 1998 di non luogo a procedere, prosciolsse gli imputati Cimmino Tancredi e Di Palma Luigi in ordine ai reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto.

In seguito all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli (D.D.A.), la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 marzo 1999, annullò la pronuncia del g.u.p. e, per l'effetto, dispose il rinvio a giudizio degli imputati innanzi al tribunale di Napoli.

La IX sez. del tribunale, in data 27 dicembre 1999, ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati ascritti a Cimmino Tancredi e Di Palma Luigi, in quanto i fatti incriminati risultano commessi nel territorio del Comune di Somma Vesuviana, rientrante nel circondario del tribunale di Nola. Pertanto, ha restituito gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, D.D.A., in virtù del combinato disposto dall'art. 23 c.p.p., così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 70 del 15 marzo 1996, e dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

Quindi, il procuratore della Repubblica (D.D.A.) ha esercitato *ex novo* l'azione penale, reiterando la medesima richiesta di rinvio a giudizio a questo stesso ufficio g.i.p. del tribunale di Napoli, presso cui è radicata la competenza territoriale estesa per i reati di cui al menzionato comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.

Tutto ciò premesso, si rileva quanto segue.

La procedura sopra descritta rappresenta puntuale applicazione della disciplina contenuta negli artt. 23 e 24 c.p.p., risultante a seguito dell'intervento additivo della Corte costituzionale operato con sentenza n. 70/1996.

Tuttavia, osserva questo giudice che siffatta disciplina appare in palese contrasto con gli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione.

A tal fine va segnalato che la Corte costituzionale, in un primo momento, con la sentenza n. 76 dell'11 marzo 1993 ebbe a operare un distinguo, ritenendo fondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma primo, c.p.p., in ordine agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «... nella parte in cui prevede che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo» dichiarando, altresì, infondata la sollevata questione d'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 23 c.p.p. in relazione agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, «... riguardo alla declaratoria d'incompetenza territoriale».

Quanto alla pronuncia di accoglimento, la Corte fornì la seguente motivazione: «... la declaratoria d'incompetenza rivela, di per sé, l'avvenuta violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la ripartizione della competenza per materia: una violazione che... riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia, dunque, la «fonte» di siffatta valutazione, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione così modificata, la possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'è il giudizio abbreviato...».

Diversamente, con riferimento alla questione d'illegittimità costituzionale del cit. art. 23 nel caso d'incompetenza per territorio, osservò la Corte che: «... non riscontrandosi una novità di contestazione dell'accusa tale da ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del rito... non vi è lesione dei due parametri invocati».

In buona sostanza, risulta evidente che con tale pronuncia la Corte intese porre un presidio alle pari opportunità difensive (art. 3 e 24 Cost.), in relazione ai casi in cui l'azione penale, dopo il suo esercizio, subisse una modificazione per errore commesso dalla pubblica accusa.

L'irragionevolezza scaturiva altresì dall'evenienza che in seguito alla modificazione dell'accusa fosse precluso all'imputato di rivalutare l'opportunità di chiedere il giudizio abbreviato (si tenga presente che, alla luce della novella di cui alla legge n. 479/1999, la soluzione merita ancora maggior pregio, giacché la preclusione riguarderebbe anche il procedimento di applicazione della pena su richiesta).

Non meno evidente risulta la disparità che scaturiva per l'imputato dalla disposizione normativa censurata in caso di declaratoria d'incompetenza, rispetto agli imputati cui sin dall'inizio del processo fosse correttamente contestata l'imputazione, onde solo a costoro sarebbe stato consentito di orientarsi consapevolmente nella scelta dei riti alternativi.

Successivamente, è stata nuovamente sollevata innanzi alla Corte costituzionale la medesima questione di residuale illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. nell'ipotesi di incompetenza per territorio, in relazione tuttavia ad un diverso profilo d'irragionevolezza della norma. È stata, cioè, sottoposta alla Corte l'evenienza che, nonostante la corretta formulazione dell'imputazione, l'eccezione d'incompetenza, sebbene sollevata nel corso dell'udienza preliminare non sia accolta in quella fase, bensì in sede di giudizio (od anche successivamente a seguito d'impugnazione), con conseguente applicazione dell'originaria disciplina di cui agli artt. 23, comma primo, e 24, comma primo, c.p.p.

In relazione a siffatta ipotesi la Corte ha accolto la censura, tacciando d'irragionevolezza gli artt. 23 e 24 citati, in misura che da tale disciplina deriva un pregiudizio alle facoltà difensive dell'imputato, rispetto all'evenienza che il giudice dell'udienza preliminare accolga la fondata eccezione d'incompetenza territoriale e, ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p. restituisca gli atti al pubblico ministero (con salvezza di tutte le opportunità difensive).

Testualmente, spiega la Corte con la sentenza n. 70/1996 che: «... dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni tipo di processo dall'art. 24 Cost., che in questa sede è opportunamente invocato. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, c.p.p., anche per la parte riguardante l'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, con l'effetto — pure per tale ipotesi — dell'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

Il fondamento di siffatta decisione risiede nel fatto che l'incompetenza per territorio, puntualmente eccepita nell'udienza preliminare comporta la nullità di tale fase processuale e, quindi, di tutti gli atti successivi.

Con la conseguenza che l'imputato risulterebbe rinviato a giudizio in seguito ad un'udienza preliminare invalida, perché celebrata innanzi ad un giudice incompetente.

Rileva il giudice che i motivi d'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, c.p.p., posti a base della decisione n. 70/1996, non ricorrono nel caso di specie.

Diversamente dalla fattispecie processuale oggetto della pronunzia della Corte costituzionale del 1996, nel presente caso la competenza si è correttamente radicata innanzi all'ufficio del g.u.p. del tribunale di Napoli già con la prima richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, D.D.A., in quanto titolare del potere di azione ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., così come espressamente sancito dall'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.

Difatti, nei procedimenti inerenti ai reati previsti dall'articolo 51 citato è solo nella fase dibattimentale che acquista rilievo la distribuzione del territorio in circondari, giacché l'ufficio titolare del potere di azione è unico per l'intero distretto di Corte di appello (D.D.A.) e solo in fase di giudizio acquista rilievo la competenza territoriale infradistrettuale.

Sicché, risulta di tutta evidenza che l'udienza preliminare, celebrata nei due gradi di giudizio innanzi al tribunale di Napoli ed alla Corte di appello di Napoli, si sia svolta innanzi al giudice territorialmente competente e con la partecipazione dell'ufficio del pubblico ministero titolare del relativo potere di azione, siccome previsto dall'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.

Nel caso di specie, dunque, non si è verificata alcuna disparità di trattamento, né lesione del diritto di difesa per gli imputati rinviati a giudizio, giacché, innanzi al giudice competente ex art. 328 citato, costoro giammai avrebbero potuto far valere ante *judicium* il difetto di competenza territoriale.

Ergo, nei loro confronti è stata ritualmente celebrata l'udienza preliminare, previo ineccepibile esercizio dell'azione penale (si ricordi che non spetta alla pubblica accusa indicare il giudice *ad quem* nella richiesta di rinvio a giudizio).

Costoro, insomma, sono stati giudicati in fase preliminare senza che sia stato loro prospettata alcuna circostanza erronea atta ad influenzare la valutazione di opportunità in ordine alla scelta di strategie difensive (riti alternativi nè da parte di un giudice territorialmente incompetente).

Viceversa, l'obbligo per il giudice di osservare la disciplina di cui agli artt. 23 e 24 c.p.p., così come modificati dalla sentenza n. 70/1996, comporta un irragionevole regressione del procedimento, con nuove opportunità di valutazione in ordine alle scelte difensive, il che si risolve nelle seguenti violazioni di norme costituzionali:

1) violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che si verifica disparità di trattamento in favore degli imputati giudicati in sede di udienza preliminare, per un fatto indipendente e successivo alla celebrazione dell'udienza stessa, relativo cioè soltanto all'individuazione del giudice competente per il dibattimento. In altri termini il mero errore d'individuazione di siffatto giudice finirebbe per consentire all'imputato la ripetizione di una fase di giudizio immune da vizi di sorta (l'udienza preliminare), con conseguente restituzione in termini, onde poter rivedere le scelte difensive (anche in ordine ai riti differenziati), già operate in occasione dell'originaria legittima fase d'indagine e dell'udienza preliminare, nonostante siano rimasti invariati l'imputazione ed il giudice dell'udienza preliminare;

2) violazione degli artt. 101 e 111 Cost., giacché il giudice dell'udienza preliminare non può dirsi totalmente libero ed imparziale, in quanto il suo convincimento non può non essere influenzato dalle decisioni di precedenti giudici (magari di grado superiore, come nel caso di specie che ha visto la pronuncia della Corte di appello), adottate a seguito di un procedimento totalmente immune da vizi;

3) violazione dell'art. 111 Cost., poiché tale normativa comporta nel caso di specie un'irragionevole regressione del processo, con conseguente irragionevole protrazione della sua durata.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, c.p.p., così come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/1996 per violazione degli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

Dichiara la questione rilevante al fini della prosecuzione del presente processo, in relazione al quale pende richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, D.D.A.;

Dispone la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 18 maggio 2000.

Il giudice dell'udienza preliminare: CIRILLO

N. 494

*Ordinanza emessa il 3 aprile 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Piterna Roberto e Narizzano Marco ed altre*

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico - Predeterminazione legislativa dei valori monetari dei punti di invalidità fino al nono e dei punteggi di invalidità permanente fino al 9% - Inidoneità del ristoro economico risultante da essi - Impossibilità di motivata correzione «equitativa» da parte del giudice - Lesione del diritto alla salute - Richiamo alla sent. n. 184/1986 della Corte costituzionale.

- D.L. 17 marzo 2000, n. 70, art. 3, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3 e 32.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico - Predeterminazione legislativa di criteri ed importi - Assenza di correttivi in relazione all'età del danneggiato - Disparità di trattamento.

- D.L. 17 marzo 2000, n. 70, art. 3.
- Costituzione, art. 3.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno morale collegato al danno biologico - Contenimento nel limite massimo di un quarto dell'importo liquidato per quest'ultimo - Irrisorietà del ristoro così determinato - Lesione della dignità umana e del diritto alla salute - Discriminazione rispetto al danno morale da reato (di cui è consentita la liquidazione equitativa).

- D.L. 17 marzo 2000, n. 70, art. 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza 28 marzo 2000 sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 186-quarter c.p.c. dei convenuti, rileva quanto segue.

Va premesso che con citazione del 14 luglio 1997 Marco Narizzano ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale così descritto: il 6 febbraio 1997 l'esponente si trovava in Genova a viaggiare quale passeggero sulla Vespa Piaggio condotta dall'amico Marco Narizzano, di proprietà della di lui sorella Sabrina, assicurata per r.c.a. con la ITAS Ass.ni; nella via Maiorana, nell'affrontare una curva volgente a destra, il conducente perdeva il controllo del mezzo abbattendosi al suolo. A seguito della caduta, l'esponente riportava contusione alla spalla ed al ginocchio destro; queste ultime lesioni si evolvevano negativamente portando a compromissione del legamento crociato e comportavano meniscectomia, con postumi invalidanti permanenti del 8%, di cui si chiedeva il ristoro.

Mentre i due Narizzano restavano contumaci, il loro assicuratore ITAS resisteva alla domanda invitando il trasportato (di cortesia) a fornire la dimostrazione della responsabilità del suo vettore; e negando alcuna efficacia probatoria a dichiarazioni ammissive del conducente Narizzano, come pure alla documentazione sanitaria prodotta dal danneggiato.

La fase istruttoria si è esaurita con l'interrogatorio formale del conducente e con il licenziamento di C.T.U. medico legale, che ha condivisibilmente concluso riconoscendo — quali diretti esiti lesivi del sinistro — le seguenti conseguenze invalidanti: giorni 20 di ITT; giorni 20 di ITP; ed invalidità permanente nella misura del 4% originata da trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con rottura del menisco interno e rottura parziale del crociato anteriore.

Ritiene lo scrivente che le piene e circostanziate ammissioni di responsabilità del Narizzano, in quanto riscontrate da altri elementi esterni di segno congruente con la dinamica lesiva prospettata dall'attore (vedi documentazione sanitaria; collocazione e natura delle ferite) e con le considerazioni di natura medico-legale sviluppate dal C.T.U. sulla compatibilità tra prospettazione ed esiti lesivi, valgano a costituire convincente dimostrazione della imperizia del conducente convenuto. Ciò, nel rispetto dei principi valutativi della prova derivanti dall'art. 2733 terzo comma del codice civile, quali meglio specificati nella decisione del tribunale del 27 maggio 1999 in causa Bayerische Assicurazioni contro Ghisu Antonio, cui deve intendersi fatto rinvio.

Dalla responsabilità — su evidente base colposa — del conducente, discende a norma dell'art. 2054 del codice civile quella del proprietario del veicolo e dell'assicuratore della Vespa.

Circa la liquidazione del danno, fino alla data del 28 marzo 2000 questo tribunale vi avrebbe provveduto in conformità alla sentenza n. 2270 Raffaele Molonia contro SAPA S.p.a. 28 settembre 1998 (rg. 3008/1992), nella quale si aderiva al metodo di calcolo «a punto tabellare» di derivazione milanese.

In tal senso, il calcolo liquidatorio avrebbe fatto riferimento ai seguenti dati accertati in sede medico-legale: Invalidità temporanea totale, giorni 20; Invalidità temporanea parziale, giorni 20; Invalidità permanente, 4% della totale con un valore-punto di L. 1.900.000 per ogni punto di IP; demoltiplicatore per età dell'infortunato alla data del sinistro (anni 24): 0,885.

Quindi l'usuale metodica liquidatoria avrebbe condotto ai seguenti esiti economici relativamente al solo danno biologico e morale da IP, ITT e ITP:

Invalidità temporanea totale L. 50.000 x giorni 20 = L. 1.000.000;
Invalidità temporanea parziale L. 50.000 2 x giorni 20 = L. 500.000;
Invalidità permanente L. 1.900.000 x 4 x 0,885 = L. 6.726.000;
Invalidità temporanea totale D. mor. L. 50.000 x giorni 20 = L. 1.000.000;
Inf. temporanea parziale D. mor. L. 50.000 2 x 20 = L. 500.000
Invalidità permanente D. mor. L. 6.726.000 : 4 = L. 1.681.500;
Totale L. 11.407.500.

Dunque sarebbe spettata a parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico e morale la complessiva somma di L. 11.407.500, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati secondo i noti dettami della decisione n. 1712 del 1995 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Pertanto, nella stessa data (28 marzo 2000) in cui è stata assunta la riserva sul provvedimento anticipatorio, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legge n. 70, il quale introduce nuove disposizioni sul calcolo liquidatorio delle piccole invalidità permanenti «lesioni di lieve entità».

In base a tale nuova metodica di calcolo, normativamente disciplinata, il risarcimento del danno che spettarebbe al Piterna per le medesime voci sopra esaminate si dovrebbe determinare come segue (ove al Piterna fosse accordato il massimo del danno morale):

Invalidità temporanea totale L. 50.000 x giorni 20 = L. 1.000.000;
Invalidità temporanea parziale L. 50.000 2 x giorni 20 = L. 500.000;
Invalidità permanente L. 800.000 x 4 x 1,000 = L. 3.200.000;
Invalidità temporanea totale D. mor. L. 12.500 x giorni 20 = L. 250.000;
Inf. temporanea parziale D. mor. L. 12.500 2 x 20 = L. 125.000
Invalidità permanente D. mor. L. 3.200.000 : 4 = L. 800.000;
Totale L. 5.875.000.

Si assiste quindi ad una decurtazione del 52%, nella quale la differenza più evidente riguarda la misura liquidatoria del danno da invalidità permanente, che passerebbe da L. 6.726.000 a L. 3.200.000.

Ciò posto, lo scrivente ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione della legittimità costituzionale della nuova normativa nei seguenti termini.

Il decreto legge 17 marzo 2000 n. 70 interviene a disciplinare con fonte legislativa primaria la liquidazione del danno alla persona nei casi di lesioni personali con postumi invalidanti di grado inferiore al 9% (cd. «micropermanenti») introducendo criteri che si sostituiscono all'equità del giudice, richiamata dall'art. 1226 del codice civile, equità, che i magistrati avevano tradotto in contenuti concreti disciplinando con apposite «tabelle» liquidatorie i criteri generali cui si sarebbero attenuti nel decidere i singoli casi loro sottoposti.

Dalla fine degli anni '70 in avanti, e cioè da quando la risarcibilità aquiliana del danno alla salute ricevette autorevole avallo da plurime decisioni della Corte costituzionale (vedi le decisioni n. 87 ed 88 del 1979 e 184 del 1986), si sono sviluppati nella giurisprudenza di merito due diversi schemi liquidatori: quelli ancorati al triplo della pensione sociale in base all'esegesi dell'art. 4 legge n. 39 del 1977, cui si atteneva dal 1979 anche questo tribunale; e quelli articolati su valori economici del punto di invalidità che facevano riferimento alla media dei precedenti di merito dei decidenti (metodo c.d. «a punto» o «pisanò»).

Nella nota e fondamentale sentenza 14 luglio 1986 n. 184 la Corte costituzionale, nel ribadire la «copertura costituzionale» dell'elaborazione iniziata anche presso questo tribunale sul danno biologico, fissò alcuni principi-cardine del sistema liquidatorio che non sono mai più stati posti in discussione, ed anzi sono stati integralmente recepiti da successive pronunce della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

Si legge in tale autorevole arresto: «... dalla correlazione tra gli artt. 32 della Costituzione e 2043 del codice civile è posta dunque una norma che per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico. 20. Un'ultima osservazione: alle conclusioni ora indicate si può opporre il timore di un'eccessiva uniformità di determinazione e liquidazione del danno biologico.

Va precisato che non si è inteso qui proporre un assolutamente indifferenziata, per identiche lesioni, determinazione e liquidazione dei danni: in proposito è da ricordare la recente giurisprudenza di merito che assume il predetto criterio liquidativo dover rispondere da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto ...) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali in concreto si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato».

È in base a tali considerazioni che la Corte di Cassazione, in tempi più recenti, ha colto l'inadeguatezza del calcolo liquidatorio collegato al triplo della pensione sociale il quale presentava un valore-punto sempre costante pur a fronte di invalidità permanenti di grado crescente (cfr. per tutte la sentenza della III sezione del 13 gennaio 1993 n. 357).

Prendendo atto di tale puntuale gamma di rilievi, nell'ultimo biennio questo tribunale — che ne fu l'antesignano — ha abbandonato il riferimento al parametro dell'art. 4 della legge n. 39 del 1977 per la liquidazione del danno biologico; infatti con la decisione Molonia contro SAPA del 28 settembre 1998 (vedi danno e responsabilità 1999, 65) si è determinato per l'adozione del sistema di liquidazione «a punto tabellare» affinato dal tribunale di Milano come perfezionamento del calcolo a punto inaugurato dai giudici pisani.

In questo momento, dunque, il metodo «a punto» risulta essere quello maggiormente adottato presso i giudici di merito, con una notevole prevalenza del modello milanese.

Pur con tale progressiva e sensibile omogeneizzazione delle tecniche liquidatorie, permane forte tra gli operatori del settore il senso di imbarazzo per l'assenza di un metodo di liquidazione del danno biologico uniforme in tutto il Paese. Di tale esigenza si erano fatti interpreti alcuni parlamentari, sottoponendo progetti di legge di riforma, e in epoca più recente anche l'ISVAP: quest'ultimo alcuni anni orsono promosse la costituzione di un apposito gruppo di studio (composto da giuristi ed operatori del settore) per varare un sistema uniforme di liquidazione «a punto» del danno da invalidità permanente.

Nel contempo, altro gruppo di lavoro costituito presso il C.N.R. si occupava di monitorare un significativo campione di decisioni di merito: i suoi lavori sfociarono nella predisposizione di una Tabella indicativa nazionale (cd.TIN) contenente i valori economici medi riconosciuti dai giudici, per singolo punto di invalidità.

Entrambe tali elaborazioni sono state fatte proprie dal Governo, il quale il 4 giugno 1999 ha approvato un disegno di legge — sottoposto poi all'ordinario corso parlamentare — che riproduceva quasi integralmente il progetto ISVAP ed era ispirato ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione in sede tabellare dei valori economici del punto di invalidità sulla scorta di una Tabella indicativa nazionale basata sul sistema c.d. «a punto variabile» in funzione dell'età e del grado di invalidità, per invalidità permanenti fino al 70% della totale;

b) articolazione progressivamente crescente del valore-punto, con il progredire del valore economico di ciascun punto in misura più che proporzionale rispetto alla crescita del grado di invalidità (si tratta di progressione «esponenziale» e non «lineare»);

c) rinvio all'equità per percentuali di invalidità superiori al 70%;

d) previsione di coefficienti demoltiplicativi basati sullo studio statistico delle tavole di mortalità della popolazione italiana, in modo da adeguare i risarcimenti all'età della vittima;

e) risarcibilità del danno morale anche fuori dai casi di reato ed in frazione percentuale del danno biologico.

Ritiene questo giudice che il condivisibile obiettivo perseguito dal decreto legge n. 70/2000 di realizzare l'uniformità dei risarcimenti dei danni caratterizzati da lesioni «micropermanenti», liquidati su tutto il territorio nazionale, rendendo prevedibili per le compagnie assicurative i costi dei sinistri e «moralizzando» un settore (quello della sinistrosità stradale con modesti esiti lesivi) che si presta particolarmente alle frodi in danno delle compagnie assicuratrici, sia stato tuttavia realizzato con il sacrificio di principi e norme di rango costituzionale; ed inoltre — sorprendentemente — ignorando le linee-guida adottate dalla stesso Consiglio dei Ministri in tema di risarcimento del danno, contenute nel citato disegno di legge approvato il 4 giugno 1999.

La nuova disciplina contenuta nel decreto legge approvato intende contenere gli oneri risarcitori a carico dei danneggianti (e delle loro compagnie assicuratrici) per le lesioni qualificate di «lieve entità» incidendo in tal modo, indirettamente, sui premi pagati dagli assicurati, operando come segue: viene determinato in L. 800.000 il valore monetario del punto di invalidità permanente per i primi cinque punti di invalidità; ed in L. 1.500.000 quello per i successivi punti dal sesto fino al nono.

Tale disciplina dà luogo alle seguenti censure di incostituzionalità:

1. — Violazione dell'art. 32 della Costituzione ad opera dell'art. 3.1 lett. a) del decreto-legge in relazione alla misura economica del valore-punto di invalidità.

Non vi è dubbio che venga in rilievo, nel caso dei risarcimenti dei danni biologico e morale, un bene primario di rango costituzionale, come già da tempo messo in luce dalla Corte costituzionale nelle decisioni già richiamate: il diritto alla salute. Orbene, per rendere effettivo — e non vuoto simulacro — il risarcimento delle lesioni del bene giuridico in questione, è necessario che i valori monetari e più in generale le tecniche liquidatorie adottate in sede giudiziale e stragiudiziale esprimano un' effettiva idoneità a ristorare il pregiudizio.

È da tenere presente che il nuovo sistema di calcolo introdotto dal d.l. determina i seguenti indennizzi:

Grado di invalidità	Valore punto	Prodotto VP x P
—	—	—
1%	L. 800.000	L. 800.000
2%	»	L. 1.600.000
3%	»	L. 2.400.000
4%	»	L. 3.200.000
5%	»	L. 4.000.000
6%	L. 1.500.000	L. 5.500.000
7%	»	L. 7.000.000
8%	»	L. 8.500.000
9%	»	L.10.000.000

L'idoneità a determinare il serio ristoro del danneggiato poteva discendere dall'applicazione dell'art. 4 legge n. 39 del 1977, come pure da qualsiasi sistema di liquidazione «a punto» fondato sulla media delle precedenti liquidazioni operate dai giudici in un determinato ambito territoriale. Di contro, i valori economici espressi nel decreto legge non appaiono ancorati ad alcun precedente studio sistematico degli indennizzi già liquidati, o ad altri appropriati e congrui parametri economici, ed appaiono assai lontani dalla Tabella indicativa nazionale, che sulla base di un appropriato monitoraggio delle decisioni di merito, prevede lo sviluppo progressivamente crescente del valore punto secondo la seguente progressione (i calcoli sono condotti al netto dell'abbattimento per l'età):

Invalidità	Valore punto	Prodotto VP x P
—	—	—
1%	L. 1.166.000	L. 1.166.000
2%	L. 1.306.000	L. 2.612.000
3%	L. 1.465.000	L. 4.395.000
4%	L. 1.648.000	L. 6.592.000
5%	L. 1.858.000	L. 9.290.000
6%	L. 2.099.000	L. 12.594.000
7%	L. 2.377.000	L. 16.639.000
8%	L. 2.698.000	L. 21.584.000
9%	L. 3.069.000	L. 27.621.000

I valori adottati nel d.l. sono anche estremamente lontani rispetto al più diffuso metodo di liquidazione del danno alla persona adottato sul territorio nazionale: il sistema «a punto tabellare» milanese, fatto proprio anche da questo tribunale nella decisione Molonia contro SAPA del 28 settembre 1998, che fissa il valore economico del primo punto di invalidità permanente in L. 1.600.000, ed i successivi otto nelle seguenti misure (sempre al netto dell'abbattimento per l'età):

Invalidità	Valore Punto	Prodotto VP x P
1%	L. 1.600.000	L. 1.600.000
2%	L. 1.700.000	L. 3.400.000
3%	L. 1.800.000	L. 5.400.000
4%	L. 1.900.000	L. 7.600.000
5%	L. 2.000.000	L. 10.000.000
6%	L. 2.200.000	L. 13.200.000
7%	L. 2.400.000	L. 16.800.000
8%	L. 2.600.000	L. 20.800.000
9%	L. 2.800.000	L. 25.200.000

Esaminati tali prospetti, si può notare che i valori-punto per le micropermanenti vengono diminuiti dalla metà fino ad oltre il 60%: non è agevole giustificare tali significative decurtazioni (che rendono il risarcimento più apparente, che reale: una specie di «lustra») rispetto ai più accreditati e diffusi metodi risarcitori, a fronte di beni giuridici di rango primario, protetti direttamente da norma costituzionale.

Soprattutto se si tiene presente che, fin dalla decisione n. 87 del 1979, la Consulta sottolineò a chiare lettere che «... mentre rientra nella discrezionalità del legislatore adottare discipline differenziate per la tutela risarcitoria di situazioni diverse, tale discrezionalità è invece esclusa allorquando vengano in considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite. Per queste ultime, la garanzia costituzionale implica logicamente l'obbligo del legislatore di apprestare una tutela piena ed in particolare — ma non esclusivamente — una tutela risarcitoria.

Tali osservazioni, riprese letteralmente anche nella sentenza n. 356 del 1991, sono state così puntualizzate nella fondamentale sentenza n. 184 del 1986: «Il risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse, sicché il legislatore ordinario, rifiutando o limitando in alcun modo la tutela risarcitoria a seguito della violazione del diritto dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi... La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra ed il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro della effettività della predetta dichiarazione».

2. — Violazione dell'art. 3 primo comma della Costituzione ad opera dell'art. 3.1 lett. a) del decreto-legge in relazione alla non derogabilità da parte del giudice, con specifica motivazione, dei limiti massimi definiti da tale norma.

Come già sopra anticipato, la Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 184 del 1986, con cui ha collegato la lesione del danno alla salute all'art. 2043 del codice civile, ha sottolineato la pregnante esigenza di pervenire ad un sistema di liquidazione del danno alla persona che si potrebbe definire «non ingessato». Secondo tale insegnamento, risulta compatibile con i principi costituzionali solo un sistema che sappia coniugare l'esigenza della uniformità pecuniaria di base, con l'adeguata valorizzazione «soggettiva» del caso di specie: esigenza, che è ben nota agli operatori del settore, i quali hanno diretta cognizione di come percentuali di invalidità assai diverse si riferiscano a casi tra loro assolutamente non assimilabili; e che rende inevitabile nei congrui casi la correzione «equitativa» del ristoro pecuniario derivante dalla semplice applicazione del punto tabellare.

Il nuovo sistema introdotto dal decreto legge valorizza esclusivamente il primo profilo, quello dell'uniformità pecuniaria di base, ed impedisce alcuna giustificata deroga nei congrui casi, sia pure entro limiti percentuali definiti.

Diversa impostazione — più coerente con l'insegnamento del giudice costituzionale — era quella del progetto dell'ISVAP, il cui art. 3 secondo comma, dopo aver ancorato il risarcimento alla TIN, proseguiva dicendo che: «il giudice può con specifica motivazione correggere secondo il suo prudente apprezzamento la determinazione del risarcimento avuto riguardo a comprovate peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto. La correzione, in aumento o in diminuzione, deve essere contenuta entro una misura non superiore al terzo dell'ammontare determinato ai sensi del primo comma. In caso di eccezionale gravità della menomazione il giudice può con adeguata motivazione valutare il danno secondo il suo prudente apprezzamento».

3. — Violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 32 della Costituzione ad opera dell'art. 3.1 lett. a) del decreto-legge in relazione alla misura fissa del valore-punto di invalidità.

La Corte di Cassazione, nel recepire i parametri di uniformità e flessibilità indicati dalla Corte costituzionale come cardini del sistema di liquidazione del danno alla persona, ha più volte convalidato tecniche liquidatorie che realizzavano il duplice obiettivo in esame attraverso valori economici progressivamente crescenti del punto di invalidità.

Tale impostazione è conforme, d'altro canto, alle acquisizioni della medicina legale, secondo la quale le conseguenze menomative delle lesioni personali non hanno natura «lineare», ma crescono progressivamente in base al grado di menomazione funzionale.

Lo stesso Consiglio dei Ministri aveva recepito tale impostazione nel disegno di legge approvato il 4 giugno 1999. Si prevedeva infatti che il valore monetario dovesse articolarsi «... sulla base dei valori monetari uniformi indicati dalla Tabella indicativa nazionale (TIN) di cui al successivo art. 4» (art. 3.1). E che quest'ultima dovesse essere redatta con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema c.d. «a punto variabile» in funzione dell'età e del grado di invalidità;

2) il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità.

L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in maniera più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi..» (art. 4.1 lett. a) nn. 1 e 2).

Ne discende la manifesta illegittimità di un sistema, come quello introdotto dal decreto-legge, che fissa un unico valore monetario per ciascun punto di invalidità compreso tra l'1 ed il 5%; come pure un identico valore economico di ogni punto di IP compreso tra il 6 ed il 9%, anziché valori monetari progressivamente crescenti con il progredire del grado invalidante (quali quelli sopra riferiti, contenuti nella TIN o nella «tabella milanese»).

In tal modo vengono parificati indiscriminatamente i valori economici relativi a punteggi di invalidità diversi e per nulla omogenei, palese essendo che il 5% di menomazione funzionale permanente è altra cosa, rispetto a postumi dell'1%; e che l'obiettivo menomazione funzionale collegata ad un'invalidità permanente del 9% (e la relativa consapevolezza e sofferenza da essa indotta) è cosa diversa, naturalisticamente e psicologicamente, da quella derivante dalla perdita del 6% della validità totale.

4. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 3.1 lett. a) dello stesso decreto per disparità di trattamento tra danneggiati di età diversa.

Infatti la nuova normativa non prevede alcun adeguamento moltiplicativo che esprima la diversa incidenza dell'età del danneggiato, in rapporto alle sue menomazioni funzionali, sulla misura del risarcimento: e dunque non contiene alcun correttivo in relazione alla «qualità della vita» residua del danneggiato.

Anche in questo caso, appare particolarmente evidente l'arbitrarietà della nuova disciplina, che finisce per parificare l'infante e l'ottuagenario, quasi che le categorie estreme (per età) dei danneggiati fossero perfettamente sovrapponibili.

È quasi superfluo sottolineare che, di tutti i metodi liquidatori escogitati dalle diverse Corti italiane, non uno conteneva una tale irrazionale parificazione: tutti tali sistemi, con criteri diversi e talora assai sofisticati (vedi, per esempio, gli studi dell'apposito gruppo di lavoro CNR condotti sulle tavole di sopravvivenza aggiornate con i più recenti censimenti demografici, poi recepiti in talune decisioni di merito), avevano di mira e coglievano l'obiettivo di modulare il risarcimento in rapporto al prevedibile sviluppo e durata nel tempo della menomazione funzionale.

Era lo stesso disegno di legge governativo a prevedere in proposito: «3) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della donna» (art. 4.1 lett. a) n. 3).

5. — Violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione da parte dell'art. 3.1 lett. c) del decreto-legge in relazione alla misura massima del danno morale.

Dispone la lett. c) dell'art. 3 del D.L. 70/2000: «c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico».

Si ritiene che anche questa disposizione violi fondamentali precetti costituzionali.

La Corte costituzionale si è ripetutamente espressa sulla non riconducibilità del danno morale soggettivo (il «transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso») alla tutela costituzionale dell'art. 32 (vedi le sentenze nn. 356 del 1991; 37 del 1994; 293 del 1996): proprio l'assenza di protezione costituzionale giustificerebbe regimi risarcitori differenziati, vale a dire la limitazione del risarcimento ai casi tassativamente richiamati nell'art. 2059 c.c.. Limitazione, che la dottrina da tempo stigmatizza e che ci si apprestava in sede legislativa a superare, come dimostrano i lavori preparatori dell'ISVAP ed il disegno di legge governativo del giugno scorso.

Tuttavia, chiamata a definire i contorni del danno morale soggettivo, per distinguerlo dal danno biologico, la Corte aveva spiegato nella sentenza 184 del 1986 che: «Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo».

Da tale definizione, si desume che il danno morale soggettivo viene risarcito come riflesso soggettivo e psicologico dello stesso fatto menomativo dell'integrità personale, ormai universalmente qualificato come «danno biologico»: partecipa della natura di quest'ultimo nel senso che in tanto viene accordata protezione all'integrità psicofisica della persona umana, in quanto nei casi che qui interessano l'art. 2059 c.c. è posto a presidio di diritti inviolabili e fondamentali, che godono della tutela costituzionale degli artt. 2 e 32 della legge fondamentale.

È insomma difficile non cogliere, nella protezione risarcitoria del danno morale collegato ad un danno biologico, l'immediato riflesso della protezione accordata all'integrità fisica ed alla dignità morale della persona: un interesse riferibile senza difficoltà al catalogo dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti al livello costituzionale fin dalle sue disposizioni d'esordio.

Questo «aggancio» costituzionale del danno morale ai valori protetti dall'art. 2 della Costituzione è stato colto in effetti con particolare sensibilità nella sentenza n. 10606 della Corte di Cassazione del 1996 (v. Resp. Civ. e Prev. 1997, 393). Vi si legge: «Aderendo all'invito della Consulta questa Corte ritiene che l'ambito di operatività dell'art. 2059 cod. civ. debba essere considerato rapportando anche questa norma ai principi costituzionali e così superando la inadeguata interpretazione tradizionale.»

Le ragioni della «costituzionalizzazione» del sistema di responsabilità civile (già auspiccate dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 184 del 1986) derivano da precise esigenze di giustizia, accordando tutela diretta e giudiziaria anche nel settore dei rapporti privati, alle posizioni soggettive ed ai beni giuridici costituzionalmente protetti.

Ripercorsa la vicenda giurisprudenziale del riconoscimento costituzionale del diritto alla salute, la Cassazione prosegue così: «Il danno morale si configura così, in questa nuova visione aperta ai valori costituzionali, come lesione della sfera morale della persona, di quel valore uomo che anche il danno biologico lede, come danno di quella qualità essenziale della persona, che è la salute.

Pari dignità di tutela per il danno alla salute (nel senso ampio dell'art. 32 della Costituzione e delle Carte internazionali recepite nel nostro ordinamento) per il danno alla *dignitas personae*, che il delitto ferisce nella sua integrità etica, e tanto più gravemente, quanto più intensi sono i valori umani menomati.

È in questa direzione che può ricostruirsi la dicotomia perfetta tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, in un sistema coerente rispettoso dei diritti della persona. Sulle basi di questa distinzione, il rapporto di risarcibilità del danno morale non è solo *pecunia doloris*, ma *pecunia lesae dignitatis*, reintegrazione della dignità umana offesa dal delitto».

A questo punto, per il danno morale che discende da lesioni alla persona umana, e diviene accessorio di quest'ultimo, valgono le medesime considerazioni sopra svolte rispetto al danno biologico mediante il richiamo alle decisioni 87/1979 e 184/1986 della Corte costituzionale: il concreto risarcimento di tali valori non può essere meramente apparente, «una lustra» come efficacemente scriveva la Consulta nel 1979.

E una lustra certamente risulta la misura massima del risarcimento accordabile per il danno morale collegato al danno biologico in base all'art. 3.1 lett. c) del decreto-legge in esame: fino al massimo di un quarto del danno biologico a cui accede. È superfluo ricordare che la casistica che si offre quotidianamente agli interpreti presenta frequentemente casi in cui, a basse menomazioni psicofisiche, corrispondono però sofferenze e patimenti morali marcati (vedi, a tacer d'altro, i casi dei reati dolosi o delle colpe professionali).

La percentuale massima ammessa dal decreto-legge in frazione del danno biologico appare decisamente mortificante, se si considera che nel più diffuso sistema di liquidazione del danno — le tabelle «milanesi» già più volte richiamate — la misura dell'indennizzo previsto per il danno morale varia da una percentuale minima del 25%, fino alla metà del danno biologico.

Ed anche nei progetti di riforma elaborato in sede ISVAP o di Consiglio dei Ministri, che tra l'altro si muovevano entrambi nella direzione del superamento dello scoglio della risarcibilità del danno morale solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, erano previsti adeguati correttivi per consentire al giudice — con onere di specifica e puntuale motivazione — l'adeguata personalizzazione della misura del ristoro del danno morale entro l'identico limite della metà del danno biologico. Si rimanda in proposito all'art. 6 del progetto ISVAP, ed all'art. 4 dell'articolato governativo.

Dove poi si toccano livelli economici irrisori, è con riguardo al danno morale da invalidità temporanea.

Infatti il danno morale potrà essere liquidato nella misura massima di L. 12.500 per tutto il periodo dell'invalidità temporanea totale, in cui notoriamente è più acuta la sofferenza originata dal fatto lesivo (valore così determinato: $\frac{1}{4}$ di L. 50.000 al giorno, misura fissa dell'invalidità temporanea totale in base alla lett. b) dell'art. 3.1 del decreto-legge 70/2000). Si raggiungono valori ancora più canzonatori nel danno morale da invalidità temporanea parziale; che in caso di riduzione a metà della validità del soggetto, arriva alla soglia massima di 6250 giornaliere (determinate come segue: $\frac{1}{4}$ di lire 25.000 giornaliere, e cioè della metà della misura fissa dell'ITT, ridotta del 50% in rapporto al grado di invalidità).

6. — violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 3.1 lett. c) del decreto-legge in relazione alla coesistenza di diversi criteri per la liquidazione del danno morale da reato.

Ulteriore profilo di violazione costituzionale, ravvisabile nella lett. c) dell'art. 3.1, si ravvisa tenendo presente che non tutte le liquidazioni del danno morale da reato sono sottratte all'equità del giudice, ma solo quelle che si collegano al danno biologico. Tale distinzione è priva di adeguata giustificazione, in relazione alla gerarchia di valori protetta dalla Carta costituzionale, tra i quali primeggiano certamente quelli della persona umana intesa nella sua stessa integrità biologica e psicologica, sol che si consideri il seguente caso: il danno morale da ingiuria verbale, in quanto costituente reato, rimane assoggettato al precetto dell'art. 1226 c.c., e dunque rimane affidato alla valutazione equitativa del giudice.

Mentre le sofferenze da lesione dell'incolumità fisica della persona, anche di natura dolosa, che tutto lascia credere più dolorose specialmente quando si sostanzino in esiti invalidanti permanenti, vengono imbrigliate entro limiti risarcitori obiettivamente irrisori, quali quelli in precedenza considerati.

Fatti tali rilievi sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, si osserva che la rilevanza della stessa emerge in questa fase processuale, nella quale il decidente è chiamato a rendere un provvedimento anticipatorio di condanna — sulla scorta dell'intero quadro probatorio raccolto nella fase istruttoria — che richiede il ricorso ai nuovi indici monetari contenuti nel decreto-legge per operare la quantificazione economica del debito da risarcimento del danno: criteri, che risultano obbligatori ed efficaci dalla data di pubblicazione del decreto-legge (il quale non contiene disposizioni transitorie).

Nel merito, per così dire, del computo liquidatorio, è da notare che il danno biologico da invalidità permanente patito dal Piterna sarebbe valorizzato in base al decreto-legge in L. 3.200.000 complessivamente, di contro alle somme di L. 6.592.000 e L. 7.600.000 previste per il medesimo grado di invalidità rispettivamente dalla TIN e dalla tabella milanese: con una perdita lorda per il danneggiato superiore al 50% rispetto ai più diffusi ed accreditati metodi di calcolo del risarcimento del danno in esame; mentre il danno morale complessivo passerebbe da L. 3.181.000 a L. 1.175.000, con una decurtazione del 63%.

Nessun impedimento alla sottoposizione della questione di cui sopra può venire dalla natura giuridica della fonte che contiene le nuove disposizioni: è lo stesso art. 134 della nostra Legge fondamentale a prevedere la sindacabilità degli atti aventi «forza di legge» da parte della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 3.1 lett. a) del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 70 nella parte in cui, stabilendo in L. 800.000 e L. 1.500.000, rispettivamente, il valore economico del punto di invalidità permanente per i punti di invalidità dal primo al quinto, e dal sesto al nono, non realizza il serio ristoro economico del danno alla salute per le lesioni di lieve entità;

2) della medesima disposizione nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato dalla sola uniformità pecuniaria di base, non adattabile alle peculiarità dei casi concreti con integrazione equitativa (pur entro misure definite) con onere di congrua motivazione;

3) della medesima disposizione ove fissa lo stesso valore economico del punto di invalidità per i punteggi di invalidità permanente compresi tra l'1 ed il 5%, e per quelli compresi tra il 6 ed il 9%;

4) dell'intero art. 3 dello stesso decreto nella parte in cui detta un'unica disciplina di calcolo del risarcimento del danno biologico, che non tiene in considerazione le diverse aspettative di vita dei danneggiati in base all'età;

5) dell'art. 3.1 lett. c) del decreto, nella parte in cui determina in misura irrisoria il danno morale collegato al danno biologico da invalidità permanente e temporanea;

6) del medesimo art. 3.1 lett. c) del decreto, nella parte in cui disciplina con soglie di indennizzo irrisorie il solo danno morale collegato al danno biologico, rispetto ai restanti casi di liquidazione equitativa del danno morale da reato.

Ordina la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale in Roma, a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti di causa;

la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 3 aprile 2000.

Il giudice: BRACCIALINI

00C0959

N. 495

*Ordinanza emessa il 2 maggio 2000 dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Cordero Vittoriangela e Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Sospensione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedano il diritto a trattamenti pensionistici anticipati nei confronti dei dipendenti pubblici e privati - Irragionevole lesione di aspettative prossime a diventare diritti e dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata per la compromissione dell'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi pensionistici.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Irragionevole incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione del principio di libertà sindacale per il mancato utilizzo, nella specie, dello strumento della negoziazione contrattuale.

- D.Lgs. 21 aprile 1993, art. 18, comma 8-*quinquies*, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.

LA CORTE D'APPELLO

Nella causa promossa da: Cordero Vittoriangela rappresentata e difesa dall'avv. Cinti, con domicilio eletto presso l'avv. Gabriele Dalla Santa appellante;

Contro Cassa di Risparmio di Torino S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Catalano, con domicilio eletto presso l'avv. Grandese appellata, e contro Fondo pensioni della Cassa di Risparmio di Torino S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Catalano, con domicilio eletto presso l'avv. Grandese appellato.

A scioglimento della riserva la Corte rileva: con ricorso depositato in data 25 luglio 1997 Cordero Vittoriangela chiedeva al pretore del lavoro di Verona che fosse accertato e dichiarato il diritto della medesima a fruire della pensione sostitutiva o integrativa prevista dal fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino con conseguente condanna di entrambi gli enti convenuti, in solido tra loro, a corrispondere l'invocato trattamento pensionistico o, in via del tutto subordinata, ad erogare la somma alternativa alla pensione posta a carico del Fondo ex art. 15 del regolamento. Premetteva la ricorrente:

- 1) di essere stata assunta dalla Cassa di Risparmio di Torino in data 1° novembre 1973;
- 2) di avere presentato il 19 dicembre 1994, all'Istituto di credito, le proprie dimissioni, con decorrenza 31 gennaio 1995, accolte dal Comitato Esecutivo della cassa con comunicazione 31 gennaio 1995;
- 3) di avere maturato un'anzianità lavorativa di oltre 21 anni che le dava titolo per accedere alle prestazioni del fondo pensioni il cui ufficio trattamenti contrattuali e previdenziali aveva, con lettera 5 ottobre 1995, negato che sussistessero i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità prevista dall'art. 3 comma 5 della legge

n. 335/1995 applicabile anche alle prestazioni previste dallo stato del fondo pensioni della banca di cui trattasi poiché la richiedente aveva cessato il servizio in costanza di una sospensione legale di qualsivoglia disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi presentanti il diritto a trattamenti pensionistici non rientranti nella disciplina prevista dalla predetta norma.

Si costituivano sia la Cassa di Risparmio di Torino che il Fondo Pensioni, eccependo, la prima, il proprio difetto delegittimazione passiva ed, entrambi l'infondatezza della domanda proposta dalla Cordero.

Con sentenza 9 marzo - 18 ottobre 1999 il pretore adito respingeva il ricorso rilevando: in via preliminare, la sussistenza della legittimazione passiva della banca convenuta la cui responsabilità solidale per le obbligazioni del Fondo ex art. 55 quarto comma della legge 20 febbraio 1958 n. 55 non era stata abolita dal d.lgs. n. 357/1990 che aveva semplicemente trasformato il fondo stesso da esonerativo ad integrativo nè abrogata da una apposita modifica statutaria, non autorizzata da apposito decreto ministeriale; nel merito la legittimità della decisione del fondo che aveva respinto la domanda di pensione della ricorrente alla luce delle seguenti considerazioni:

1) alla data del 16 novembre 1994, allorché la Cordero avrebbe maturato il periodo di contribuzione necessario al conseguimento del diritto al pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 13 n. 4 dello statuto del fondo e degli art. 8 e 9 del d.lgs. n. 503/1992, l'esercizio di detto diritto era sospeso a norma dell'art. 1 comma 1 d.l. 28 settembre 1994 n. 553 nonché del d.l. 26 novembre 1994 n. 654, entrambi non convertiti ma i cui effetti erano stati fatti salvi dall'art. 13 comma 9 della legge n. 724/1994, prevedente la scadenza della sospensione al 30 giugno 1995, prorogata al 30 agosto 1995 dal d.l. 30 giugno 1995 n. 262, non convertito, ma fatto salvo dall'art. 1 della legge 28 novembre 1996 n. 608, sicché la sospensione era divenuta operante fino ad epoca successiva alla legge di riforma n. 335/1995 prevedente come requisiti per la fruizione della pensione di anzianità il raggiungimento di trentacinque anni di contribuzione e del cinquantasettesimo anno di età;

2) la ricorrente dunque non aveva acquisito il diritto al trattamento pensionistico nè al momento in cui aveva maturato, in data 16 novembre 1994, i contributi minimi necessari secondo la previgente regolamentazione, nè al momento in cui aveva presentato, il 19 novembre 1994, la domanda di dimissioni, nè allorché, in data 31 gennaio 1995, aveva cessato il rapporto di lavoro;

3) non aveva pregio l'assunto della ricorrente secondo cui l'art. 13 della legge n. 724/1994 non si applicherebbe al Fondo convenuto per la ragione che la sospensione da tale normativa prevista riguarderebbe solo i fondi complementari o integrativi finanziati dallo Stato, trattandosi di interpretazione non conforme al tenore del citato articolo secondo cui «è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che prevede il diritto a trattamenti pensionistici anticipati»;

4) l'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce espressamente che alla gestione speciale ed ai regimi aziendali integrativi di cui al d.lgs. n. 357/1990 — tra cui rientra il Fondo convenuto — si applicano le disposizioni di detta medesima legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati della assicurazione generale con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato d.lgs. n. 357, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva; sicché, trovando applicazione, tra le altre, la norma di cui all'art. 1 comma 25 della citata legge n. 335/1995 prevedente come indispensabile un requisito contributivo minimo di trentacinque anni, doveva ritenersi definitivamente soppresso il diritto alla pensione di anzianità nel caso, come quello in esame, di versamenti contributivi per un periodo di tempo inferiore a quello previsto da detta normativa;

5) quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 legge n. 724/1994 e dell'art. 18 comma 8-*quinquies* del d.lgs. n. 124/1993 le eccezioni erano irrilevanti o manifestamente infondate atteso che la giurisprudenza del giudice delle leggi aveva più volte affermato la legittimità di interventi legislativi dettati da inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica anche per ridurre in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto.

Con il proposto appello Cordero Vittoriangela ha dedotto il vizio di erronea interpretazione di norme giuridiche da parte del pretore ed ha reiterato l'eccezione di incostituzionalità delle leggi n. 724/1974 e n. 335/1995:

a) in relazione agli artt. 41 e 39 della Costituzione, garantendo il primo la libera iniziativa contrattuale privata compromessa da un intervento ablativo del diritto alla pensione, attenendo il secondo alla libertà sindacale gravemente compromessa dalla normativa predetta;

b) in relazione all'art. 38 della Costituzione che subirebbe un *vulnus* da un'interpretazione non corretta delle citate leggi nonché delle norme precedenti la sospensione legale del previgente regime pensionistico in quanto condurrebbe al disconoscimento di un diritto pensionistico ormai maturato;

c) in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione attenendo la disciplina del fondo pensioni della C.R.T. ad una negoziazione privata in base alla quale le prestazioni previdenziali stabilite dall'art. 31 dello Statuto

sono parte del complesso assetto di equilibrio posto in essere tra gli interessi delle parti sicché il trattamento pensionistico, avente natura di retribuzione differita non potrebbe essere compromesso da un intervento legislativo che incida su diritti già maturati ed entrati nel patrimonio del lavoratore.

Istituitosi il contraddittorio parti appellate hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata. Ciò premesso rileva la Corte:

1) l'eccezione di incostituzionalità sollevata nuovamente in appello è rilevante in causa, il diritto dell'appellante alla prestazione pensionistica del Fondo appellato *ex art. 15* del regolamento (le cui erogazioni sono garantite dalla responsabilità solidale della Cassa di Risparmio di Torino secondo quanto ritenuto dal pretore), essendo direttamente condizionato dall'annullamento delle norme sospettate di illegittimità costituzionale;

2) l'art. 13 comma 1 della legge n. 724/1994 ha disposto che «a decorrere dal 1º gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati ..., è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia ...». La medesima norma al comma 9 ha disposto la sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 26 novembre 1994 n. 654 e 28 settembre 1994 n. 553 vale a dire della sospensione del diritto al pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 13 n. 4 dello statuto del fondo. A sua volta l'art. 18 comma 8-*quinquies* del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 nel testo introdotto dall'art. 15 comma 5 della legge 8 agosto 1995 n. 335 intitolata «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» ha previsto il diritto alla pensione di anzianità a carico dei fondi integrativi solo se il richiedente ha diritto al trattamento pensionistico obbligatorio;

3) entrambe le normative sopra citate sono suscettibili di essere ritenute in contrasto con l'art. 41 della Costituzione che tutela il libero esercizio dell'attività economica sotto il profilo che viene compromessa l'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi che ne consentono l'incentivazione e l'espansione. E' altresì evidenziabile un contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo che è irragionevole una regolamentazione legislativa ulteriore che leda le aspettative prossime a diventare diritti poiché l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto;

4) è altresì prospettabile un contrasto con la norma sulla libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione avendo la contrattazione collettiva rappresentato un ineludibile momento di definizione delle contribuzioni e delle prestazioni del Fondo pensioni, come elemento rilevante del complessivo trattamento economico e normativo dei dipendenti Cariplo sicché avrebbe dovuto spettare alle parti, attraverso lo strumento della negoziazione contrattuale, la valutazione dell'opportunità di una revisione delle prestazioni previdenziali a carico del fondo.

Ciò tanto più rileva se si considera che a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 la contrattazione collettiva può diversamente disporre in ordine al trattamento pensionistico garantito da fondi di cui al d.lgs. n. 357/1990 — tra cui rientra quello convenuto — rispetto al trattamento conseguibile in presenza dei requisiti e con la decorrenza prevista dalla disciplina dell'A.G.O. solamente nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 della legge n. 724/1994 e dell'art. 18 comma 8-quinquies del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 del testo introdotto dall'art. 15 comma 5 della legge 8 agosto 1995 n. 335 in relazione all'art. 59 comma 3 della legge n. 449/1997 per contrasto con gli art. 3, 39 e 41 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica a cura della cancelleria.

Venezia, addì 2 maggio 2000.

Il Presidente estensore: DAPELO

N. 496

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1999 dalla Corte di Cassazione
sui ricorsi riuniti proposti da Rizzacasa Giovambattista contro E.N.E.L. S.p.a.
e E.N.E.L. S.p.a. contro Rizzacasa Giovambattista*

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Perfezionamento (secondo il diritto vivente) alla data di ricezione dell'atto, anziché al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario per la spedizione - Applicabilità di tale regola pur se la parte notificante, risiedendo in luogo diverso da quello in cui va eseguita la notifica, abbia adempiuto in termini a tutte le formalità richieste per la notificazione a mezzo posta - Violazione del diritto di difesa del notificante - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto all'art. 140 cod. proc. civ., nonché alle norme sui ricorsi amministrativi ed a quelle sul contenzioso tributario.

- Cod. proc. civ., art. 149.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposta da Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Giuseppe Rizzacasa, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

Contro E.N.E.L. S.p.a., intimato e sul secondo ricorso n. 00614/1998 proposto da: Enel S.p.a. in persona dell'Istituto *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, presso l'avvocato Giovanni Paternò, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Filomena Passeggio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale;

Contro Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Giuseppe Rizzacasa, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 432/1996 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il 10 ottobre 1996;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 1999 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu;

Udito per il ricorrente, l'avvocato Rizzacasa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;

Udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'avvocato Paternò, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale che dell'incidentale.

Svolgimento del processo

Rilevato che Giovambattista Rizzacasa ha chiesto alla Corte d'Appello dell'Aquila di rideterminare l'indennità di asservimento relativa a servitù di elettrodotto costruito dall'Enel su un fondo di sua proprietà;

che avverso la determinazione di tale indennità da parte della Corte il Rizzacasa ha proposto ricorso per cassazione, adducendone l'inadeguatezza;

che l'Enel ha resistito chiedendo l'anammissibilità del ricorso per esser stato lo stesso notificato a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., oltre i termini di cui all'art. 327 scaduti il 25 novembre 1997;

che il ricorso in questione, seppur consegnato il 17 novembre 1997 dal Rizzacasa all'ufficiale giudiziario di Roma per la notificazione a mezzo posta a L'Aquila, come da relata, era stato ricevuto dal destinatario soltanto il 29 novembre 1997; che la direzione PP.TT. de L'Aquila, a giustificazione del ritardo, ha semplicemente addotto la mole di lavoro che avrebbe impedito all'ufficio di rispettare i termini di notifica, escludendo nel contempo la colpa nella condotta dell'ufficiale notificatore e del personale dell'ufficio;

che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 149 c.p.c., nel silenzio del dettato normativo, nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario (Cass. 4541/1981; 591/1982; 2434/1983; 5995/1983; 4271/1987;

2536/1988; S.U. 1605/1989; 4242/1992; 3303/1994; 1242/1995; 3764/1995; 6554/1998; 965/1999), per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di tale consegna da parte dell'agente postale, essendo l'utilizzazione del servizio postale a rischio di chi lo richiede;

che tale interpretazione dell'art. 149 c.p.c. (costituente diritto vivente) non considera che viene reso più difficile o addirittura ostacolato l'esercizio di un diritto, quale quello di impugnazione, a colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo a tutte le formalità previste dall'art. 149 c.p.c., e restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali, che sono soltanto strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia, e così vedendo altresì menomato il proprio diritto di difesa;

che tenuto conto che l'art. 149 c.p.c. nulla esplicitamente dispone in ordine al momento di perfezionamento della notifica, la ricezione dell'atto notificato, ai fini della decorrenza dei termini, non costituisce regola generale dell'ordinamento, postoché la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona invece alla data di spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente copia dell'atto da notificarsi, mentre resta irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario (Cass. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990; 1729/1996) che anche a voler ritenere che la diversità di disciplina dell'art. 140 c.p.c. rispetto ad altre forme di notificazione, è giustificata dalla diversità dei presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata (Cass. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990), il difetto di unicità del sistema si deduce anche dal fatto che, per quanto attiene i ricorsi amministrativi, la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto risultante dal servizio postale (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), analogamente a quanto avviene nella disciplina del contenzioso tributario (art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) ;

che essendo dunque il ricorso al servizio postale in materia di notifica di atti giudiziari disciplinato in maniera dissimile con riferimento a fattispecie analoghe di difesa di diritti soggettivi o di interessi legittimi, escludendosi per alcune di esse l'esposizione della parte notificante, che abbia adempiuto a tutte le formalità, al rischio del disservizio postale;

che si può pertanto dubitare, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, che ravvisa la tempestività della notifica di un atto giudiziario notificato a mezzo posta da luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario, nel momento della ricezione dell'atto e non in quello della consegna del plico all'ufficiale giudiziario per la spedizione, così addossando alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalità prescritte, il rischio connesso alla mancata o tardiva consegna dell'atto da parte dell'agente postale, rispetto ai termini di notifica previsti dalla legge, e conseguentemente ostacolando l'esercizio del diritto stesso e menomando altresì il diritto di difesa;

che, stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza ai fini della decisione, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dover sollevare in tal senso questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini, da luogo diverso a quello in cui deve essere effettuata la notifica, a tutte le formalità richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale.

Roma, addì 15 aprile 1999.

Il Presidente: DE MUSIS

N. 497

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da S.p.a. Banca Fideuram ed altri contro CONSOB*

Borsa - Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Preclusione assoluta dell'accesso a qualsiasi notizia, informazione o dato venuti in possesso della CONSOB in connessione con la sua attività di vigilanza - Mancata previsione di deroga nell'ipotesi di dati, notizie e informazioni evocati a fondamento dell'avvio di procedimento disciplinare contro soggetto operante nel settore «retto» dalla CONSOB - Deteriore trattamento dei soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e controllo della CONSOB rispetto ai pubblici dipendenti e ai professionisti, in relazione all'accesso al fascicolo processuale - Violazione del principio di diritto comunitario della trasparenza del processo decisionale, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 97.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 10956 del 1999, proposto dalla S.p.a. Banca Fideuram, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e dai signori Francesco Carbonetti, Mario Prati, Ugo Ruffolo, Italo Cacopardi, Franca Cirri Fignagnani, Giorgio Forti, Giampietro Nattino, Vittorio Serafino, Luigi Biscozzi, Pierino Ferrazzi, Antonio Magnocavallo e Giampietro Ongaro, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Angelo Benessia e Fabrizio Barbieri, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paisiello, n. 55, presso lo studio dell'avvocato Franco Gaetano Scoca;

Contro la commissione nazionale per la società e la borsa (in prosieguo: Consob), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 20 marzo 1999, n. 712, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 2069 del 1999;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consob, depositato in data 20 gennaio 2000, integrato da una memoria depositata in pari data;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all'udienza del 21 gennaio 2000;

Uditi l'avvocato Franco Gaetano Scoca per l'appellante e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per la Consob;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Con l'atto n. 98088366 del 12 novembre 1998, la Consob ha contestato alcuni addebiti ed ha comunicato alla S.p.a. Banca Fideuram l'apertura di un procedimento nei suoi confronti, in relazione ad alcune violazioni della normativa sulla intermediazione immobiliare.

In data 10 dicembre 1998, la S.p.a. Banca Fideuram e i signori indicati in epigrafe (cui sono anche stati contestati gli addebiti) hanno chiesto l'accesso alla relazione ispettiva sulla disposta verifica, alle proposte degli uffici interni ed ai verbali delle riunioni in cui la Consob ha esaminato le questioni.

2. — Col provvedimento n. 98098104 del 28 dicembre 1998, la Consob ha respinto l'istanza di accesso, rilevando che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, «le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio».

3. — Col ricorso n. 2069 del 1999, proposto al t.a.r. per il Lazio, gli interessati hanno impugnato il diniego di accesso ed hanno chiesto che sia ordinata alla Consob l'esibizione degli atti. Essi hanno anche dedotto l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, per contrasto con gli articoli 24 e 76 della Costituzione.

Il t.a.r., con la sentenza della sez. I, 20 marzo 1999, n. 712, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese e gli onorari del giudizio.

4. — Con il gravame in esame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del t.a.r. ed hanno riproposto le censure respinte in primo grado.

La Consob si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto. Nella sua memoria difensiva, la Consob:

ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Ministero del tesoro, in data 12 novembre 1999, ha adottato alcune sanzioni pecuniarie nei confronti dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di data 12 novembre 1998;

in subordine, ha chiesto che l'appello sia respinto, anche per quanto riguarda la riproposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998.

5. — Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. — In data 12 novembre 1998, la Consob ha contestato agli odierni appellanti alcune violazioni della normativa sulla intermediazione immobiliare ed ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei loro confronti.

Gli interessati hanno chiesto di accedere agli atti richiamati nell'atto di contestazione degli addebiti, in particolare alla relazione ispettiva sulla disposta verifica, alle proposte degli uffici della Consob ed ai verbali delle riunioni in cui essa ha esaminato le questioni.

In data 28 dicembre 1998, la Consob ha respinto l'istanza di accesso, rilevando che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, «le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio».

Col ricorso di primo grado, proposto al t.a.r. per il Lazio, gli interessati hanno impugnato il diniego di accesso ed hanno chiesto che sia ordinata alla Consob l'esibizione degli atti.

Il t.a.r., con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso. Con il gravame in esame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del t.a.r. ed hanno riproposto le censure respinte in primo grado.

2. — Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata dalla Consob.

Secondo l'assunto, gli appellanti non avrebbero più interesse alla coltivazione del gravame, perché il Ministero del tesoro, in data 12 novembre 1999, ha adottato nei loro confronti alcune sanzioni pecuniarie, concludendo il procedimento avviato con la contestazione degli addebiti di data 12 novembre 1998: gli atti potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, nel corso del relativo giudizio di impugnazione.

3. — Ritiene la sezione che l'eccezione vada disattesa. Per la pacifica giurisprudenza, il diritto di accesso ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza ed è tutelata dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dalla pendenza di un giudizio nel quale sussistano poteri istruttori del giudice (sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32; sez. VI, 28 aprile 1998, n. 575; sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14).

Infatti, è rimessa al libero apprezzamento del titolare del diritto d'accesso di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio, mediante la richiesta di esibizione istruttoria: l'esercizio del diritto di accesso, anche quando mira a tutelare una posizione giuridica rispetto alla quale pende un giudizio o esso può essere instaurato, ha un ambito ed una finalità che trascendono tale occasione, perché rivolto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale.

Pertanto, l'avvenuta emanazione del provvedimento sanzionatorio, nel corso del giudizio, non ha fatto venire meno l'interesse degli appellanti ad ottenere una decisione di accoglimento della loro originaria domanda di accesso. Può quindi passarsi all'esame del gravame.

4. — Col primo articolato motivo, gli appellanti:

hanno contestato la sentenza del t.a.r., per la quale l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998 va interpretato nel senso che non è consentito l'accesso agli atti della Consob, emanati o posseduti in ragione della sua attività di vigilanza;

hanno interpretato il richiamato art. 4, comma 10, nel senso che la Consob può respingere la domanda d'accesso solo sulla base di una valutazione degli interessi contrapposti;

hanno richiamato la decisione di questa sezione n. 1467 del 30 settembre 1994, per la quale, nel vigore dell'art. 1, undicesimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Consob non poteva respingere la domanda di accesso di un soggetto che intendeva acquisire gli atti necessari per articolare le proprie difese nel corso di un procedimento sanzionatorio;

hanno rilevato che la legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 (poi seguita dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), tra i principi e i criteri generali per l'attuazione della delega ha richiamato all'art. 1 quelli «della piena trasparenza e della imparzialità dell'azione amministrativa», sicché l'art. 4, comma 10, del d.lgs. si sarebbe posto in contrasto con la legge delega, qualora vada interpretato nel senso fatto proprio dal t.a.r..

Col secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che:

la Consob non ha tenuto conto del fatto che l'istanza di accesso mirava ad articolare le loro difese nel corso del pendente procedimento sanzionatorio e non ha valutato se l'accesso richiesto poteva arrecare pregiudizio al corretto andamento del mercato finanziario e al pubblico risparmio;

in concreto, nessuna apprezzabile ragione sussisteva per respingere la domanda di accesso.

Col terzo motivo, gli appellanti hanno ribadito che l'istanza di accesso mirava ad apprestare una loro adeguata difesa già nel corso del procedimento sanzionatorio ed hanno dedotto che l'interpretazione data dal t.a.r. all'art. 4, comma 10, urta con l'art. 24 della Costituzione, valutati anche i poteri attribuiti dalla Corte d'appello dall'art. 195, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.

5. — Così sintetizzati gli articolati motivi di appello, ritiene la sezione che essi possano essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione.

Al riguardo, il collegio ritiene di fare proprie le motivazioni che hanno già condotto la sezione a sollevare (con l'ordinanza n. 523 del 22 aprile 1999, resa nel corso di un distinto giudizio in cui erano simili le posizioni delle parti) alcune questioni di legittimità costituzionale del richiamato art. 4, comma 10.

6. — Come si evince dal suo tenore letterale, l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998 ha inteso precludere l'accesso alle notizie, alle informazioni ed ai dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza, definendoli «coperti dal segreto d'ufficio».

In tal modo, come ha evidenziato la sezione con l'ordinanza n. 523 del 1999, si è modificata in senso più restrittivo la precedente normativa sull'accesso agli atti della Consob (v. l'art. 1, undicesimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, per il quale «i dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro».

Nel diritto vivente (sez. IV, 30 settembre 1994, n. 1467), l'undicesimo comma dell'art. 1 era stato interpretato in base al precedente decimo comma, nel senso che il segreto d'ufficio riguardava i soli documenti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e non anche tutte le altre notizie ed informazioni, acquisite dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Il vigente art. 4, comma 10, oltre a non collegare la normativa sul segreto d'ufficio con quella sui poteri della Consob di chiedere informazioni e collaborazione alle pubbliche amministrazioni, ha disposto che tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono «coperti» dal segreto d'ufficio (e non solo «tutelati», come disponeva l'art. 1, undicesimo comma, della legge n. 216 del 1974): l'art. 4, comma 10, può essere interpretato nel senso che la Consob possa respingere la domanda di accesso per il solo fatto che l'istanza riguardi notizie, informazioni e dati relativi alla sua attività istituzionale di vigilanza.

7. — La sezione, peraltro, ritiene di sottoporre all'esame della Corte costituzionale le seguenti questioni sulla conformità alla Costituzione dell'art. 4, nono comma.

8. — Va premesso che per la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione (adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 4 e n. 5; adunanza plenaria, 28 aprile 1999, n. 6).

Ciò si evince dal testo e dalla *ratio* dell'art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che ha disciplinato il «diritto di accesso ai documenti amministrativi», «al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale» e ha dato attuazione all'art. 97 della Costituzione, per il quale la legge assicura «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Tali principi costituiscono i valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell'amministrazione.

Le esigenze del buon andamento e della imparzialità «dell'amministrazione» (come disciplinate dall'art. 97 della Costituzione) riguardano allo stesso modo ogni attività di qualsiasi pubblica amministrazione, che è sempre vincolata all'interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti e comportamenti comunque finalizzati al perseguimento dell'interesse generale.

Mediante la disciplina sull'accesso, il legislatore, oltre ad introdurre un istituto che può avere un effetto deflattivo dei giudizi, ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali (agevolando il concreto perseguimento dei valori dell'imparzialità e del buon andamento) ed ha favorito la partecipazione ed il controllo degli amministratori sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'amministrazione, che sono pertanto stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di parametri di legalità, con il conseguente svolgimento di un'attività controllabile e, pertanto, qualitativamente migliore.

La disciplina generale sull'accesso, quindi, consente caso per caso all'amministrazione (e, nel caso di controversia, al giudice amministrativo) di valutare quale tra gli interessi in conflitto debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di criteri sufficientemente elastici, sanciti dalle leggi e dai regolamenti.

L'art. 4, comma 10, si pone come norma derogatoria, limitativa dell'accesso agli atti riguardanti l'attività di vigilanza della Consob, in ragione della peculiarità dei suoi poteri istituzionali e delle esigenze di adeguata tutela degli investitori, aventi anch'esse un rilievo costituzionale (art. 47 Cost.).

9. — Ciò posto, esaminate le censure degli appellanti, ritiene la sezione di rimettere alle valutazioni della Corte costituzionale la questione se l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, si sia posto in contrasto:

col principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento nell'ambito degli amministratori che siano sottoposti a poteri di vigilanza e di controllo, anche in settori particolarmente sensibili, e col principio per cui le scelte del legislatore devono rispettare il canone della ragionevolezza (sicché la Corte costituzionale valuterà se la scelta del legislatore delegato, sulla preclusione dell'accesso agli atti riferibili a tale attività, sia o meno manifestamente irragionevole, tenuto conto degli interessi coinvolti e del principio per il quale al richiedente vanno rilasciati gli atti che riguardino direttamente la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attività svolta nell'esercizio di poteri di vigilanza e di controllo: cfr. adunanza plenaria, 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 20 maggio 1996, n. 665);

col principio della effettività della tutela giurisdizionale previsto dall'art. 24 della Costituzione, poiché la preclusione dell'accesso agli atti della Consob può negativamente incidere sulle scelte processuali dei soggetti interessati, i quali non sono posti in condizione di valutare, sotto tutti gli aspetti, se gli atti ed i comportamenti della Consob siano conformi alla legge, pur quando non vi siano particolari ragioni di interesse pubblico da porre a base del diniego;

con l'art. 76 della Costituzione, per il quale il d.lgs. deve attenersi ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge delega, poiché l'art. 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in base alla quale è stato poi emanato il d.lgs. n. 58 del 1998, con riferimento alla direttiva della CEE n. 22 del 1993), ha previsto che «ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di d.lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti»;

con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione con riferimento a tutte le tipologie dell'azione amministrativa e, quindi, anche all'attività di vigilanza e di controllo svolta dalla Consob, poiché non sembra conforme a tali principi precludere l'accesso quando non emergono le prevalenti ragioni di interesse pubblico che inducano a respingere la relativa istanza.

10. — La sezione, pertanto, solleva le questioni di costituzionalità, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondate, e dispone la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Respinge l'eccezione di improcedibilità dell'appello;

Ritenute le questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondate, ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla conformità dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con gli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché notificata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il giorno 21 gennaio 2000.

Il Presidente: DE ROBERTO

Il consigliere estensore: MARUOTTI

00C0962

N. 498

*Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal tribunale di Alba sezione distaccata di Bra
nel procedimento penale a carico di Fiorillo Michele*

Processo penale - Responsabile civile - Citazione da parte dell'imputato, nel caso di responsabilità civile derivante da assicurazione non obbligatoria - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel processo civile - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 83.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Rilevato che all'udienza del 28 febbraio 2000 la difesa dell'imputato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 590 c.p. chiedeva a questo giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., come modificato a seguito della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 112 del 16 aprile 1998 deducendo la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice si riservava di decidere e scioglieva la riserva all'udienza odierna dando lettura alle parti della presente ordinanza;

Ritenuto con riferimento alla rilevanza della questione nel presente processo che la norma de qua è sicuramente applicabile, poiché il soggetto danneggiato si è costituito parte civile e l'imputato, il quale aveva stipulato a suo tempo un contratto di assicurazione della responsabilità civile con la compagnia Piemontese ha manifestato l'intenzione di chiamare in garanzia il proprio assicuratore, essendo a ciò impedito unicamente dal tenore letterale dell'art. 83 c.p.p.;

che il giudice delle leggi nella sentenza n. 112 fonda la sua pronuncia sull'osservazione che «è evidente il che nel giudizio civile di danno, cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, il danneggiante convenuto ben può chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al quale è correlato, per quanto riguarda i rapporti di assicurazione della responsabilità civile, l'art. 1917 comma ultimo cc.... Se dunque è fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, diviene fondato domandarsi perché analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello degli art. 83 ss. c.p.p.»;

che quindi nella fattispecie portata allora all'attenzione della Corte costituzionale appariva contrario al principio di uguaglianza che mentre il convenuto in un giudizio civile di danno potesse chiamare in garanzia il proprio assicuratore questo diritto non spettasse all'imputato in un processo penale, pur in relazione allo stesso tipo di illecito, malgrado che le due posizioni fossero assolutamente identiche;

che ad avviso di questo giudice la situazione di ingiustificata disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa ha luogo anche qualora l'imputato abbia stipulato, avvalendosi dell'autonomia contrattuale riconosciutagli dall'ordinamento e non già in forza di un disposto imperativo di legge come per l'assicurazione della

responsabilità civile auto, un contratto di assicurazione della responsabilità civile, posto che anche in questo caso egli, qualora venga citato in giudizio in un processo civile può chiamare in garanzia la proda compagnia in forza dell'art. 106 c.p.c., mentre tale possibilità gli è preclusa, stante il tenore letterale dell'art. 83 c.p.p., qualora venga 18 rinviato a giudizio, per lo stesso fatto, davanti al giudice penale e in quella sede il danneggiato si costituisca parte civile;

che pertanto secondo questo giudice si profila un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa;

che anche dopo la sentenza n. 112 la disposizione dell'art. 83 c.p.p. non può essere interpretata nel senso che l'imputato nel processo penale può citare il proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa, posto che la menzionata sentenza additiva è stata resa in un'ipotesi in cui si verteva in una fattispecie di assicurazione obbligatoria cx legge 24 dicembre 1969 n 990;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'an. 83 c.p.p. con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione, dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Bra, addi 22 maggio 2000

Il giudice: GNOCCHI

00C0963

N. 499

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 2000, dal g.u.p. presso il tribunale di Imperia
nel procedimento penale a carico di Costantino Pietro*

Processo penale - Udienda preliminare - Modifiche normative - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, per i quali l'udienza preliminare sia in corso o sia stata fissata entro il 2 gennaio 2000 - Prevista applicazione delle norme anteriormente vigenti - Contrasto con il principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 220.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Relativamente al procedimento n. 82/99, innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott. Laura Russo, in camera di consiglio chiamate le parti e le altre persone interessate e i difensori, sono comparsi: il pubblico ministero in persona del dott. U. Pelosi, l'imputato Costantino Pietro, nato a Torino il 25 giugno 1960, residente a Imperia, via strada Privata avv. Costantino n. 10, libero, non presente difeso e assistito dall'avv. E. Ferrante del foro di Sanremo difensore di fiducia presente.

Il giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti e rileva la ritualità delle citazioni.

Si dà atto che l'imputato ha depositato in data 17 gennaio 2000 istanza con la quale chiede di essere ammesso al rito abbreviato.

A questo punto, il giudice, d'ufficio, rileva — a seguito di tale richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato — profili di illegittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998 per evidente violazione dell'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata disparità di trattamento instauratasi con l'entrata in vigore della norma citata, il

2 gennaio 2000, tra i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso o, comunque, già fissata al 2 gennaio 2000 e procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove disposizioni di cui alla legge n. 479/1999); tale disparità emerge, in maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato, poiché nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione al rito è (ancora) subordinata al consenso del p.m. mentre la nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso del p.m., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione.

Pare a questo giudice che la macroscopicità di tale iniquità sia da ricercare in una mera dimenticanza del legislatore; in effetti, la disposizione di cui all'art. 220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n. 51/1998, poiché era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talché, ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienze preliminari destinate a scomparire.

Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/1999, tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di instaurare un incomprensibile e ingiustificato «doppio binario» per talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.

La questione è di evidente rilevanza nel presente giudizio, avendo l'imputato richiesto il giudizio abbreviato.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998 per violazione degli artt. 3 capoverso e 24, nella parte in cui prevede per le udienze preliminari, per reati attribuiti alla cognizione del giudice monocratico, in corso o fissate al 2 gennaio 2000 l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Imperia, addì 21 gennaio 2000.

Il giudice: RUSSO

00C0964

N. 500

*Ordinanza emessa il 10 aprile 2000 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Bucchioni Pierluigi ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata nel medesimo procedimento - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, secondo comma.
- Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 10 aprile 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 237/1998/16 (n. 920/94/21 RGPM) contro Bucchioni Pierluigi, Stombellini Silvia, Lertola Cristiano, Solis Camino Jimmy

Caril, Rosero Ulloa Marco Antonio, Tosetti Caterina, Colombino Gaspare, Vasoli Stefano, Angelinelli Romano, Evrard Jacquelin, imputati dei reati di cui agli art. 110 c.p. e 73, primo comma, d.P.R. 309/1990, e degli altri reati, rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia.

Premesso che:

all'odierna udienza il difensore dell'imputato Lertola, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma della Costituzione;

tutti gli altri difensori degli imputati si sono associati alla prospettazione del suddetto difensore;

il p.m. ha sostenuto il difetto di rilevanza della questione, atteso che l'imputata Stombellini non si sarebbe sottratta all'esame dei difensori — posto che i medesimi non hanno mai chiesto l'esame — né comunque alle domande degli stessi — posto che i medesimi non hanno neppure tentato di formulare alla stessa delle domande. Invero, l'esame della Stombellini era stato, in un primo tempo, chiesto solo dal suo difensore, che poi vi aveva rinunciato, e tuttavia, a seguito dell'opposizione del p.m. alla rinuncia, il tribunale aveva disposto di procedersi all'esame della stessa quale imputata; la Stombellini, esaminata alla presente udienza, una prima volta, quale imputata, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ed a seguito della contestazione del p.m. il verbale dell'interrogatorio dalla stessa reso al Procuratore della Repubblica di La Spezia il 27 giugno 1995 è stato letto e quindi allegato al verbale d'udienza ai sensi dell'art. 513, primo comma, c.p.p. — e quindi quale atto non utilizzabile nei confronti dei coimputati — la medesima imputata, esaminata una seconda volta alla odierna udienza ex art. 507 c.p.p., e con riferimento alla posizione degli altri imputati ex art. 210 c.p.p., si è avvalsa della facoltà di non rispondere e il medesimo verbale d'interrogatorio del 27 giugno 1995 è stato riletto a contestazione da parte del p.m.; secondo il p.m. l'atto sarebbe utilizzabile anche nei confronti dei coimputati ex art. 513, secondo comma, giusta le disposizioni della sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 1998, n. 361, che rende applicabile la contestazione di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p. e la conseguente acquisizione del verbale d'interrogatorio agli atti del procedimento e la sua utilizzabilità nei confronti dei coimputati.

O S S E R V A

La questione sollevata dalla difesa è rilevante nel presente giudizio, posto che non è possibile definire il giudizio senza aver previamente stabilito se il contenuto del detto verbale d'interrogatorio del 27 giugno 1995 della Stombellini sia utilizzabile con riferimento alla posizione degli altri imputati coinvolti, ed in particolare in relazione ai fatti dalla medesima riferiti e relativi agli imputati Bucchioni, Lertola, Tosetti, Colombino, attinenti alle imputazioni contestate.

Non appare fondata la tesi del p.m. secondo cui la questione non sarebbe rilevante perché i difensori non avevano chiesto l'esame ex art. 210 c.p.p. né, una volta disposto l'esame ex artt. 210 e 507 c.p.p., avevano proposto domande alla Stombellini; ed invero, il rifiuto della detta imputata di rispondere alle domande, espresso immediatamente dopo l'avvertimento effettuato dal presidente della facoltà di non rispondere, comporta la sottrazione della stessa alle domande del tribunale, del p.m. e della difesa, non essendo richiesto ai fini dell'eventuale applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione che il rifiuto debba essere ripetuto a specifiche domande di tutte le parti e in particolare che sussista l'onere dei singoli difensori di formulare apposite domande al fine di evitare l'opponibilità dell'atto al loro assistito.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513, comma 2, c.p.p., così come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volontà del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata.

Ed invero, la possibilità — introdotta col meccanismo delle contestazioni — di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni rese dall'imputato esaminato ex art. 210 c.p.p. che si sia avvalso della facoltà di non rispondere, è dichiaratamente inconciliabile:

1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di imputato che si è sottratto volontariamente all'esame da parte del coimputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale;

2) con il comma 5 dell'art. 111 della Costituzione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2, c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, commi 4 e 5 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti degli altri imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da imputato nel medesimo procedimento, e in particolare da coimputato in concorso nel medesimo reato, a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, comma 5 della Costituzione.

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, addì 10 aprile 2000.

Il Presidente: FARAVINO

00C0965

N. 501

*Ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Zamboni Annamaria e Banca Carige S.p.a.*

- Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sui principi della libertà di iniziativa economica privata, di libertà della contrattazione collettiva, di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riproposizione, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 289/1999 di restituzione atti per *ius superveniens*.**
- D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies*, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41.

IL TRIBUNALE

Nella controversia n. 4649/1998, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, promossa da: Zamboni Annamaria, residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata, in via Bartolomeo Bosco n. 57/1, presso lo studio dell'avv. Carlo Golda, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellante;

Contro Banca Carige S.p.a., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Genova, via Bacigalupo n. 4/3, presso l'avv. Camillo Paroletti, che lo rappresenta e difende, in uno con il prof. avv. Fausto Cuocolo per mandato generale alle liti, in atti appellata ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso rivolto al pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro, depositato il 5 settembre 1996, Zamboni Anna Maria esprimeva:

di essere dipendente della Carige S.p.a. e di avere maturato il requisito di 25 anni di iscrizione al Fondo Aziendale, essendo stata assunta, altresì, prima del 31 dicembre 1983;

di avere, quindi, maturato il diritto alla pensione aziendale diretta;

di avere chiesto, in data 1º febbraio 1996, di usufruire del trattamento pensionistico, subordinate le dimissioni all'effettivo ottenimento della pensione;

che la Cassa aveva risposto negativamente in ragione del mancato avveramento della condizione della previa liquidazione del trattamento obbligatorio — per il quale la ricorrente non aveva maturato i requisiti — *ex art. 18, comma 8-quinquies* decreto legge 124/1993, come modificato dalla legge 335/1995;

che tale condizione, se ritenuta esistente, appariva incostituzionale per violazione degli artt. 38, 39, 41 e 3 Cost., in quanto incidente sulla libertà economica privata e in contrasto con il principio di parità di trattamento, sia in rapporto ai fondi di previdenza di cui alla legge 357/1990, per i quali fatta salva dalla stessa legge 335 la libertà di contrattazione, sia in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della stessa legge 335 quanto a regime transitorio dei dipendenti iscritti alle forme esclusive dell'A.G.O.;

che, tuttavia, la norma si prestava ad un'interpretazione adeguatrice, giacché, se il riferimento letterale della norma alle forme pensionistiche che «garantiscono prestazioni definite ad integrazione» induceva ad escludere dal novero dei trattamenti interessati sia quelli sostitutivi dell'A.G.O. (anche nell'ipotesi in cui il trattamento «integrativo» sia erogabile prima della maturazione dei requisiti per la liquidazione del trattamento a carico dell'A.G.O.), sia quelli di fondi che non erogano prestazioni definite (in tale categoria rientrando necessariamente tutti i fondi di previdenza integrativi per lavoratori dipendenti indicati dal d.lgs 124/1993), dall'altro non era dato comprendere come potesse coordinarsi questa norma con il non modificato art. 7, comma 3, del d.lgs., il quale ancora consente ai fondi pensione di erogare trattamenti di anzianità a condizione che sussista un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella fissata per il pensionamento di vecchiaia, nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza;

che l'interpretazione della norma data dall'Istituto rappresentava, per i lavoratori già iscritti ai fondi complementari, una violazione dei diritti acquisiti con la propria anzianità contributiva presso il fondo.

Chiedeva, quindi, accertarsi il suo diritto a percepire la pensione aziendale e condannarsi parte convenuta a corrispondere la stessa nella misura da liquidarsi in separata sede.

Si costituiva la Banca Carige S.p.a. eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non avendo mai la ricorrente reso le dimissioni, nemmeno condizionate.

Contestava energicamente che qualsiasi prestazione erogata dal fondo aziendale potesse dirsi sostitutiva e non meramente integrativa dei trattamenti A.G.O. e assumendo l'assoluta generalità del divieto *ex art. 18, comma 8-quinquies* della legge n. 335, tale da ricomprendere gli stessi pretesi «diritti quesiti» (che peraltro contestava ricorrere nel caso di specie, in cui la ricorrente non aveva nemmeno maturato, alla data di entrata in vigore della legge n. 335, i requisiti di anzianità e contributivi per accedere alla pensione aziendale).

Difendeva la legittimità costituzionale del divieto in quanto consono alle scelte generali di riforma di omogeneizzazione dei trattamenti privati e di blocco dei trattamenti di anzianità per il risanamento dei trattamenti pensionistici.

Nel corso del giudizio, le parti venivano autorizzate al deposito di note difensive.

Parte ricorrente contestava l'eccezione di interesse ad agire, facendo rilevare, alla luce della costante giurisprudenza, la ravvisabilità dell'interesse nella mera sussistenza di un contrasto concreto ed oggettivo, quale quello insorto fra le parti, né potendosi pretendere che la lavoratrice renda le dimissioni, perdendo il reddito da lavoro, nell'incertezza circa la liquidazione della pensione. Ribadiva le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta e gli altri argomenti svolti in ricorso.

All'esito della discussione, il pretore respingeva la domanda.

Superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire interpretando la missiva della Zamboni in data 1º febbraio 1996 come manifestazione della volontà di dimettersi condizionatamente all'erogazione del trattamento, affermava la natura ontologicamente «integrativa» delle prestazioni rese da tutti i fondi privati e riteneva che la stessa natura che le prestazioni del fondo aziendale erogava a integrazione del trattamento A.G.O. fosse propria del trattamento «complessivo» che lo stesso fondo eroga sino alla liquidazione del trattamento a carico INPS.

Premesso, quindi, che la prestazione in oggetto doveva ritenersi prestazione definita, in quanto parametrata da un certo livello del trattamento obbligatorio, rilevava come scopo della legge fosse quello, di pubblico interesse, di evitare che i Fondi potessero trovarsi nell'impossibilità di erogare i trattamenti pensionistici a coloro che avevano già maturato il diritto. A questo scopo si era proceduto ad un riallineamento delle condizioni di accesso ai trattamenti rispetto al quale potevano dirsi salvi i soli diritti acquisiti di coloro che già avessero maturato, all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, i requisiti precedentemente previsti dai rispettivi regolamenti.

Avverso tale decisione proponeva appello parte ricorrente, evidenziando come l'incongruità del divieto in discussione fosse stata rilevata dallo stesso legislatore: nell'ordine del giorno n. 21 approvato dal Senato nella seduta del 3 agosto 1995 si sottolineava, in relazione alla norma in esame, come la stessa, non producendo alcun risparmio per la finanza pubblica, realizzasse un'ingiustificata limitazione della libertà di contrattazione, per il che si impegnava il Governo a ridefinirne i contenuti nel senso di prevedere la possibilità di godere delle prestazioni, senza aggravio alcuno della situazione finanziaria delle gestioni, in presenza di accordi fra le parti.

Riproponeva l'interpretazione adeguatrice della norma in oggetto, anche in relazione all'esigenza di tutela dei diritti quesiti, e, in via subordinata, la relativa questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 38, 39 e 41 cost.

Sul punto, contestava l'argomentazione che il pretore aveva desunto dalla ritenuta legittimità delle norme di blocco temporaneo delle pensioni, sia perché non riferibili a fondi di pensione del tutto privati sia perché comunque giustificate dalla temporaneità ed emergenza delle situazioni che la normativa sul blocco mirava a fronteggiare.

Resisteva la Banca Carige S.p.a., assumendo la giustificazione del divieto nella politica legislativa (sorretta da ragioni di ordine pubblico) di riallineamento dei trattamenti previdenziali garantiti da fondi privati e di blocco temporaneo delle pensioni.

Sentite le parti all'udienza del 27 gennaio 1999, il tribunale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Quest'ultima con ordinanza n. 289 del 5 luglio 1999, dichiarava inammissibile la questione sollevata da questo Tribunale, sul presupposto che la normativa investita dalla questione di costituzionalità (art. 18 comma 8-*quinques* del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995 n. 335) era stata modificata dall'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e che questo tribunale aveva omesso ogni considerazione in ordine all'influenza o meno dello *jus superveniens* nella controversia posta al suo esame.

Il tribunale, sentite le parti alla udienza del 24 maggio 2000.

O S S E R V A

Prima di scendere nel merito della questione di legittimità costituzionale è necessario escludere la definibilità del giudizio a prescindere dalla soluzione della questione stessa (sia pure in via di delibazione e ai soli fini della valutazione di rilevanza dei dubbi di costituzionalità anche alla luce della ordinanza della Corte costituzionale richiamata in premessa).

In primo luogo, sembra doversi condividere il giudizio del pretore in merito all'ammissibilità della domanda sotto il profilo della sussistenza di un concreto interesse della ricorrente ad ottenere, quanto meno, il richiesto accertamento del suo diritto a percepire la pensione aziendale.

L'art. 18 comma 8-*quinques* del d.lgs. 124/1993, nel testo introdotto dall'art. 15 comma 5, della legge n. 335/1995, recita testualmente: «l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurata dalle forme pensionistiche di cui al comma 1 (forme pensionistiche complementari) che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento».

Come ha correttamente rilevato il giudice costituzionale, nella ordinanza richiamata in premessa, il legislatore è intervenuto in modo incisivo nella materia con l'art. 59 comma 3, della legge n. 449/1997, il quale recita testualmente: «a decorrere dal 10 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. 16 settembre 1996, n. 563 (379), al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (377), ed al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357 (384), nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (381), e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (382), nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza».

La nuova disposizione ha sicuramente esteso ad altri soggetti il principio già affermato con la legge n. 335/1995, in virtù del quale i trattamenti pensionistici integrativi aziendali possono essere erogati solo insieme a quelli disciplinati dalla assicurazione generale obbligatoria, anche quando prevedono prestazioni anticipate rispetto a quelle disciplinate da quest'ultima.

Rispetto all'art. 18 comma 8-*quinquies* del d.lgs 124/1993, la nuova disposizione ha altresì una portata parzialmente abrogante per incompatibilità *ex art.* 15 delle preleggi, laddove fa decorrere il nuovo regime di differimento della liquidazione dei trattamenti integrativi aziendali dal 1 gennaio 1998 invece che dalla data anteriore presupposta dalla legge n. 335/1995.

Tale circostanza assume indubbio rilievo nella controversia posta all'esame del collegio, in quanto la Zamboni, in epoca anteriore al 1° gennaio 1998, ha maturato i requisiti contributivi e anagrafici per accedere al trattamento integrativo rivendicato in giudizio, circostanza questa che non si era verificata in vigenza delle precedenti disposizioni.

Tuttavia la Zamboni non si è dimessa dal lavoro entro il 1° gennaio 1998 (e neppure in seguito, risultando tuttora dipendente della società convenuta) e conseguentemente non si sono verificate tutte le condizioni necessarie ad accedere al trattamento rivendicato, il quale presuppone espressamente la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

Si deve dunque concludere che, nel caso in esame, entro il 1° gennaio 1998 non sono maturate tutte le condizioni necessarie per l'erogazione del trattamento integrativo dedotto in giudizio, con la conseguenza che la posizione soggettiva della Zamboni rientra nella disciplina di cui al comma 3 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, il quale inibisce alla ricorrente l'accesso al trattamento integrativo rivendicato in via anticipata rispetto ai trattamenti disciplinati dalla assicurazione generale obbligatoria.

Queste considerazioni dimostrano la permanente rilevanza della questione di costituzionalità prospettata dalla Zamboni, rispetto al *jus superveniens* costituito dall'art. 59 della legge n. 449/1997.

Secondariamente, deve affermarsi l'applicabilità delle norme in discussione alla fattispecie in esame.

Non l'esclude, infatti, né il riferimento letterale a forme pensionistiche «che garantiscono prestazioni definite», né l'operatività del divieto per le sole prestazioni integrative.

Sotto il primo punto di vista, il fatto che l'art. 2 comma 2 lettera *a)* del d.lgs. 124/1993 preveda che, a far data dalla entrata in vigore di quel decreto legislativo, possano essere istituite, per i lavoratori dipendenti, esclusivamente forme pensionistiche complementari a regime di contribuzione definita ovviamente non esclude — ed, anzi, presuppone — la sopravvivenza di preesistenti regimi di previdenza integrativa a prestazioni definite anche per i lavoratori dipendenti, ai quali il divieto in esame è specificamente diretto.

Sotto il secondo profilo, che mette in discussione la natura della prestazione per cui è causa, sembra al tribunale che essa debba essere considerata integrativa e non sostitutiva del trattamento a carico dell'AGO, con il quale concorre per garantire al lavoratore un certo livello reddituale e che solo di fatto e in via eventuale lo sostituisce, allorquando i diversi requisiti di accesso all'una e all'altra provvidenza portino alla liquidazione della pensione integrativa in assenza di pensionamento presso l'AGO.

D'altra parte il divieto di liquidazione della pensione a carico del fondo privato prima della liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio sarebbe insuscettibile di applicazione — e la norma cadrebbe in un'insanabile contraddizione — ove venisse riferito ai soli trattamenti già «allineati», sotto il profilo delle condizioni di accesso, alle prestazioni dell'AGO.

Ciò considerato, il fatto che le norme varate dal Parlamento utilizzino un'espressione diversa da quella dell'originaria formulazione, nella quale si faceva esplicito riferimento ai trattamenti «anticipati», non è certo sufficiente ad affermare un mutamento non della sola forma bensì anche della sostanza del divieto.

Quanto alla diversa previsione dell'art. 7 comma 3, dello stesso d.lgs. 124/1993, che consente l'accesso a pensioni integrative di anzianità a condizione che sussista un'età non inferiore a dieci anni rispetto a quella fissata per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza — potrà essere oggetto di considerazioni nell'esame della questione di costituzionalità, proposta dall'appellante, ma non consente di per sé un'interpretazione della norma differente da quella fatta palese dall'inequivoco tenore letterale del divieto.

E nemmeno assume rilevanza la lamentata lesione di un presunto diritto quesito: alla data in vigore del precepto di cui si discute, la ricorrente non era titolare di diritto a pensione per non essersi dimessa pur avendo maturato i relativi requisiti contributivi o anagrafici, e, comunque, una simile lesione potrebbe essere fatta valere quale motivo di incostituzionalità della norma ma non quale canone interpretativo idoneo a vanificare la lettera della legge.

Riconosciuta, quindi, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 8-*quinquies* del d.lgs. 124/1993 e 59 comma 3 legge 449/1997, si tratta di valutarne la non manifesta infondatezza, che il tribunale ritiene di dover affermare, non diversamente da quanto ritenuto da altri giudici di merito.

Appare evidente che il divieto, del quale si tratta, limita, per il futuro, sia l'adottabilità sia l'efficacia (se preesistenti) di clausole regolamentari dei fondi privati di cui allo stesso art. 18 comma primo — clausole di fonte prevalentemente contrattual-collettiva — che garantiscano un accesso al pensionamento «anticipato» rispetto a quello consentito dal regime dell'AGO.

E appare altrettanto evidente che, nella misura in cui interviene su preesistenti assetti negoziali, ne altera l'equilibrio (per esempio, privando di causa eventuali rinunce «corrispettive» rispetto ai vantaggi rappresentati dalla garanzia di certe prestazioni di previdenza integrativa).

Vero è che, specialmente in un settore di estremo interesse pubblico, qual'è quello previdenziale, tale genere di intervento non è precluso al legislatore, quando sia giustificato da superiori esigenze di politica sociale ed economica. Si tratta, peraltro, di verificare che tali esigenze possano effettivamente ritenersi sussistenti nel caso di specie: del che questo tribunale ritiene di dover dubitare in termini tali che giustificano la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità.

Innanzitutto, il divieto di cui trattasi non sembra funzionale a ragionevoli esigenze di «allineamento» dei trattamenti pensionistici. Posto che, parlando di trattamenti integrativi, non ha senso ragionare in termini di loro allineamento al regime dell'AGO — bensì, al più, di un riavvicinamento, questo se perseguito dal d.lgs. 124/1993 — pare al collegio che la strumentalità rispetto ad un fine di omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici debba essere valutata, più logicamente, con riferimento alla categoria «omogenea» delle forme pensionistiche complementari.

Ma, se si ha riguardo alla disciplina generale dettata per queste dallo stesso decreto legislativo, non si rinviene alcuna norma che impedisca la liquidazione di trattamenti di anzianità (quale quello di cui si discute) in assenza di pensione a carico dell'AGO: solamente l'art. 7 comma 3 pone un limite «elastico» ai requisiti per l'accesso alle prestazioni di anzianità, che dovranno contemplare il compimento di un'età anagrafica non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, così dando per presupposta la possibilità di pensione integrativa «anticipata».

Né si può obiettare che la particolare «severità» delle condizioni poste dalla norma in esame, rispetto al meno restrittivo regime previsto per i fondi costituiti o da costituirsi nella vigenza della nuova disciplina, sia giustificata dal fatto che quella norma riguarda le forme pensionistiche complementari (preesistenti) a prestazioni definite, laddove i nuovi fondi per i lavoratori dipendenti possono assicurare solo prestazioni in regime di contribuzione definita.

Un limite uguale od analogo non è, infatti, previsto nemmeno per le «nuove» forme pensionistiche complementari dei lavoratori autonomi e dei professionisti, benché per esse sia tuttora consentito il regime di prestazioni definite (art. 2 d.lgs. 124/1993); e nel diverso trattamento riservato alle une e alle altre potrebbe fors'anche ravvisarsi una violazione del principio di eguaglianza.

Quanto alla ipotizzata finalità di prolungamento della contribuzione inerente questi pensionati «mancati», anche a voler attribuire al legislatore un simile opinabile scopo nel momento in cui varava il presente divieto, non si potrebbe che contestare la congruità e l'idoneità del mezzo, il quale, da un lato, sortisce l'effetto speculare di obbligare l'AGO alla successiva liquidazione di maggiori trattamenti pensionistici (in relazione alla maggiore anzianità contributiva) e, dall'altro, non tiene conto della possibilità che il titolare di pensione «anticipata» a carico del fondo privato intraprenda una nuova attività lavorativa, autonoma o subordinata, così garantendo comunque la continuità della contribuzione.

Nemmeno pare sostenibile che la norma sia imposta da esigenze di tutela della finanza pubblica (e della stessa opinione parrebbe essere stato il Senato in occasione dell'approvazione dell'ordine del giorno del 3 agosto 1995, prodotto da parte appellante).

Anche a prescindere dalla considerazione fondamentale che trattasi di fondi schiettamente privati, per gli eventuali disavanzi dei quali non è posto a carico dello Stato alcun obbligo di intervento, sembra potersi ritenere che strumento idoneo e sufficiente a tutelare i fondi dalle eventuali conseguenze negative di bilancio — in ipotesi derivanti dai riflessi della riforma del regime pensionistico obbligatorio — sia quello apprestato dal comma 7 dello stesso art. 18 d.lgs. 124/1993, a norma del quale «in presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica».

Si noti che tale possibilità di intervento lascia integra la libertà di autodeterminazione delle fonti costitutive e consente di limitare l'utilizzo dello strumento «cautelare» ai casi di reale squilibrio (mentre la norma di cui si discute opera a priori e a prescindere dalla buona o cattiva «salute» dei fondi medesimi); casi in cui sarebbe presumibilmente utilizzabile anche lo strumento privatistico della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Vero è che, in altra occasione, è stata ritenuta legittima una norma limitativa dell'accesso alle pensioni di anzianità in certo senso analoga a quella in esame: si pensa al «blocco» delle pensioni di cui all'art. 1 comma 2-ter legge n. 438/1992 (di conversione del decreto legge n. 384/1992), che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 6771/1995, cui si è uniformato anche questo tribunale) ha ritenuto operante anche per i fondi integrativi privati. Ma in quel caso l'incisività e l'«invasività» dell'intervento legislativo si collocava in una logica dell'emergenza (collegata al blocco delle pensioni nel regime obbligatorio) e si connotava in termini di eccezionalità e temporaneità che sono del tutto estranei alla prescrizione in esame, con la quale non si sospendono, bensì si invalidano definitivamente le clausole collettive che contemplano le prestazioni vietate.

Non sembra pertanto manifestamente infondata la prospettata lesione degli artt. 39 e 41 Cost. nonché nell'art. 38 Cost., nella parte in cui tali norme precludono interventi limitativi e lesivi della libertà di contrattazione collettiva, di iniziativa economica e di assistenza privata che non trovino razionale giustificazione nelle esigenze di tutela di altri, prioritari interessi. Infine, parte appellante prospetta un possibile contrasto della norma in oggetto anche con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo.

Il primo, riguardante il diverso regime «transitorio» assicurato ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell'AGO (per i quali l'art. 27 comma 1 della legge n. 335 ha conservato la possibilità di pensionamento anticipato rispetto all'età pensionabile nell'AGO, sia pure con le riduzioni di trattamento di cui alla tabella D), pretende di mettere a confronto forme pensionistiche complementari ed integrative, quale quella in giudizio, con forme «esclusive» dell'assicurazione generale, per le quali il legislatore ha compiuto un autonomo (e logicamente diverso) intervento correttivo e parzialmente limitativo.

Deve, quindi, escludersene la fondatezza. Non privo di fondamento appare, invece, l'altro possibile profilo di violazione del principio di eguaglianza, relativo al trattamento riservato ai fondi integrativi ex legge n. 357/1990 (fondi, già sostitutivi, per i dipendenti degli enti pubblici creditizi). Se è vero, infatti, che questi fondi la legge n. 335 prevede l'assoggettamento allo stesso regime delle prestazioni dell'AGO, è anche vero che l'art. 3 comma 19 della legge consente alla contrattazione collettiva di derogare a tale regime senza porre limiti, in particolare, sotto il profilo dell'età di accesso ai trattamenti di anzianità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 8-quinquies del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124; introdotto dall'art. 15 comma 5 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nonché dell'art. 59 comma 3, legge 27 dicembre 1997 n. 449 in relazione agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione per i motivi di cui alla parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 24 maggio 2000.

Il Presidente estensore: DE MATTEIS

00C0966

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L	508.000	
- semestrale	L	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	416.000	
- semestrale	L	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	115.500	
- semestrale	L	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	107.000	
- semestrale	L	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	273.000	
- semestrale	L	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	108.000	
- semestrale	L	69.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	267.000	
- semestrale	L	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L	1.097.000	
- semestrale	L	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L	962.000	
- semestrale	L	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	474.000
Abbonamento semestrale	L	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 9 0 0 0 *

L. 7.500